



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

L'attività di un notaio veneziano del XVII secolo: Nicolò Bon nel 1649

Relatore

Ch. Prof. Luciano Pezzolo

Laureando

Angelica Zanatta
Matricola 802818

Anno Accademico

2012 / 2013

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
1. VENEZIA NEL XVII SECOLO: PROFILO ECONOMICO, POLITICO E SOCIALE	
1.1 L'eredità del Cinquecento	pag. 3
1.2 Il Seicento	pag. 5
1.2.1 <i>Il commercio</i>	pag. 6
1.2.2 <i>L'industria</i>	pag. 10
1.2.3 <i>Gli investimenti in Terraferma</i>	pag. 12
1.2.4 <i>La società</i>	pag. 15
2. IL NOTAIO VENEZIANO NEL XVII SECOLO	
2.1 Evoluzione storica del concetto di notaio	pag. 27
2.1.1 <i>Ipotesi sull'origine del notariato italiano</i>	pag. 28
2.1.2 <i>Il notariato italiano nell'età basso-medievale</i>	pag. 31
2.2 L'arte notarile a Venezia	pag. 35
2.2.1 <i>Dalle origini della professione al notariato moderno</i>	pag. 36
2.2.2 <i>I requisiti per l'accesso alla professione</i>	pag. 40
2.2.3 <i>L'esame</i>	pag. 43
2.2.4 <i>Il Collegio notarile</i>	pag. 45
2.3 Il ruolo del notaio nella società veneziana	pag. 47

3. L'ATTIVITÀ DI UN NOTAIO: NICOLÒ BON NEL 1649

3.1 I documenti	pag. 51
3.2 Procure	pag. 60
3.2.1 <i>Il padrinato</i>	pag. 66
3.3 Matrimoni e doti	pag. 71
3.4 Compravendite ed affitti	pag. 84
3.4.1 <i>L'affitto di cariche</i>	pag. 95
3.5 Prestiti a privati	pag. 102
3.5.1 <i>I livelli</i>	pag. 110
3.6 Testimonianze ed altro	pag. 119
CONCLUSIONI	pag. 127
BIBLIOGRAFIA	pag. 133

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Le diverse tipologie di atti rogati	pag. 53
Figura 2 - Tipologia di clientela	pag. 54
Figura 3 - Clientela femminile	pag. 55
Figura 4 - Clientela maschile	pag. 55
Figura 5 - Clientela straniera	pag. 56
Figura 6 - Luoghi di stipulazione degli atti	pag. 58
Figura 7 - Soggetti rappresentati	pag. 60
Figura 8 - Suddivisione in base al luogo di esecuzione	pag. 61
Figura 9 - Incidenza maschile e femminile nella stipulazione di procure	pag. 62
Figura 10 - Incidenza dei rappresentanti	pag. 64
Figura 11 - Incidenza maschile e femminile nei contratti nuziali e dotali	pag. 76
Figura 12 - Incidenza maschile e femminile nei contratti di compravendita ed affitto	pag. 91
Figura 13 - Tipologia di contratti usati nel prestito a privati	pag. 109
Figura 14 - Incidenza maschile e femminile nella stipulazione dei contratti di prestito	pag. 118
Figura 15 - Incidenza maschile e femminile nelle testimonianze ed in altri tipi di contratto	pag. 119
Figura 16 - Percorso del viaggio a Loreto ed Assisi	pag. 121

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Caratteristiche dei contratti di dote	pag. 75
Tabella 2 - Sintesi dei contratti di compravendita	pag. 85
Tabella 3 - Sintesi dei contratti di affitto	pag. 92
Tabella 4 - Sintesi dei prestiti	pag. 107
Tabella 5 - Sintesi delle affrancazioni di livelli	pag. 113
Tabella 6 - Sintesi delle cessioni di livelli	pag. 114
Tabella 7 - Caratteristiche dei contratti di livello	pag. 114

INTRODUZIONE

Il Seicento viene descritto da molti studiosi come un secolo intriso di violenza, caratterizzato dalla dominazione straniera e dalle ombre della Controriforma, colpito da una decadenza che coinvolse buona parte dell'Europa e che si sarebbe manifestata nelle rivoluzioni e nei sommovimenti scoppiati, quasi in sincronia, verso la metà del secolo.

Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia, la crisi si manifestò pesantemente in tutti i settori, dal commercio, a quello sociale, politico ed istituzionale, investendo le strutture di governo e l'aristocrazia che le reggeva. Si trattò di una decadenza relativa in rapporto agli altri Stati, con una perdita di egemonia rispetto alle potenze commerciali nord-atlantiche, accompagnata da un crollo nel campo dei trasporti mercantili e del traffico portuale. In realtà, l'economia della città in sé non declinò, grazie alla capacità di adeguamento ed alla flessibilità di alcuni settori economici, che permisero di ristrutturare l'occupazione dalle industrie di prodotti d'esportazione ad attività rivolte al mercato interno. Protesi verso il mare per secoli, i veneziani ripiegarono il capitale urbano verso l'agricoltura e le imprese produttive in Terraferma, per far fronte sia alle esigenze strategiche di controllo dei rifornimenti alimentari, sia alle nuove vocazioni agricole di molti patrizi che desideravano evitare i rischi del mare ed investire i loro capitali in beni immobili e terre coltivate.

Questo panorama istituzionale e sociale fa da sfondo all'attività notarile, sempre presente nella vita giurisdizionale, politica, di governo ed amministrativa della Serenissima, non solo per l'oggettiva necessità della sua funzione, ma anche per il ruolo di mediazione ricoperto nella vita sociale, guidando i rapporti, talvolta complessi, tra i cittadini.

L'Archivio di Stato di Venezia offre, a chi si accinge allo studio della figura notarile di antico regime, un patrimonio documentario ricchissimo ed eterogeneo, utile per una ricostruzione ad ampio spettro di tale professione. Oltre al fondo *Notarile. Atti* che contiene tutti i rogiti, esclusi i testamenti, fino al 1807 ed alcune pergamene sciolte a volte unica testimonianza di taluni notai, sono a disposizione degli studiosi fonti archivistiche di diverso tipo: il fondo *Cancelleria inferiore. Notai*, formato dal materiale dei notai più antichi – anche non veneziani e degli uffici – circa fino al 1474, spesso rappresentati, oltre che da protocolli, da pergamene o soltanto da queste; il fondo *Notarile. Testamenti*, in cui i pochi documenti duecenteschi sono uniti a quelli di epoca successiva, contiene le cedole pubblicate ed i relativi protocolli; il fondo *Notarile. Testamenti chiusi*, che contiene i

testamenti non pubblicati, in parte disposti per notaio, in parte per cognome del testatore o per nazionalità o per mestiere, in parte non ordinati.

Le carte d'archivio si sono dimostrate preziose perché hanno permesso di inquadrare l'attività notarile nel XVII secolo, svelandone l'importanza sociale, economica e finanziaria: analizzando gli atti del notaio Nicolò Bon dell'anno 1649 è stato possibile capire il tipo di clientela, le modalità ed i luoghi in cui operava, ma soprattutto il tipo di atti che rogava. Da questi si è potuto evincere come tutti gli aspetti della vita economica e sociale potessero essere registrati e documentati e che molto spesso nascondevano interessi economici, strategie familiari per stringere e consolidare legami ed un'attività di prestito molto intensa. Si è scoperto che il notaio ricopriva un ruolo di particolare rilevanza nel sistema finanziario e creditizio, ovvero quello di intermediario finanziario: svolgendo il lavoro che oggi è proprio di banche ed altri soggetti di intermediazione, esercitava la funzione di mediazione a lungo termine offrendo competenze di gestione, acquisendo informazioni importanti sulla sua clientela, risolvendo i problemi di asimmetria informativa, e riuscendo in questo modo ad abbinare creditori a mutuatari idonei alle loro esigenze.

1. VENEZIA NEL XVII SECOLO: PROFILO ECONOMICO, POLITICO E SOCIALE

1.1 L'eredità del Cinquecento

Sul finire del XVI secolo Venezia attraversò un lungo periodo di pace e prosperità¹ dopo aver combattuto contro gli oscuri auspici con i quali si era aperto il secolo. La crisi dei banchi privati era stata superata con la creazione nel 1587 di una banca pubblica, il Banco di Rialto; le antiche vie dei traffici tra l'Oceano Indiano e l'Europa, la via attraverso l'Egitto prima e quella dal Golfo Persico alla Siria poi, si erano rianimate; le attività manifatturiere avevano preso nuovo vigore e anche i vuoti aperti nella popolazione della Repubblica dall'epidemia di peste del 1576² risultavano in gran parte colmati. In particolare, quest'ultima catastrofe demografica ed economica aveva scosso l'equilibrio finanziario, politico e sociale dello Stato e paralizzato i rapporti commerciali: la peste aveva inciso profondamente nel tessuto della città, determinando cospicue variazioni nei patrimoni delle famiglie, sia a causa di concentrazioni per successioni ereditarie, sia in conseguenza di abili e fortunate speculazioni immobiliari da parte di operatori spregiudicati e senza timori. Era riuscita a riprendersi dalla crisi commerciale e finanziaria, che aveva provocato uno stato di incertezza ed instabilità nel tesoro della Repubblica, riordinando le finanze dissestate dal lungo sforzo bellico – sostenuto in quel secolo nelle guerre di religione e in quelle contro Cipro ed i Turchi – e dalla drastica contrazione delle entrate fiscali e dei sussidi pagati dalle città della Terraferma. L'impossibilità di contare su entrate certe aggravò le difficoltà degli organi finanziari dello Stato, stretti com'erano da crescenti spese sanitarie e da forti stanziamenti per la carestia, nonché dall'accentuarsi della grave crisi di liquidità dovuta anche alla massiccia fuga in campagna di molti cittadini e nobili – abituali sottoscrittori dei titoli del debito pubblico – che determinò, oltretutto, la chiusura di molte magistrature.

¹ Sull'argomento si vedano: L. PEZZOLO, "L'economia", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), in *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 369-371; T. PLEBANI, *Storia di Venezia città delle donne: guida ai tempi, luoghi e presenze femminili*, Marsilio Editori, Venezia 2008, pp. 67-95; D. SELLA, *Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1961; A. ZANNINI, "L'economia veneta nel Seicento. Oltre il paradigma della crisi generale", in *Società Italiana di Demografia Storica*, La popolazione nel Seicento, CLUEB, Bologna 1999, pp. 473-502

² P. PRETO, *Peste e società a Venezia nel 1576*, Neri Pozza Editore, Vicenza 1978

Nonostante questa situazione, grave ma non disperata, la struttura economica dello Stato rimase solida: il settore creditizio-finanziario presentava una condizione di buona reattività poiché la progressiva restituzione del debito pubblico, che aveva raggiunto cifre record, aveva liberato consistenti capitali destinati in parte all'acquisto di terre, all'investimento in crediti – acquisto di cambiali, noli marittimi – e speculazioni sui cambi; inoltre buona parte della classe dirigente, conservando intatta la capacità finanziaria e contributiva, permise a Venezia di risollevarne le proprie sorti.

Non si deve dimenticare che, proprio nel periodo in esame, la Serenissima costituiva la prima formazione di Stato in una delle zone economicamente più avanzate d'Europa e una realtà estremamente complessa per estensione, numero di abitanti e per l'elevato grado di autonomia economica, produttiva e commerciale dei suoi domini. Questi ultimi, grazie alla loro organizzazione, pur seguendo regole e sollecitazioni di carattere generale, potevano adeguarsi alle dinamiche locali, alle vicende ambientali e meteorologiche, alle particolari congiunture dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, nonché alle necessità dei flussi di manodopera.

Altro elemento caratterizzante era la presenza di una capitale densamente abitata, con una funzione politica forte e un apparato burocratico centralizzato, immersa in un'economia di scala mondiale che la poneva al centro di traffici internazionali ed intercontinentali. Venezia, quindi, alla fine del Cinquecento continuava ad attrarre ed ammaliare per le ampie possibilità di vita e di destini che era in grado di garantire ed ospitare: gli osservatori politici ed i viaggiatori scoprivano al loro arrivo una città opulenta, trionfante, che alla magnificenza dei palazzi e delle chiese, decorate ed arricchite dai migliori artisti, aggiungeva la ricchezza delle merci. Era una delle terre più libere sul suolo italiano, sottrattasi al giogo di servitù straniera e in grado di mitigare i dettami della Chiesa di Roma in materia di stampa e di eresia. Era una grande città al massimo dell'espansione, che grazie agli stimoli culturali e sociali accoglieva numerosi intellettuali, scienziati, studiosi ed artisti, che trovarono in essa un luogo dove dare libero sfogo alla loro espressività.

La presenza di uomini e capitali aveva spinto la domanda di beni e servizi, provocato un'accelerazione nella crescita del volume dei traffici – intensificatisi anche grazie all'aumento della produzione manifatturiera – facendo diventare Venezia il centro di una fervente attività di consumo e di scambi di merci e ricchezze.

Emporio del mondo, era divenuta l'importatrice di prodotti richiesti da tutta Europa: alimenti, spezie orientali, sostanze medicamentose e materie coloranti – come la noce di galla, la cocciniglia, l'indaco, l'allume – indispensabili per la tintura delle stoffe preziose come la seta o meno pregiate come il cotone che, grazie alla maggiore facilità di lavorazione e colorazione, stava progressivamente soppiantando la lana nell'abbigliamento. In particolare la preparazione chimica dei colori, sulla quale Venezia esercitava un monopolio, rappresentava una delle principali attività perché forniva prodotti esclusivi alle industrie interne ed all'esportazione, garantendole una reputazione unica al mondo.

Il settore commerciale marittimo venne affiancato da fiorenti attività manifatturiere di prodotti destinati in gran parte all'esportazione: le lavorazioni della lana e la produzione serica di panni d'oro e d'argento, velluti e broccati, permisero a Venezia di affermarsi sui mercati internazionali, di trarre prosperità ed impiegare numerosa manodopera. A Murano l'arte vetraria continuò a sfornare, con i vetri cavi, le lastre di vetro soffiato e gli specchi, prodotti di ineguagliata perfezione tecnica e artistica. Altre produzioni di specialità di lusso, molto apprezzate, erano la raffinazione dello zucchero, la fabbricazione del sapone da soda importata, calce viva e olio di oliva. La più recente delle industrie a trovare terreno fertile per la crescita fu la stampa, che venne importata da artigiani tedeschi nel tardo Quattrocento ma raggiunse l'apice con il volgere del secolo, permettendo a Venezia di diventare il centro mondiale del commercio librario. Anche la lavorazione del cuoio e la concia delle pelli occupavano un posto di prestigio: i macellai fornivano le pelli ai conciatori che, a loro volta, le distribuivano alle varie corporazioni dei calzolari; i più pregiati pellami di importazione venivano consegnati per la lavorazione e finitura a veri e propri artisti, maestri nell'arte dell'intaglio e della doratura del cuoio. Altri prodotti molto richiesti erano quelli derivanti dalla lavorazione della cera, dell'oro, del rame, l'intaglio di legno e osso e la confezione di passamanerie. Tutte queste attività, unitamente a quelle indirizzate al mercato interno, contribuirono a sostenere quel clima di benessere e di prosperità che avrebbe accompagnato la grande metropoli verso il XVII secolo.

1.2 Il Seicento

Il Seicento viene descritto da molti studiosi come un secolo intriso di violenza, caratterizzato dalla dominazione straniera e dalle ombre della Controriforma, colpito da

una decadenza che coinvolse buona parte dell'Europa e che si sarebbe manifestata nelle rivoluzioni e nei sommovimenti scoppiati, quasi in sincronia, verso la metà del secolo. Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia, si trattò di una crisi che coinvolse tutti i settori, dal commercio alla società: una crisi di crescita, che determinò il declino del rango internazionale, il restringersi dell'impero e la perdita dell'egemonia nel commercio; una crisi vissuta sul piano culturale, che si manifestò pesantemente anche su quello politico-istituzionale, investendo le strutture di governo e l'aristocrazia che le reggeva, andando a logorarne la compattezza e l'unità³.

Si trattò comunque di una decadenza relativa⁴, cioè della caduta economica della Serenissima in rapporto agli altri Stati, della perdita di egemonia rispetto alle potenze commerciali nord-atlantiche, accompagnata da perdite nel campo dei trasporti mercantili e del traffico portuale. In realtà l'economia della città in sé non declinò grazie alla capacità di adeguamento alla decadenza ed alla flessibilità di alcuni settori economici, che permisero di ristrutturare l'occupazione dalle industrie di prodotti d'esportazione ad attività rivolte al mercato interno; crollarono invece, come vedremo, la sua posizione nel commercio internazionale e la produttività delle sue industrie maggiori.

1.2.1 *Il commercio*

Nel corso del primo trentennio del Seicento la prosperità del secolo precedente entrò in una fase di rapido declino: Venezia cessò di essere un grande emporio internazionale, perdendo la redistribuzione dei prodotti delle Indie e gran parte del commercio dei prodotti mediterranei; vide la produzione tessile contrarsi rapidamente e la sua flotta assottigliarsi a causa della profonda crisi che attraversarono i cantieri navali.

Tale declino fu dovuto ad una serie di significativi mutamenti nell'economia veneziana⁵:

³ G. COZZI, "Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 3-7

⁴ Sulla distinzione tra decadenza assoluta e relativa si veda R. TILDEN RAPP, *Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo*, Il Veltrò Editrice, Roma 1986, pp. 15-21

⁵ Sull'argomento si vedano: F. BRAUDEL, P. JEANNIN, J. MEUVRET, R. ROMANO, "Le déclin de Venise au XVIIème siècle", in *Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII. Atti del convegno, 27 giugno - 2 luglio 1957. Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1961, pp. 23-86; B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, Il veltro Editrice, Roma 1982, pp. 22-32; D. SELLA, "Il declino dell'emporio reattino", in A. Malraux, *La civiltà veneziana nell'età barocca*, Sansoni, Firenze 1959, pp. 97-121; D. SELLA, "Crisis and transformation in Venetian trade", in B. Pullan, *Crisis and change in the Venetian economy in the sixteenth and seventeenth centuries*, Methuen, London 1968, pp. 88-105

- una politica economica che scoraggiava i mercanti europei ad usare la città come base per le loro spedizioni e per i traffici con l'Oriente, allontanandoli e spingendoli verso porti più liberi in cui non venivano imposti particolari dazi doganali agli stranieri;
- la depressione nel settore della cantieristica navale – da sempre principale attività industriale di Venezia a sostegno della sua vocazione marittima – che alla fine del XVI secolo attraversò una grave crisi causata dalla scarsità di legname e dalla poca manodopera disponibile che l'industria privata, dedita alla costruzione della flotta mercantile e commerciale, doveva contendersi con l'Arsenale, in cui invece si applicavano le tecnologie più avanzate d'Europa per la costruzione di navi da guerra. A questo si aggiunse l'incapacità, da parte della marina da guerra veneziana, di proteggere adeguatamente il traffico mercantile dagli attacchi dei pirati;
- il crollo del commercio dei prodotti dell'area mediterranea – come olio, vino e uva passa dalle isole del Dominio da Mar, nonché la seta siriana e persiana – destinati ai mercati nordici, che arrivavano tramite Marsiglia, le Fiandre e l'Inghilterra. Si intensificarono non solo gli scambi diretti tra gli empori del mare del Nord ed i paesi mediterranei, ma anche il traffico marittimo tra porto e porto all'interno del Mediterraneo;
- la perdita completa del traffico delle spezie per l'accentuata concorrenza dei mercanti inglesi ed olandesi che ne interruppero rifornimento e trasporto, istituendo un controllo molto efficace sui percorsi verso il Mediterraneo. Venezia, dopo essere stata per secoli al centro della via di transito delle spezie, si trovò respinta in un angolo morto non solo per aver perso l'interesse dei mercati europei ma anche perché, per il rifornimento di cannella, chiodi di garofano, pepe, avrebbe dovuto rivolgersi ai mercati di Londra o Amsterdam.

Per quanto riguarda la sua estromissione dal commercio internazionale dei prodotti provenienti dalle Indie Orientali e dall'India, la causa può essere ricercata nell'apertura della rotta del Capo di Buona Speranza che, deviando attorno all'Africa, evitava non solo "i costosi trasbordi e trasporti terrestri attraverso l'Egitto e la Mesopotamia, ma sopprimeva altresì tutte le spese addizionali riscosse da una lunga catena di intermediari"⁶.

Quanto invece al traffico dei prodotti dell'area mediterranea, le cause sono molto più complesse, di ordine politico, geografico ed organizzativo. La supremazia di Venezia su

⁶ D. SELLA, "Il declino dell'emporio realtino", op.cit., pag. 104

questi mercati era stata assicurata attraverso secoli di sforzi militari e diplomatici, che le avevano permesso di abbattere la pericolosa rivalità di Genova, di creare degli avamposti strategici in Dalmazia, in Morea, nell'Egeo, a Candia, a Cipro e di ottenere delle condizioni di particolare favore per le proprie colonie mercantili. Le sconfitte inflitte dal Turco, che costrinsero la Repubblica di San Marco ad abbandonare molti dei suoi possedimenti ed il graduale ingresso di nuovi concorrenti francesi, inglesi ed olandesi nei mercati turchi ed in tutta l'area mediterranea, indebolirono notevolmente la sua posizione: la forza militare e politica permise ai rivali di concludere vantaggiosi accordi commerciali con l'Impero Ottomano e di escludere dai loro porti i mercanti e le navi veneziane senza paura di dannose ritorsioni, disponendo così di sicuri benefici in campo economico.

Londra ed Amsterdam divennero quindi due grandi empori, situati alle porte dei maggiori mercati europei ed al centro delle grandi rotte del commercio mondiale: in esse era più facile raccogliere mezzi finanziari per imprese di vasta portata; l'ampiezza degli scambi e la crescente domanda di tonnellaggio navale rendeva possibili le costruzioni nautiche a costi relativamente bassi, assicurando comunque un più elevato grado di utilizzazione ed un più rapido ammortamento degli impianti; vi era una maggiore efficienza nei trasporti marittimi che permetteva di ridurre i rischi di trasporto, caricando le merci su più navi ed organizzando grossi convogli capaci di resistere agli attacchi della pirateria.

La raccolta, la contrattazione e la redistribuzione di merci destinate all'area mediterranea, l'imponente concentrazione di capitali e di mezzi di trasporto, la solida ed organizzata attività armatoriale di questi due grandi centri commerciali del nord Europa, erano espressione della loro schiacciante superiorità. Venezia si trovò quindi alla periferia delle grandi correnti di scambio del mondo moderno: da centro di traffici mondiali, diventò porto regionale per il rifornimento di materie prime alle sue manifatture ed a quelle della Terraferma e per il transito di merci provenienti da quest'ultime e dirette in Levante.

L'atteggiamento della Serenissima di fronte a questi problemi fu apparentemente accomodante anche se in realtà si basava su considerazioni molto pratiche, su calcoli ben precisi: rifiutò l'offerta di Filippo II⁷ per paura delle rappresaglie che i Turchi avrebbero potuto mettere in atto sui mercati veneziani sparsi in Levante, non appena si fossero accorti che la Serenissima avrebbe operato in Occidente. Per quanto riguarda il commercio tra il

⁷ Il sovrano spagnolo, le aveva concesso il monopolio sui mercati europei per la rivendita delle spezie che fossero arrivate a Lisbona, permettendole quindi di controllare le due vie di afflusso delle preziose merci dell'Estremo Oriente.

Mediterraneo ed il Nord, il pericolo costituito dalla forza di attrazione dei due porti di Genova e Livorno portò Venezia a concedere agli Inglesi libero accesso alle sue isole ed a favorire l'afflusso delle navi di Ponente nella laguna con forti riduzioni dei diritti di ancoraggio, alleggerimenti fiscali, esenzioni doganali ed offrendo un'organizzazione di servizi bancari e commerciali altamente progredita. Questi privilegi non solo rendevano conveniente la risalita dell'Adriatico per il trasporto di merci ingombranti – come piombo, pesce salato, zucchero e certi tipi di legname – e dei carichi con più alto valore unitario – come spezie, materie tintorie, tessuti – ma portavano anche dei vantaggi per il carico di ritorno: molte navi olandesi ed inglesi, infatti, ripartivano dalla laguna con ingenti partite di riso, uva passa ed olio, accanto a specchi, vetri e seta grezza. Tale politica commerciale si rivelò estremamente importante perché Venezia aveva la necessità di conservare e promuovere la propria funzione regionale per soddisfare i bisogni della città stessa e della Terraferma. In particolare, quest'ultima ebbe un ruolo determinante in tale traffico marittimo: "le importazioni infatti dipendevano in larga parte dalla sua capacità di assorbimento e le esportazioni dalla sua offerta di merci richieste dai mercati nordici"⁸.

Se nei trasporti verso l'Ovest la città di San Marco aveva rinunciato a competere con le organizzazioni commerciali ed armatoriali nordiche, nel settore del Levante essa cercò di difendere la propria posizione commerciale⁹ e le comunicazioni marittime, cercando anche nuove e più sicure vie di penetrazione: la creazione del porto di Spalato, per esempio, aprì ai traffici una vantaggiosa via di comunicazione tra la Laguna ed il Bosforo, nuovi mercati per lo smercio di tessili e nuove fonti di approvvigionamento quali pellami, lana greggia e cera. Nonostante gli sforzi, però, le perdite in questo settore furono rilevanti per una serie di cause:

- il tracollo dell'esportazione dei pannilana veneziani;
- la soppressione dei consolati di Aleppo e di Alessandria d'Egitto;
- la perdita di Candia e delle sue ricche produzioni di olio e vino;
- le restrizioni imposte ai mercanti stranieri.

Il traffico con il Levante era riservato esclusivamente alla ristretta cerchia di coloro che godevano della piena cittadinanza veneziana ed un mercante straniero non aveva diritto di far transitare a Venezia le proprie merci provenienti o dirette in quei luoghi: egli doveva

⁸ D. SELLA, "Il declino dell'emporio reatino", op.cit., pag. 116

⁹ Verso i porti regionali dalmati e greci, verso Costantinopoli ed Alessandria, Venezia inviava manufatti propri e della Terraferma e da essi affluivano materie prime e derrate agricole.

cederle a mercanti veneziani che vi operassero e da essi acquistarle. Ancor più rigide erano le restrizioni in materia monetaria: i forestieri che arrivavano a Rialto non erano autorizzati a far uscire le eventuali eccedenze monetarie di cui disponevano al termine delle contrattazioni, ma erano tenuti ad investirle sul posto in mercanzia.

La crisi abbattutasi agli inizi del Seicento sull'emporio realtino ebbe ripercussioni sensibili anche su altri settori del commercio veneziano: venute a mancare alcune delle più importanti correnti di scambio, l'attrattiva dell'emporio, che era dipesa anche dall'eccezionale concentrazione di merci dalle più disparate provenienze e dalla possibilità di svolgere in esso una vastissima gamma di transazioni, risultò estremamente ridotta.

1.2.2 L'industria

Dall'inizio del Seicento Venezia aveva registrato l'indebolimento di tutti i tradizionali punti di forza dell'economia della città: i traffici e le manifatture ad essi legate avevano subito l'erosione della concorrenza straniera, la quale aveva conquistato i mercati, un tempo riserva esclusiva veneziana, con il sistema dei prezzi competitivi.

I nuovi concorrenti nordici praticavano dottrine mercantilistiche, alimentando nuove industrie per garantirsi l'indipendenza dalle importazioni e per espandere le esportazioni ottenendo in questo modo la supremazia economica sui mercati di Levante e dell'Europa mediterranea, attraverso la vendita di prodotti tradizionali – come stoffe, saponi e vetri – a prezzi ridotti. "Il loro sistema consisteva nel rubare le tecnologie, e produrre poi versioni economiche ma simili delle merci tipiche del commercio internazionale, scavalcando l'antico detentore del monopolio commerciale¹⁰". A questo si devono aggiungere anche i drammatici effetti della peste del 1631: la sequenza di carestia e malattia provocò prima disordine finanziario e monetario, poi l'aumento del costo della manodopera e la perdita di competenze artigianali. Le principali manifatture veneziane che fornivano le più importanti contropartite da inviare Oltremare entrarono in crisi: il saponificio, dopo l'imposizione di nuovi dazi sull'olio importato, aveva registrato un rialzo del prezzo del sapone incoraggiandone la produzione all'estero; un ramo importante della tessitura serica veneziana, quella dell'ormesino basso da fondaco – tessuto di scarso pregio destinato principalmente alla Germania – decadde rapidamente; la manifattura dei pannilana e la loro esportazione manifestò una flessione dai picchi raggiunti in precedenza; la cere lavorate

¹⁰ R. TILDEN RAPP, op. cit., pag. 201

non trovavano più sbocchi a causa dei loro elevati costi di produzione; la lavorazione dei pellami entrò in crisi perché, essendo diminuiti gli acquirenti, i mercanti turchi erano scoraggiati dal portare a Venezia le pelli.

I Veneziani protestarono violentemente per la somiglianza superficiale delle nuove mercanzie forestiere e denunciarono casi di contraffazione dei marchi di fabbrica e dei sigilli di qualità di San Marco: le merci veneziane, quindi, non solo vennero colpite dai prezzi bassi, ma le imitazioni scadenti, fatte passare per veneziane, danneggiarono l'alta reputazione della città per la qualità delle sue manifatture. Su questo aspetto, però, lo Stato non scese a compromessi: convinto che tale reputazione avrebbe sconfitto gli attacchi stranieri e permesso di mantenere una posizione di vantaggio, aumentò la sorveglianza ed il rigore dei controlli di qualità, generando però un'ulteriore crescita dei costi e determinando il fallimento dell'industria sul piano competitivo.

L'unica eccezione all'andamento negativo era rappresentata dalla produzione e lavorazione della seta, in cui la specializzazione in tessuti di alto livello qualitativo portò beneficio alle vendite nonostante la dura concorrenza di Francia, Baviera e di altre manifatture italiane. La superiore tecnologia dei filatoi idraulici e la loro diffusione anche in Terraferma legò a doppio filo questo settore trainante dell'economia veneziana. Già da anni alcune imprese vi si erano stabilite per i naturali vantaggi dei luoghi: oltre alla lavorazione dei metalli, più conveniente se situata vicino ai rifornimenti di materia prima, anche la manifattura della seta, come abbiamo detto, iniziò a spostarsi verso l'entroterra perché il vantaggio non risiedeva solo negli inferiori costi dei terreni e del lavoro, ma soprattutto nella maggiore libertà di operare e nella maggiore difficoltà da parte degli organi preposti di effettuare i rigorosi controlli sulla qualità.

La politica commerciale adottata da Venezia negli anni di difficoltà economiche fu di tipo conservativo, con lo scopo di "ricondere la città ai giorni felici della potenza industriale e dell'egemonia sui mercanti, soprattutto attraverso il mantenimento degli alti livelli qualitativi e con l'esclusione dal porto [...] dei prodotti stranieri concorrenziali¹¹". Queste manovre si rivelarono però un fallimento: i costi rimasero troppo alti per permettere alla Serenissima di recuperare il terreno perduto ed i mezzi a sua disposizione per ottenere il ritorno a livelli competitivi erano limitati; tasse elevate, rigide regole sulla qualità imposte dallo Stato e salari più alti ostacolarono questo processo.

¹¹ R. TILDEN RAPP, op. cit., pag. 209

1.2.3 *Gli investimenti in Terraferma*

Protesi verso il mare per secoli, ora i Veneziani, sia per necessità che per scelta, si rivolgevano verso l'interno¹²: il ripiegamento del capitale urbano verso l'agricoltura e verso le imprese produttive in Terraferma era dovuto non solo al peggioramento delle condizioni di scambio, alla perdita di velocità ed all'indebolimento del tasso di profitto degli investimenti mercantili e manifatturieri, ma anche all'aumento dei prezzi dei cereali iniziato attorno al 1520¹³. Alle esigenze strategiche della Repubblica di controllare i rifornimenti alimentari, si aggiunsero le nuove vocazioni agricole di molti patrizi, che desideravano evitare i rischi del mare ed investire i loro capitali in beni immobili ed in terre coltivate. Non solo i nobili, ma tutti i veneziani che possedevano del denaro erano uniti nella gara per ottenere delle terre: vennero infatti ampiamente acquistati e coltivati terreni lungo tutta l'area fertile a oriente del fiume Mincio e dall'estremità meridionale della costa adriatica veneziana attraverso il Padovano, fino al Trevigiano.

Nonostante gli effetti della crisi economica durante i primi decenni del XVII secolo, il settore agricolo – che aveva registrato il punto più basso intorno al 1630, in coincidenza con la peste che falciò tra il 30 ed il 40% della popolazione rurale – si riprese verso il 1645 grazie all'incremento demografico successivo alla calamità ed alle esigenze di rifornimenti alimentari imposti dalla guerra di Candia.

Furono infatti l'espropriazione di beni delle comunità rurali o di enti ecclesiastici, le opere di bonifica di ampie porzioni del territorio e di messa a coltura degli incolti, a richiamare i maggiori apporti di capitale. Grazie ad esse si ebbe un'espansione della superficie coltivata, alla quale vanno aggiunti gli incrementi dovuti alla conversione in arativo di prati, pascoli, boschi e terre marginali. Il prato irriguo, le colture granarie, il vigneto, la gelsicoltura e

¹² Sull'argomento di vedano: G. BORELLI, "Tendenze e problemi dell'economia veneta tra '500 e '700", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 129-138; S. CIRIACONO, "Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)", in A. Tagliaferri (a cura di), *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno, Trieste 23 - 24 ottobre 1980*, A. Giuffrè Editore, Milano 1981, pp. 123-158; S. CIRIACONO, "Le trasformazioni economiche dal 1650 all'unificazione", in C. Fumian e A. Ventura (a cura di), *Storia del Veneto. Dal Seicento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 45-66; O. LOGAN, *Venezia. Cultura e società 1470-1790*, op. cit., pp. 39-41; I. MATTOZZI, "Intraprese produttive in Terraferma" in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 435-478; A. ZANNINI, "L'economia veneta nel Seicento. Oltre il paradigma della crisi generale", op. cit., pp. 477-482

¹³ A seguito della carestia del 1527-28, gran parte del grano destinato alla semina andò distrutto o consumato, inoltre si registrò una grave carenza di manodopera per la mietitura: di conseguenza il prezzo salì da 4 lire a 15 lire e mezzo lo staio e rimase a tali livelli per molti mesi consecutivi.

soprattutto la risicoltura conobbero uno sviluppo significativo e generale grazie alle opere di canalizzazione, che permisero al patriziato di incrementare il valore delle loro estese proprietà fondiarie, traendo vantaggio dai numerosi fiumi del comprensorio e dalle acque di risorgiva.

Tra tutte le colture irrigue, le risaie ebbero uno sviluppo significativo grazie ai maggiori vantaggi di tipo economico: a fronte di superiori costi iniziali rispetto alle altre colture, per la notevole incidenza del costo dell'acqua nel corso del primo anno, presentavano una resa in quantità di prodotto da due a quattro volte maggiore rispetto a quella di grano e mais, richiedendo un impiego limitato di manodopera stabile¹⁴. Tali elevate quantità si coniugavano bene con la crescente domanda internazionale di cereali, con la necessità di soddisfare il fabbisogno della popolazione veneziana e dell'entroterra, nonché con le accresciute esigenze di rifornimenti alimentari imposti dalla guerra in Levante. Il riso, considerato come un succedaneo del grano ed utilizzato per la preparazione del pane nei momenti di penuria, ben presto divenne un piatto popolare. A differenza del frumento, che era legato al fenomeno dell'autoconsumo e ad una legislazione restrittiva, il riso risultava un prodotto fortemente legato al mercato, permettendo consistenti guadagni grazie alle fluttuazioni del prezzo.

Dopo la peste, un'altra coltivazione che prese piede e che per importanza va affiancata a quella del granoturco è la vitivinicoltura: il vino non conobbe lungo il secolo flessioni nei livelli di consumo ed anzi la curva dei prezzi mostrò una sostenuta tendenza al rialzo, particolarmente marcata nel primo quarto di secolo. La viticoltura ed il sistema colturale ad essa legato – la “piantata”, cioè piante disposte in filari – erano funzionali ai rapporti di produzione, infatti in quel periodo prevalse sempre più l'affitto con pagamento del canone in natura, provocando un accumulo di grano e vino nel granaio o nella cantina del padrone. Come integrazione del reddito contadino crebbe d'importanza la gelsobachicoltura: le foglie di gelso ed i bachi da seta rappresentavano infatti un elemento fondamentale per la produzione di seta greggia.

L'aspetto più innovativo, portato dai mutamenti nell'economia veneziana nella sua fase depressiva, fu l'investimento di capitali in imprese produttive in Terraferma: pur risentendo degli effetti della crisi, si sviluppò un patrimonio di risorse tecniche, di aziende manifatturiere, di competenze gestionali e mercantili attinenti alla produzione e

¹⁴ La forza lavoro addizionale veniva destinata solo alle operazioni stagionali di mondata, mietitura e trebbiatura.

commercializzazione nel settore serico ed in quello cartario. In particolare, venne introdotta nell'arte della seta una tecnologia superiore, i filatoi idraulici alla bolognese che permettevano un processo produttivo meccanizzato per torcere la seta grezza, in modo da ottenere rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti: per le loro qualità erano adatti a comporre l'ordito dei tessuti di gran pregio come i drappi ed i rasi veneziani. Un mulino ad acqua aveva bisogno di un numero minimo di lavoratori addetti alle varie funzioni interne, inoltre era necessario il lavoro delle donne (da 12 a 54) per doppiare i fili. Avviare una nuova attività richiedeva un esborso consistente per la costruzione dell'edificio, del mulino, dei meccanismi del filatoio, per far arrivare le maestranze esperte nella lavorazione e per procurare la seta grezza di buona qualità ed in quantità adeguata. Quindi, il successo duraturo dipendeva dalla capacità di organizzare e gestire il processo di produzione e di saper modificare le abitudini dei mercanti offrendo orsogli¹⁵ ad un prezzo più conveniente e qualità non inferiore a quelli esteri ed a quelli provenienti dai territori emiliani.

Il potere politico cercò di incoraggiare gli investimenti in tali attività con molteplici agevolazioni: venne concessa ai mercanti la licenza di fabbricare mulini da orsogli utilizzando liberamente l'acqua ed il legname necessario, di disporre di terreni e costruzioni ad affitti convenienti, di avvalersi indifferentemente di filatori sudditi o veneziani o forestieri, assicurando ai lavoratori immigrati privilegi ed esenzioni da fazioni; inoltre, vennero garantite deroghe daziarie per facilitare lo smercio dei filati grezzi.

Verso la metà del Seicento il decollo del settore poteva dirsi compiuto: le importazioni da Bologna erano notevolmente ridotte e la concorrenza aveva reso più difficile il rifornimento di seta grezza tanto che, nelle cattive annate, c'era il pericolo che la scarsità di materia prima provocasse l'inattività degli impianti. La filatura meccanica quindi creò un fitto intreccio di scambi di merci e persone, una rete di interessi e di solidarietà tra le province venete e tra esse e la Dominante.

Per quanto riguarda il settore cartario, l'interesse di capitali veneziani si era già manifestato nei due decenni prima della peste – con la formazione della "compagnia della carta" da parte di un gruppo di patrizi – con investimenti soprattutto nel Padovano e nel Trevigiano, in particolare a Ceneda nel Vittorinese: l'intento era quello di stimolarne la produzione, in vista dei profitti da ricavare con il suo commercio. L'epidemia aveva bloccato gli

¹⁵ Filato chiamato anche organzino, usato per gli orditi delle stoffe di seta.

investimenti e l'attività produttiva, che però ripresero nella seconda parte del secolo e contribuirono a rendere meno grave la depressione dei settori dell'esportazione della carta e quello dell'attività editoriale.

Il ruolo degli investimenti veneziani nelle attività produttive in Terraferma fu molto importante, infatti la filatura alla bolognese, la produzione cartaria, le estrazioni minerarie ed il commercio del legname avevano in comune il carattere di imprese che assorbivano capitali di grande entità ed influenzavano direttamente il commercio ad ampio raggio ed alcune attività indotte veneziane. Era richiesto un capitale fisso rappresentato da infrastrutture, edifici, macchine utensili, il cui costo incideva in misura rilevante nell'organizzazione dell'attività produttiva. Il capitale circolante necessario per l'approvvigionamento delle materie prime e per il pagamento dei costi del lavoro era anch'esso notevole ed era necessario avere una riserva di ricchezza per far fronte alla lunghezza della rotazione dei capitali circolanti. Il proprietario non poteva perciò considerare l'investimento immobiliare come un semplice cespite che produceva rendita fissa, ma doveva intervenire ancora con propri capitali se voleva preservare ed aumentare la redditività dell'investimento: l'entità delle spese d'impianto e l'elevata rischiosità degli investimenti, infatti, non erano alla portata delle maestranze, le quali potevano assumere il carico della sola gestione della fase produttiva.

Il progressivo e notevole investimento di capitali in Terraferma, quindi, rappresentò per i patrizi veneziani un efficace compenso per rimediare ai diminuiti guadagni nel commercio, che alternava periodi di ristagno con altri di rapide e vigorose riprese. Investirono gran parte del loro capitale in proprietà rurali ed attività manifatturiere, sostenendo notevoli spese per il miglioramento delle aziende fondiarie e per la bonifica di vasti territori malsani ed acquitrinosi, che trasformarono in campi coltivabili ed abitabili: questi investimenti, pertanto, non furono solo un mezzo per aumentare e consolidare il patrimonio familiare, bensì la dimostrazione della capacità di amministrare le proprietà e di incrementare il reddito.

1.2.4 La società

Nel XVII secolo la fama della saggezza politica veneziana sopravviveva ancora: fin dal Medioevo Venezia appariva come un esempio insolito ed atipico di entità effettivamente indipendente. Tale condizione non la tenne isolata dal contesto della storia e della politica

europea ma, al contrario, le permise di costruire una fitta rete di contatti di carattere commerciale e diplomatico nell'area mediterranea.

Questo sottile equilibrio tra indipendenza ed interrelazioni e la capacità di governare il suo territorio mantenendo sostanzialmente immutate le istituzioni sviluppatesi nel tempo, rappresentano dei paradossi nella sua storia: era infatti riuscita a rimanere libera dalla dominazione straniera e dalla Chiesa, sostenendo allo stesso tempo di dare libertà ai suoi sudditi da una modalità di governo arbitraria.

La sua costituzione, capace di resistere al tempo ed alla decadenza, venne presa a modello da altri Stati in periodi di insicurezza, crisi e sperimentazioni politiche. Era vista come un esempio di costituzione mista, in grado di fondere nel suo governo tre elementi ideali: "il Doge rappresentava l'elemento monarchico dell'Uno, il Maggior Consiglio, assemblea di tutti i nobili, l'elemento democratico dei Molti ed infine il Senato, il Collegio ed il Consiglio dei Dieci l'elemento aristocratico dei Pochi"¹⁶. L'organizzazione statale¹⁷ poteva essere vista come una piramide, la cui base era costituita dal Maggior Consiglio ed il vertice rappresentato dal Doge: il potere politico quindi risiedeva nella mani della classe nobiliare.

Il Maggior Consiglio era il corpo sovrano, composto da tutti i patrizi adulti e le sue funzioni consistevano nell'elezione dei diversi magistrati, nella scelta dei membri dei consigli responsabili del funzionamento quotidiano della Repubblica e nella ratifica delle leggi di particolare importanza. La presenza in questo organo divenne un diritto ereditario, infatti spettava solo ai discendenti di coloro che ne facevano parte al tempo della grande "serrata"¹⁸ del 1296-97 e di quelli che vi erano stati ammessi in seguito ai nobilitamenti avvenuti nel 1381; dopo questa data, salvo alcuni casi eccezionali di singoli individui che

¹⁶ B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, op. cit., pag. 11

¹⁷ Sull'argomento si vedano: A. BELLAVITIS, "Ars mechanica e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo", in M. Arnoux, P. Monnet (sous la direction de), *Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650*, Ecole Française de Rome, Rome 2004, pp. 161-179; S. GASPARINI, "Venezia e il suo ordinamento giuridico. Un'esperienza singolare", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 31-48; O. LOGAN, op. cit., pp. 43-58; B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, op. cit., pp. 9-32; G. TREBBI, "La società veneziana", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 129-214; A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 1993

¹⁸ La serrata ebbe notevoli ripercussioni sul piano politico, sociale ed istituzionale: da quel momento infatti la caratteristica che definiva lo status nobiliare non era più la rilevanza sociale ed economica o lo stile di vita, bensì l'appartenenza al Maggior Consiglio.

avevano particolarmente meritato la gratitudine della Repubblica, la classe politica veneziana rimase chiusa fino al 1646 quando, sotto la pressione della guerra di Candia, vennero iscritte al patriziato nuove famiglie in cambio del pagamento di centomila ducati. L'appartenenza al Maggior Consiglio era titolo indispensabile per accedere alla magistrature cittadine, al governo dei territori sudditi ed alle cariche diplomatiche all'estero: solo i nobili iscritti nel "Libro d'Oro" possedevano il diritto di voto nei comitati esecutivi e nei consigli di Stato, solo ad essi erano riservati i *magistrati* – cioè l'esercizio di cariche che richiedevano una certa responsabilità – sia negli organi collegiali, sia nelle cariche individuali. All'interno di tali uffici esisteva una gerarchia, infatti le posizioni più elevate richiedevano il mantenimento di uno status più che onorevole e comportavano spese considerevoli per i loro detentori, i quali dovevano possedere non solo una cospicua ricchezza ma anche una certa dose di talento.

In realtà la nobiltà era uno status puramente legale, esistevano degli squilibri profondi nella distribuzione delle risorse all'interno del patriziato che accentuavano la distanza tra i ricchissimi e le fila sempre più fitte di nobili poveri: alcuni tra questi ultimi percepivano delle rendite inadeguate rispetto al tenore di vita richiesto ai membri dell'aristocrazia, perciò erano costretti a contenere le spese di rappresentanza rischiando di risultare avari; altri invece erano ridotti a raccomandarsi ai predicatori per mendicare aiuti per sé e per la loro casata.

Da questa ristretta casta dominante provenivano anche i governatori che ricoprivano le posizioni-chiave nelle principali città dei domini veneziani, come le cariche di Podestà, Capitano e Camerlengo in Terraferma. Il primo era una figura di carattere amministrativo, un giudice supremo sia in campo civile che penale, che condivideva con il Capitano – responsabile di truppe e fortificazioni – il controllo sulle entrate della città; il Camerlengo invece doveva rispondere ad entrambi i funzionari.

Si deve tuttavia sottolineare che Venezia non disponeva di un apparato burocratico sufficientemente vasto da permettere un accentramento ed una maggiore penetrazione negli organismi politici locali: le cariche venivano ricoperte per un periodo di tempo limitato, ovvero raramente più di 18-24 mesi, e ciò non permetteva di comprendere le complessità della politica e dei problemi locali.

Nella scala sociale dopo i nobili venivano i cittadini, che si dividevano in due classi: i cittadini originari ed i cittadini *de intus* o *de intus et extra*. A Venezia tale attributo non

qualificava tutti coloro che avevano domicilio nella città o che vi erano nati, ma una fascia privilegiata di soggetti che avevano importanza sociale, politica ed economica. I primi dovevano essere legittimi discendenti di due generazioni di cittadini veneziani e possedere lo status onorevole, cioè né essi né i loro padri potevano aver esercitato una professione meccanica – artigiani, bottegai e commercianti al minuto. La cittadinanza per privilegio, invece, veniva conferita dalla Signoria in base a particolari qualifiche di residenza o matrimonio ed attribuiva una serie di diritti: quella *de intus et extra* veniva concessa ai ricchi mercanti forestieri residenti a Venezia da almeno venticinque anni, in modo da abilitarli a navigare e negoziare con tutti i diritti dei veneziani nei tradizionali scali del commercio veneto; quella *de intus* veniva accordata dopo quindici anni di residenza, riducibili a otto per chi avesse sposato una veneziana, per l'esercizio di attività economiche meno rilevanti o per occupare modesti uffici pubblici. "In sostanza gli aspiranti alla cittadinanza originaria richiedevano di veder sancita pubblicamente la propria condizione sociale, che era determinata anche dalla condizione in cui avevano vissuto il padre e l'avo, mentre i cittadini per privilegio erano gli stranieri ai quali la Serenissima concedeva uno stato giuridico particolare come premio per la loro fedeltà¹⁹".

Tradizionalmente la cittadinanza originaria veniva riconosciuta a chi era nato a Venezia e poteva vantare origini veneziane, ma con il tempo essa era diventata il simbolo di uno status sociale particolarmente elevato: si pretendeva che gli originari fossero nati da matrimoni celebrati nel rispetto di tutte le formalità, ci si aspettava che fossero in grado di rappresentare dignitosamente la Serenissima nei domini di Terraferma, che facessero studiare ai loro figli la cultura classica perché potessero poi presentarsi come candidati alla cancelleria e si chiedeva loro di provare la cittadinanza davanti alle più autorevoli e temute magistrature. Tra il 1559 ed il 1569 si diede ordine e completezza a tali prove: secondo la legge del 3 luglio 1569 l'aspirante doveva presentare una scrittura con cui supplicava di essere ammesso all'ordine dei cittadini originari, specificando l'intenzione di accedere agli uffici ed alle prerogative ad essi riservati. Gli Avogadori accoglievano la domanda, procedevano con l'interrogazione dei testimoni presentati dal supplicante, se necessario ne convocavano altri ed infine passavano alla votazione. La legge si limitava a prescrivere l'obbligo di provare la civiltà originaria e la nascita legittima, senza però specificare i documenti e le procedure necessarie. Dopo la legge del 17 agosto 1622, si diffuse la pratica

¹⁹ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pag. 62

di allegare alla supplica copia degli atti canonici che certificavano la nascita legittima in città dell'aspirante cittadino. Non mancarono, da parte di chi era disposto a tutto pur di ottenere il titolo, i tentativi di procurarsi falsi certificati di battesimo o una testimonianza che permettesse di sottrarsi dal presentare tale documento: erano frequenti le dichiarazioni di sacerdoti o sagrestani che attestavano la perdita o il danneggiamento di libri canonici, perciò la nascita in città rimaneva comprovabile solo dalla parola dei testimoni.

Un'eccezione era rappresentata dalla possibilità, concessa ai figli illegittimi dei nobili abili al Maggior Consiglio, di ottenere la cittadinanza originaria per antica consuetudine: non tutti però erano frutto di relazioni pre-matrimoniali o adulterine, alcuni erano nati da matrimoni legali ma viziati dalla dimenticanza paterna di registrare la nascita presso l'Avogaria di Comun, altri invece erano nati da matrimoni tra nobili veneziani e donne di basso ceto che inibivano ai figli il diritto di ereditare lo stato giuridico del padre.

Alla fine del XVI secolo, proprio in questa materia, vennero fissati alcuni punti: per poter tramandare la condizione sociale, un nobile doveva sposare una donna che non fosse nata da padre ed avo che avessero esercitato le arti meccaniche e manuali, che non fosse stata condannata per reati infamanti e non fosse disonesta. Se per un nobile il matrimonio con una plebea pregiudicava la trasmissione alla discendenza del carattere aristocratico, per un cittadino originario l'unione legittima con una donna del popolo non influenzava lo stato giuridico dei figli.

Abbiamo visto in precedenza che nel corso del XVI e XVII secolo gli interessi economici degli strati abbienti della popolazione veneziana si rivolsero verso investimenti alternativi rispetto a quelli emporiali ed in particolare verso il mercato della terra e nel settore manifatturiero. In una città come Venezia, in cui la tradizione dei traffici era alla base delle ricchezze patrizie, l'origine mercantile non rappresentava però un'ombra disonorevole per le casate cittadine, purché il commercio fosse esercitato su larga scala: agli aspiranti cittadini originari veniva infatti richiesto di provare la loro onorevolezza, cioè l'astensione dal praticare lavori manuali ed il commercio al minuto. Per appurare la posizione dei supplicanti rispetto a tale requisito, ai testimoni venivano poste alcune domande tipiche, come ad esempio se il richiedente, il padre, o l'avo operasse o avesse operato al minuto o all'ingrosso, l'atteggiamento effettivo in bottega, nonché il suo abbigliamento per comprendere la sua vera funzione lavorativa: "portare la «traversa» era [...] il contrario di vestire «manega a comedo», cioè portare la lunga veste nera che distingueva [...] coloro

che esercitavano le professioni «onorevoli», «civili», dagli «artefici» e dal popolo in genere, e che accomunava nobili e cittadini nella stessa uniforme²⁰. La valutazione era affidata interamente all'arbitrio dei magistrati, che non disponevano di una codificazione rigorosa della casistica e di conseguenza, di fronte a molti casi simili, gli Avogadori assumevano decisioni diverse: nei giudizi, quindi, aveva un'importanza fondamentale la sicurezza dimostrata dai testimoni nello smentire la pratica manuale della mercatura.

Ai cittadini originari erano però eccezionalmente concesse tre professioni che implicavano tale esercizio e rappresentavano le arti più prestigiose: il *padron di fornase* a Murano e proprietario di un negozio di vetri nell'isola, il *varoter* – cioè il pellicciaio – perché si trattava di una forma di artigianato di alto livello con merce preziosa utilizzata per vesti particolari indossate dai patrizi, e gli *oresi* cioè gli orafi ed i gioiellieri.

Accanto all'onorevolezza della professione commerciale, dei traffici, della potenza economica del mercante e della sua capacità finanziaria, si fece strada nella mentalità delle classi agiate il modello comportamentale del *rentier*, o gentiluomo, che viveva di rendita, di possedimenti terrieri, di tutte le entrate reali ed accessorie, e divideva il suo tempo tra la vita in città e lo svago in villa: questo stile di vita doveva essere mantenuto a tutti i costi, anche con una condotta austera e virtuosa.

"Se la prova di cittadinanza all'Avogaria altro non era che una legittimazione giuridica della condizione sociale dell'individuo all'interno della collettività, ogni particolare che concorresse a testimoniare la riconoscibilità di tale condizione era elemento favorevole per l'esito della pratica²¹".

I cittadini non avevano diritto di voto nei comitati e nei Consigli di Stato ma potevano svolgere un ruolo importante negli uffici burocratici permanenti: quelli originari detenevano il monopolio della Cancelleria Ducale, la più alta carica dell'amministrazione statale, quindi coprivano i ruoli di Segretari del Senato e del Consiglio dei Dieci nonché di Cancelliere Inferiore e di Gran Cancelliere. In particolare quest'ultima era una posizione estremamente onorifica perché permetteva di partecipare a tutti i Consigli di Stato, di avere un posto in tutte le funzioni pubbliche e di custodire tutti i documenti del governo, compresi i trattati. Inoltre, ricoprivano spesso posizioni elevate nelle forze armate,

²⁰ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pag. 71

²¹ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pag. 81

venivano impiegati per le relazioni diplomatiche – anche se non beneficiavano degli onori normalmente riservati agli ambasciatori – e nelle cariche ufficiali delle Scuole Grandi, le confraternite religiose laiche.

Si creò così, all'interno del gruppo dei *cives*, una distinzione tra quei cittadini originari che continuarono ad esercitare attività mercantili e produttive, o la carriera di notaio, medico, avvocato straordinario e quelli che si orientarono verso la burocrazia, anche se non abbandonarono del tutto le loro precedenti occupazioni.

Oltre alla nobiltà ed ai cittadini si devono considerare i popolani che comprendevano non solo la plebe ma anche elementi sociologicamente attribuibili al ceto medio: è proprio all'interno dell'attività mercantile, sul labile confine che divideva il grande commercio da quello al dettaglio, che correva la frattura tra chi era considerato *mechanicus* e chi non lo era. Secondo i calcoli del Beltrami, nel Seicento la percentuale di popolani – che comprendevano artigiani, bottegai e loro familiari, servitori e *massere* – oscillava intorno al 90% sul totale della popolazione²². Le loro attività erano le più varie, infatti il numero di arti regolarmente censite superò sempre il centinaio: le attività che assicuravano il più largo impiego "risultavano essere le industrie tessili, quelle dell'abbigliamento, il commercio di generi alimentari, i servizi connessi all'ospitalità e alla cura delle persone ed infine le industrie del legno e dell'armamento²³". A queste si devono aggiungere gli addetti alla lavorazione dei metalli e del cuoio, i soggetti occupati nelle imprese cartiere e della stampa, delle costruzioni e delle lavorazioni artistiche, seppur questi settori ne impiegassero percentuali minori. Le botteghe rappresentavano nell'economia cittadina ed artigianale i centri più interessanti della vita economica, perché erano i luoghi in cui si svolgeva la maggior parte del lavoro diretto alla trasformazione delle materie prime, alla loro successiva manipolazione ed infine allo smercio. Nel XVII secolo, infatti, il mercato cittadino registrò un incremento nei commerci inerenti all'approvvigionamento delle derrate alimentari, la formazione di un cospicuo numero di piccole botteghe ed il conseguente impiego di persone addette, nonché il sorgere di centri di vendita periferici a vantaggio dei ceti popolari.

Pur avendo poca parte nel governo delle città maggiori, l'elemento caratterizzante il popolo veneziano era rappresentato dalla peculiare relazione con lo Stato marciano, il quale

²² D. BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, CEDAM, Padova 1954, pag. 72

²³ D. BELTRAMI, op. cit. pag. 209

mantenne vivo l'indispensabile dialogo per conservare la quiete pubblica e la pace sociale. Per ottenere ciò, il governo doveva esercitare la propria egemonia coinvolgendolo nella partecipazione alla vita istituzionale in occasione delle solenni processioni e delle maggiori festività e, nella vita quotidiana, attraverso il benevolo esame delle suppliche.

Un ruolo importante per il mantenimento della quiete sociale era giocato anche dai rapporti tra popolani e nobili: questi ultimi erano i principali clienti di vari servizi ed attività artigianali, spesso erano i padroni di casa e, insieme ai cittadini, i loro datori di lavoro.

Il ceto popolare, tuttavia, era presente anche nell'apparato burocratico, seppure con mansioni subalterne: l'aspirazione ad un impiego pubblico non era giustificata solo dalla redditività della carica, quanto piuttosto dal desiderio di sicurezza economica e prestigio sociale che variava in base all'incarico espletato. Per esempio "i fanti degli esecutori avevano a che fare quotidianamente con bravi, barcaioli e prostitute; i diciotto soprastanti alla sanità sorvegliavano [...] la qualità dei cibi messi in commercio da «beccheri, pescadori, luganegheri, fruttaroli et altri»; mentre i circa quaranta «comandadori» o banditori eletti dal Doge erano deputati a varie magistrature e partecipavano alle grandi processioni ducali²⁴". Anche nella Zecca e nell'Arsenale, in cui confluivano per volontà dello Stato diverse attività artigianali, era possibile trovare uffici burocratici minori: cariche come ammiraglio dell'Arsenale, protti dell'Arsenale, *portonieri* e *guardiani* erano tra le più prestigiose a cui potesse aspirare un popolano.

Certamente una delle preoccupazioni più grandi del governo veneziano fu quella di controllare l'associazionismo di mestiere. L'inquadramento delle arti avvenne attraverso l'istituzione di appositi uffici, o magistrature, incaricati di approvare gli statuti – che rappresentavano l'ordinamento interno – i capitolari – ovvero le fonti del diritto corporativo – e di sovrintendere ai corpi di mestiere: si costituì un complesso sistema normativo, che andò ad integrare e formalizzare la consuetudine sulla quale si poggiavano i rapporti giuridici nella sfera del lavoro artigiano e tra questo e gli organi dello Stato. Il controllo riguardava sia la qualità dei prodotti ed il rispetto delle norme relative ai metodi di lavoro, sia i comportamenti di mercato – quali prezzi, pesi, misure – sia la vita interna delle associazioni, attraverso l'esercizio dell'attività giurisdizionale sulle controversie tra gli iscritti. In particolare, tra le norme più ricorrenti, si trovavano l'obbligo del riposo festivo, la fissazione di quote massime di produzione, i rapporti tra mastri, lavoranti ed

²⁴ G. TREBBI, "La società veneziana", op. cit., pag. 188

apprendisti: poiché la condizione lavorativa di questi ultimi era particolarmente debole ed esposta, era stata fissata "l'età minima per l'assunzione (dodici anni), l'obbligo di registrazione del contratto, il tempo di permanenza nella categoria (dai cinque a sette anni) prima del passaggio a quella superiore, il requisito della giusta causa per il licenziamento²⁵". Secondo gli statuti, inoltre, i forestieri non potevano esercitare alcun mestiere se prima non si fossero iscritti all'arte, pagando un determinato importo come *benintrada*; alcuni mestieri furono addirittura interdetti a tali soggetti, come nel caso dell'arte annonaria, dei servizi pubblici e dei mestieri che richiedevano solamente forza-lavoro a bassa qualificazione professionale. Questo avvenne non per scoraggiare l'affluenza di lavoratori immigrati nelle arti cittadine, quanto per assicurare la massima occupazione alla manodopera locale non qualificata e per stabilire delle gerarchie.

Molto importante era anche il principio della concorrenza di qualità in contrapposizione a quella di prezzo: venne fissata una "molteplicità di norme per definire il quadro di un sistema regolato in tutte le sue fasi e i suoi aspetti, con garanzie reciproche per gli artigiani-produttori e i cittadini-consumatori. Si andava da semplici disposizioni di polizia di mercato a più complesse regolamentazioni di procedimenti lavorativi e di caratteristiche merceologiche sia di materie prime che di prodotti finiti²⁶".

Non tutti coloro che giungevano a Venezia per farvi fortuna riuscivano però ad inserirsi pienamente nella vita della società, sia perché coloro che volevano esercitare la professione di mercante o artigiano dovevano necessariamente sostenere delle prove di ingresso – anche se si trattava di ostacoli non insormontabili – sia perché molte volte gli stessi immigrati erano resistenti all'integrazione: spesso, anziché trasformarsi in veneziani, preferivano arricchirsi con i traffici nella Serenissima e poi allontanarsi per godere altrove di quanto accumulato.

Vi era poi "un colorito ambiente di irregolari, vagabondi, bravi e prostitute, che nella società veneziana cercavano di inserirsi a modo loro, ma venivano respinti ed emarginati dagli ambienti più rispettabili²⁷". Sicuramente la loro estrazione popolare ne segnava il destino: anche se esistevano dei banditi di condizione sociale elevata, si riteneva che un livello sociale molto basso e degradato fosse sinonimo di mendicizia e prassi delittuosa. La

²⁵ M. COSTANTINI, "Le corporazioni di mestiere", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pag. 126

²⁶ M. COSTANTINI, op. cit., pag. 127

²⁷ G. TREBBI, "La società veneziana", op. cit., pag. 194

Repubblica adottò delle misure energiche, dalle taglie in denaro all'inasprimento delle pene, per ristabilire l'ordine pubblico ed istituì una rete assistenziale che si occupava non solo dei mendicanti, dei malati e degli orfani, ma anche delle prostitute e dei poveri, appoggiandosi alle istituzioni già esistenti come le Scuole grandi e piccole. Le prime, conosciute anche come Scuole dei Battuti perché i loro membri praticavano la flagellazione durante le cerimonie religiose, erano sei: Santa Maria della Carità, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Misericordia, San Marco, San Rocco e San Teodoro. Le associazioni minori, dette Scuole piccole, erano invece un centinaio anche se agli inizi del XVIII secolo si contavano circa 357 istituti religiosi tra Scuole, Suffragi, Sovegni e Confraternite.

Sin dal Medioevo il termine Scuola venne usato a Venezia per indicare diverse forme di associazioni religiose tra laici: nel tempo divennero, oltre che confraternite di devozione, anche istituti di beneficenza, proprio perché in questo modo non solo si cercava la salvezza dell'anima ma si esprimevano i valori di fratellanza e di mutuo soccorso, che rappresentavano i caratteri essenziali di queste istituzioni.

A causa del forte afflusso di bisognosi provenienti dalla Terraferma, specie in occasione di grandi carestie, si rese necessaria l'introduzione di leggi che istituissero delle misure drastiche per liberare le strade ed un meccanismo in grado di distinguere i poveri meritevoli da quelli immeritevoli, stabilendo così un ordine prioritario nella distribuzione dei fondi. Tutti i piani assistenziali distinguevano i poveri fisicamente inabili, da quelli sani ma privi di lavoro e da quelle persone fisicamente abili ma incapaci, per nascita ed educazione, di eseguire lavori manuali. Il maggior numero possibile di abitanti della città doveva diventare autosufficiente e non aver bisogno di assistenza; bisognava dare possibilità di lavoro ai sani e costringerli ad accettarle sotto pena di espulsione o di punizioni corporali; era necessario addestrare al lavoro i mendicanti-bambini, cosicché appena possibile potessero essere assorbiti dal sistema economico. Era doveroso "soccorrere i poveri vergognosi e gli impotenti – anziani, storpi, invalidi e persone di buona nascita – attraverso il ricovero negli ospedali, la distribuzione regolare di elemosine nelle case, o, in caso estremo, concedendo licenze per l'accattonaggio²⁸". Gli impotenti che avessero avuto casa dovevano ripararvisi e chiedere aiuto al parroco ed in nessun caso era consentito loro di vagare per la città, chiedendo per conto proprio l'elemosina; il povero

²⁸ B. PULLAN, op. cit., pag. 260

impotente e privo di abitazione invece doveva essere ricoverato in ospedali o altri luoghi adatti. "Quanto agli abili, i mendicanti che fossero stati davvero robusti e turbolenti sarebbero stati imbarcati sulle galere²⁹" oppure impiegati come apprendisti in qualche Arte in modo da insegnar loro un mestiere. Poiché ogni povero ricadeva sotto la responsabilità del suo luogo natio, i mendicanti forestieri venivano rimandati ai loro luoghi di origine, con l'ordine di non permettere loro di ritornare a Venezia.

All'inizio del XVI secolo intervennero degli importanti cambiamenti nella struttura delle Scuole: da "associazioni di ricchi cittadini, che elargivano elemosine ai derelitti, divennero delle strutture organizzate per il cui tramite veniva dispensata la maggior parte degli aiuti³⁰". Infatti, i confratelli che fino ad allora avevano uguale condizione ed erano sottoposti ai medesimi doveri, vennero suddivisi in due gruppi a seconda della condizione economica: la classe agiata passava una porzione limitata della propria ricchezza alle classi meno abbienti e lo faceva in nome della fratellanza. In realtà, sotto le spoglie di fratello si nascondeva una netta divisione di compiti e ruoli.

All'interno delle Scuole erano perciò rappresentati, anche se in misura diversa, molti settori della società veneziana e ciò contribuiva a bilanciare l'esclusione dei cittadini dal potere politico, conferendo loro un senso di partecipazione alla vita dello Stato, offrendo dignità e onori ed insieme dirottandone le latenti ambizioni politiche.

Tra Sei e Settecento la società veneziana si presentava quindi come una realtà complessa, con differenti caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali. Il tradizionale canale di arricchimento e di ascesa delle fasce più deboli del patriziato era sfumato con la crisi dei traffici e le divisioni interne alla nobiltà si fecero più rigide e marcate; inoltre, la riconversione degli investimenti innescò all'interno di tale classe un fenomeno di concentrazione delle ricchezze, provocando la proliferazione dei nobili poveri. Questi fenomeni, insieme alla chiusura del ceto, portarono a minacciare la stabilità degli ordinamenti a causa della riduzione di consistenza della classe politica al di sotto dei livelli necessari per il perfetto funzionamento della macchina governativa.

I cittadini erano un gruppo non molto più numeroso dello stesso patriziato ma ebbero nel corso del XVII secolo uno sviluppo degno di nota: alcuni tra i più ricchi si affrettarono nel procurarsi l'aggregazione alla nobiltà veneta ed il diritto di accedere al Maggior Consiglio mediante l'esborso di una consistente somma di denaro. Per quanto riguarda invece i

²⁹ B. PULLAN, op. cit, pag. 272

³⁰ B. PULLAN, op. cit., pag. 74

gruppi marginali della società, la Serenissima approvò una serie di leggi, prodotte di un'epoca di mutamenti ed incertezze, dirette ad eliminare la mendicizia, a vantaggio dell'ordine e della salute pubblici.

2. IL NOTAIO VENEZIANO NEL XVII SECOLO

2.1 Evoluzione storica del concetto di notaio

Il notariato moderno trae le sue origini¹ dal corrispondente istituto medievale, una formazione originale sconosciuta all'antichità, sorta in Italia e da qui diffusasi nella Francia meridionale, in Svizzera, in Germania, in Boemia, in Polonia, in Ungheria: il *notarius* dell'età imperiale romana infatti aveva in comune con il *notarius* medievale solamente il nome e, se proprio si dovesse trovare un precedente romano, questo va ricercato nel *tabellio*.

Può essere utile ripercorrere brevemente le tappe del lungo e travagliato percorso di evoluzione dell'istituzione, la cui partecipazione a tutti gli aspetti della vita del suo tempo, ne fa un protagonista di assoluto rilievo che esercita una funzione pubblica, di mediazione, interpretazione della volontà delle parti ed dell'incorporazione di quest'ultima in un documento munito di pubblica fede. "Il notaio [...] rilegge, volgarizza e spiega fuori di scuola, piazza, nel mondo di chi vende e di chi compera, di chi lavora sull'altrui per vivere e di chi vive e s'arricchisce del lavoro altrui, e cioè nel mondo reale, scarso di cultura e di ideali, spesso non bello ma vivo. Così il notaio [...] conduce man mano fra questa gente [...] le forme e le norme del diritto romano, come il maestro celebre le riporta nella sfera più alta di chi studia²".

La figura del notaio è stata quindi sempre presente nell'attività giurisdizionale, politica, di governo ed amministrativa, ricoprendo il ruolo di guida nella vita sociale e favorendo un significativo progresso civile ed economico nella comunità. La sua sopravvivenza nei secoli è pertanto dovuta, oltre che all'oggettiva necessità della sua funzione, anche alla saggezza ed alla sua capacità di adattamento alle nuove realtà.

¹ Sull'argomento si vedano: M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Consiglio Nazionale del notariato, Roma 1975, pp. 5-204; G. CENCETTI, "Dal Tabellione Romano al Notaio Medievale", in G. Sancassani, M. Carrara, L. Magagnato (a cura di), *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvechio*, Collegio notarile di Verona, Verona 1966, pp. XIX-XXIX; A. PETRUCCI, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958, pp. 3-14; M. G. di RENZO VILLATA, "Per la storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale", in M. Schmoeckel, W. Schubert, *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, Nomos, Baden-Baden 2009, pp. 15-64; G. TAMBA, I notai dall'impero romano al XVIII secolo, in M. Malatesta (a cura di), *Atlante delle professioni*, Bononia University Press, Bologna 2009, pp. 95-100

² U. NICOLINI, "Per una storia del notariato italiano", in G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del notariato, Roma 1970, pag. XV

2.1.1 Ipotesi sull'origine del notariato italiano

Le ipotesi sull'origine del notariato italiano possono essere sintetizzate in tre gruppi³:

- ipotesi di coloro che fanno discendere i notai più o meno direttamente dai *tabelliones* romani;
- ipotesi di chi invece colloca la nascita del notariato nel territorio longobardo;
- ipotesi di chi sostiene che il notariato pubblico sia nato in Italia per effetto della conquista e della legislazione franca.

Il *notarius* romano era in origine una persona pratica dell'uso delle *notae* tachigrafiche, uno stenografo, per lo più uno schiavo che, al servizio dei privati – in genere avvocati, uomini politici, uomini d'affari o persone esercitanti attività pubblica – prendeva nota dei discorsi o stendeva sotto dettatura le prime versioni delle arringhe e delle opere. Successivamente i *notarii* divennero dei funzionari statali formando un corpo al servizio dei tribunali, ove si dedicavano alla registrazione di testimonianze, domande degli inquisitori e risposte degli interrogati.

Ben presto raggiunsero alti gradi nella gerarchia dei funzionari, entrando sia nell'amministrazione imperiale – non solo come redattori degli atti del concistoro o come inviati di fiducia dell'imperatore, ma anche ricoprendo incarichi negli uffici delle amministrazioni centrali e provinciali – sia in quella ecclesiastica – andando a costituire il nucleo fondamentale della Cancelleria pontificia – ma pur sempre rimanendo estranei alla funzione principale del notaio di redigere contratti.

Nel mondo romano la negoziazione giuridica aveva carattere orale, infatti molti contratti di trasferimento della proprietà si realizzavano attraverso un complesso rito verbale: nel momento in cui si rese necessaria una prova dei rapporti e dei negozi giuridici diversa da quella testimoniale, nacque anche l'esigenza di un documento che convalidasse il negozio in esso attestato, sia pure con il solo scopo di aiutare la memoria delle parti e dei testimoni. Il documento privato non ottenne mai il riconoscimento di autenticità che era invece attribuito al documento pubblico: affinché fosse munito di pubblica fede, e avesse quindi validità giuridica, aveva bisogno della cosiddetta *insinuatio*, cioè che l'autore lo depositasse presso uno dei vari uffici pubblici – uffici del censo, giudici, magistrati municipali, prefetti delle province – incaricati di ricevere gli atti privati.

³ A. PETRUCCI, op. cit., pp. 4-5

Man mano che cresceva l'uso di porre per iscritto i patti e le convenzioni o, in genere, le attestazioni di rapporti giuridici, appariva anche sempre più opportuno che quelle scritture fossero redatte da persone pratiche ed esperte, in modo da essere sicuri che fossero conformi al diritto. Queste persone erano i *tabelliones*, un particolare corpo di funzionari pubblici organizzati in corporazioni, dei liberi professionisti che avevano uno studio, lo *statio*, in un luogo di pubblico ritrovo, ed un coadiutore che poteva sostituirli in tutto. Erano tenuti, nell'esercizio della loro attività, ad osservare delle precise regole emanate dall'Imperatore Giustiniano che regolò in modo definitivo, con tre leggi fondamentali⁴, non solo la funzione ed il loro ufficio, riconoscendone l'organizzazione collegiale, ma anche la forma dei contratti. Essi esercitavano la loro professione in virtù di una concessione (*auctoritas*) dello Stato, personale e non delegabile se non a determinate condizioni, ed erano posti sotto la sorveglianza di pubbliche autorità. Per quanto riguarda la redazione dei documenti, venne stabilito che, in qualsiasi caso, era necessario vergarli in buona copia della carta, non essendo sufficiente la semplice minuta o *scheda*, raccomandando inoltre estrema cautela nell'accertamento della volontà dell'autore e nella sottoscrizione delle parti. Con il passare del tempo i *tabelliones* scomparvero perché non riuscirono a reggere la concorrenza dei notai ecclesiastici a loro culturalmente superiori, i quali – per non rimanere inoperosi dopo la riorganizzazione della Cancelleria pontificia che li sostituì con altri funzionari – iniziarono a rogare contratti tra privati. Anche questi però ebbero vita breve, infatti dopo la *renovatio Senatus* del 1144, apparve una nuova categoria di scrittori di carte: i notai nominati dal *praefectus Urbis*, che diede avvio all'evoluzione verso il notariato laico.

Nella legislazione longobarda, invece, lo scrittore di carte privato era chiamato *scriba* ed il termine *notarius* era usato per indicare il funzionario di Cancelleria, cui spesso erano affidate mansioni di *missus regio*. Per la redazione del documento privato veniva richiesta la conoscenza del diritto longobardo e romano, e si presupponeva quindi che gli scribi o notai fossero preparati in tal senso. Pare che dovessero percorrere una certa carriera, comunque apprendevano l'arte direttamente dal loro predecessore e da qualche manuale che si rifaceva a formule di origine romana.

Dai documenti longobardi risulta che le carte private venissero vergate da una categoria di scrittori qualificati come *notarii* o *scriptores*, in massima parte laici: erano questi i veri

⁴ La costituzione del 528, ricompresa poi nel *Codex Iustinianus*, e due Novelle rispettivamente del 537 e 538.

notarii, cioè i puri e semplici rogatari di atti privati, i veri e diretti primogenitori del notaio rinascimentale e di quello moderno. Si può dire che il notariato longobardo sia nato per soddisfare la continua necessità di documentazione dovuta ai frequenti cambiamenti di proprietà, derivanti dalle cospicue attività di scambio e dalla grande oscillazione nella sistemazione della proprietà fondiaria, che si verificarono nel VII secolo.

Le cose si complicano ancor di più andando a considerare anche la legislazione franca che è, rispetto a quella longobarda, molto più abbondante di disposizioni riguardanti i notai: la prima testimonianza si trova nel *Capitulare mantuanum* di Carlo Magno in cui si accennava al *cancellarius*, notaio franco scrittore di placiti; segue poi una disposizione contenuta nel *Capitulare missorum* in cui, secondo alcuni studiosi, l'imperatore non faceva altro che fissare nelle leggi ed estendere a tutto l'Impero ciò che in Italia era già una consuetudine largamente diffusa; infine, si passa alle disposizioni legislative di Lotario relative alla documentazione ed ai compensi per i notai che scrivevano atti giudiziari ed atti privati. Tali disposizioni, per alcuni studiosi, ebbero lo scopo di influenzare la nascita del notaio pubblico, per altri invece vennero semplicemente applicate ai notai privati che, nell'ambito del contado, assolsero occasionalmente anche l'ufficio di scrittori di placiti. A prescindere da ciò, in epoca franca il notariato italiano era diviso in almeno tre classi: i notai ecclesiastici, i notai comitali ed i notai regi.

Per tutto il IX secolo, e fino all'inizio del XII, il notariato ecclesiastico registrò una forte espansione: nonostante Carlo Magno avesse vietato ai religiosi l'esercizio del notariato, dalle scuole ecclesiastiche continuarono ad uscire notai che passavano al servizio dei conti e rogavano atti per privati. Parallelamente a tale fenomeno decadde progressivamente i notai privati nella loro configurazione di epoca Longobarda, che divennero *notarii comitatus*, cioè costretti ad esercitare l'arte entro i limiti del contado. Accanto a questi continuarono a sussistere i *notarii regis* o *notarii Sacri palatii* che, fra il IX ed il X secolo, aumentarono di numero e di importanza: essi non sottostavano a limitazioni territoriali e addirittura si stabilirono in alcune città per esercitare la funzione del *notarius comitatus*, sostituendosi agli antichi notai del contado. C'è da aggiungere che, fin dall'epoca Longobarda, alla tradizionale funzione essi avevano affiancato anche quella di magistrato, facendo sì che il notariato venisse considerato come il primo gradino di una carriera che sarebbe potuta poi sfociare nell'ufficio di giudice.

Nel corso del X secolo il notariato italiano compì la sua evoluzione: nuove funzioni vennero affidate a tali figure, incrementandone il prestigio e permettendo di assumere un'importanza sempre maggiore all'interno della società. Mentre la Chiesa continuò a servirsi della sua ristretta classe notarile, ai notai laici iniziarono a rivolgersi i primi rappresentanti delle nuove classi di commercianti, liberi proprietari, artigiani, navigatori, che nell'Italia settentrionale iniziarono a porre le prime pietre di nuovi borghi ed a tessere le fila di nuovissime imprese⁵.

2.1.2 Il notariato italiano nell'età basso-medievale

Il secolo XI rappresentò per tutta l'Europa, ma in particolare per l'Italia, un'epoca di rivolgimento e rinascita: i vecchi organismi economici, cui il notariato doveva la vita – cioè i monasteri e gli episcopi da un lato ed il grande latifondo laico dall'altro – entrarono in crisi, sorpresi ed impoveriti dalla graduale sostituzione dell'economia naturale con quella moderna di tipo monetario. Accanto a questo progressivo decadimento si sviluppò un sorprendente risveglio economico segnato dal sorgere di nuove città, dall'ampliarsi di quelle già esistenti, dall'apertura di nuove strade che favorirono gli spostamenti umani, portando un considerevole incremento dei traffici e permettendo la messa a coltura di nuove terre, con conseguenti opere di bonifica e sviluppo di nuove attività artigianali. Questa ripresa sociale ed economica che, "in misura sempre più accentuata, segnò la vita delle varie città italiane, moltiplicò la necessità di documentare in modo valido e credibile le modifiche apportate dai privati ai propri diritti e gli interventi delle nuove autorità attive nell'ambito pubblico⁶".

La figura notarile si trovò, a poco a poco, ad essere sciolta dai legami con l'organizzazione feudale – che fino a quel momento aveva centralizzato ed imposto la sua sovranità nel campo della legge e dell'ordine – dando vita ad una nuova oggettività ed indipendenza che avrebbe portato poi al sorgere della libera professione. Essendo estremamente legata all'evoluzione economica e sociale, tale figura si adattò presto a questi cambiamenti e progressi: già nel corso del X secolo si era diffusa in ogni località ed aveva visto crescere il suo prestigio passando, da semplice scrittrice di carte autorizzata dalla legge, ad assumere la funzione di giudice e di guida. Contribuì non solo a conservare buona parte degli istituti giuridici romani ma anche a mutare e modernizzare gli schemi di contratti esistenti,

⁵ A. PETRUCCI, op.cit., pp. 13-14

⁶ G. TAMBA, op. cit., pag. 95

creando anche nuovi istituti giuridici, in base alle mutate e mutevoli esigenze della pratica commerciale e delle nuove strutture pubbliche. Tra l'XI ed il XII secolo, ottenne la *publica fides*, cioè che gli atti notarili non avessero più bisogno, per essere validi, della presenza e sottoscrizione di un giudice: fu una conquista di enorme importanza derivata dalla necessità, sempre più pressante, di semplificare al massimo la procedura della documentazione dei nascenti Comuni⁷. L'arcaico documento personale in forma di *charta* venne sostituito con il documento impersonale in forma di *notitia* – cioè nella forma tipica degli atti giudiziari – che divenne dunque *instrumentum publicum*, cioè strumento che portava con sé la *publica fides*, investito di valore giuridico e valido quanto una sentenza. Nelle città dell'Italia centro-settentrionale il rapporto instaurato dai notai con la nuova organizzazione dell'autonomia cittadina fu particolarmente intenso: il Comune, nato come privata associazione in contrapposizione al sistema politico ed economico feudale e "imposti per forza propria e al di fuori della struttura consolidata dei poteri pubblici, trovò nei notai, negli stessi notai ai quali i privati facevano ricorso per la scrittura dei propri documenti, il tramite più naturale e sicuro onde attestare l'autenticità degli atti delle proprie magistrature e degli organi collegiali⁸". Proprio per assicurare a questi ultimi il servizio di documentazione necessario, le autorità comunali istituirono per ciascuno di essi un numero determinato di posti di notaio: "si ebbero quindi i notai del Podestà, i notai del Consiglio, i notai degli uffici giudiziari, i notai degli uffici amministrativi e finanziari⁹". Tra il XII ed il XIII secolo si registrò, infatti, un'espansione dell'impiego della documentazione scritta quale strumento più affidabile, sicuro ed alternativo alla memoria, capace di garantire la stabilità dei rapporti giuridici privati e pubblici, e di evidenziare l'effettiva autorità dell'istituzione comunale. In particolare, si mise in atto un processo che portò ad una nuova configurazione dell'atto notarile: era prevista una serie di formalità per la redazione dell'*instrumentum* e la sottoscrizione autografa del notaio rogatario, alla cui persona era ricollegata la *fides publica*. "Il notaio, attraverso il *signum notarii*, diventò il vero protagonista nel progressivo peso acquisito dall'*instrumentum* nell'esercizio di una specifica funzione certificante; gli attori e i testimoni che, nelle *chartae* altomedievali o dell'inizio del secondo millennio, firmavano gli atti o risultavano presenti con i loro nomi,

⁷ A. PETRUCCI, op. cit., pag. 25

⁸ G. TAMBA, op. cit., pag. 96

⁹ A. PETRUCCI, op. cit. pag. 29

preceduti da un segno di croce con la scritta *signum manus*, ora venivano indicati dal notaio con la formula *interfuerunt testes*, accompagnata dai loro nomi e cognomi¹⁰.

Questi notai al servizio del Comune duravano in carica per un tempo limitato di circa sei mesi, erano sottoposti ad alcuni obblighi, come ad esempio quello di esercitare direttamente l'ufficio e di non rioccupare la carica, una volta scaduto il termine, per un certo periodo di tempo, e percepivano uno stipendio versato dal Comune, come diritto fisso di Cancelleria a carico delle parti, per ogni documento redatto. Venivano loro affidati dei compiti piuttosto delicati ed importanti e proprio per questo il Comune verificava il buon livello di preparazione professionale, richiedendo anche che la loro persona rispondesse a determinati requisiti di moralità, cultura, censo e condizione sociale, che contribuirono a conferire a tale figura un alto prestigio. Anche le singole corporazioni, che nei vari centri aggregavano gli esercenti la professione notarile, disciplinarono attraverso gli *Statuta* i percorsi di accesso indirizzati, oltre che alla preparazione professionale dei membri, a disciplinarne la reciproca concorrenza: venivano stabilite le regole di vita della corporazione, le condizioni per il tirocinio e per l'ammissione, la creazione, la nomina e la disciplina dei notai, i loro doveri e le loro responsabilità, la conservazione e registrazione degli atti, e così via. Tutto ciò permise ai Comuni di imporre delle procedure per l'attribuzione del titolo di notaio che abilitava all'esercizio della professione.

Per quanto riguarda l'istruzione, l'*ars notariae* inizialmente veniva tramandata dai notai più anziani ai giovani apprendisti; successivamente i collegi notarili assunsero nelle varie città la direzione dell'insegnamento, assoldando maestri di *ars notariae* che impartivano le lezioni nella sede del collegio e venivano pagati sia da questo che dagli scolari. Solo in un secondo tempo, tra il XIII ed il XIV secolo, l'arte entrò nelle università come materia di insegnamento, dando vita anche alla diffusione di formulari che segnarono i confini e la specificità tecnica della materia notarile, nonché lo stretto legame con la pratica giuridica quotidiana.

Il notaio quindi svolgeva una duplice funzione¹¹:

- quella di persona incaricata di un ufficio pubblico, un testimone di piena fiducia ed un collaboratore in grado di documentare in modo imparziale e con piena credibilità le modifiche dei diritti privati;

¹⁰ M. G. di RENZO VILLATA, op. cit., pag. 24

¹¹ G. TAMBA, op. cit., pag. 98

- quella di supporto all'attività amministrativa e giudiziaria delle istituzioni comunali, che si intrecciava con la crescente partecipazione della loro corporazione alla gestione diretta del potere politico.

Tale partecipazione fu più intensa nelle realtà locali, in cui i professionisti e gli operatori in campo commerciale e produttivo avevano assunto per qualche tempo un ruolo preminente nel governo della città – come ad esempio a Firenze, Perugia e Bologna – ma si ridusse a causa dei forti turbamenti in campo economico e politico, che nel corso del XIV secolo sfociarono nella diffusa affermazione dei regimi signorili.

Il coinvolgimento dei notai, quali addetti agli uffici ed alle cancellerie delle strutture amministrative e giudiziarie, durò finché, con l'affermarsi degli Stati regionali, tali funzioni non vennero riservate ad organi burocratici: i componenti di questi ultimi erano in gran parte notai ma, a differenza di quelli in età comunale, avevano un rapporto di dipendenza funzionale dal potere politico ed erano quindi dei notai pubblici. "La redazione di atti espressione di tale potere costituiva la funzione essenziale della loro attività, che trovava pertanto nelle regolamentazioni della stessa autorità le proprie motivazioni e limitazioni¹²".

A coloro che invece non erano inseriti negli organi burocratici, erano riservati uffici – solitamente di livello esecutivo – che permettevano anche il contemporaneo svolgimento dell'attività professionale a favore e per richiesta dei privati. Con il trascorrere del tempo i notai ridussero progressivamente l'ambito della loro specifica attività, redigendo gli atti più rilevanti posti in essere dai privati nella loro autonomia patrimoniale e gestionale, come ad esempio compravendite e locazioni di immobili, livelli, contratti di vario tipo, procure, curatele, tutele ed atti collegati, doti, testamenti, e così via.

I notai svolsero le loro funzioni interpretando correttamente le esigenze della società civile nei suoi successivi cambiamenti, permettendo alla professione di acquisire un notevole prestigio, anche se soggetto ad alcuni limiti: "la vicinanza al potere, ma non l'integrazione ad esso; lo stretto collegamento con il ceto dei giuristi (dottori di leggi, giudici, avvocati) ma ad un livello meno elevato, che [...] li poneva a diretto contatto con ampie fasce della popolazione e in grado di dare risposte alle più diffuse esigenze di regolamentazione dei diritti privati; il rilievo della corporazione, spesso la prima tra le corporazioni riconosciute, l'accesso alla quale, per quanto difficile, non era interdetto a chi fosse privo di legami

¹² G. TAMBA, op. cit., pag. 98

familiari con altri notai; un percorso formativo articolato in una preparazione scolastica di buon livello, ma, tranne casi eccezionali, non comportante la frequenza di corsi superiori presso Studi generali, e in un successivo apprendistato presso un notaio della stessa città ove il nuovo notaio avrebbe svolto la sua professione¹³.

2.2 L'arte notarile a Venezia

Nella storia del diritto e delle professioni ad esso legate e, come abbiamo visto, nella gestione politica, istituzionale e giuridica, Venezia presentava delle caratteristiche che la differenziavano dalla maggior parte degli ordinamenti basso medievali e moderni: il diritto romano era completamente escluso dal sistema delle fonti normative e venivano accettate solamente le norme emanate o sancite dalla legislazione veneta. La struttura istituzionale veneziana svolgeva l'attività legislativa per rispondere con norme nuove ed efficienti alle esigenze di governo e per gestire e programmare la vita pubblica, perciò non sentiva il bisogno di fare riferimento alle norme giustinianee, emanate da un'istituzione estranea e ormai defunta, sostenute da autorità prive di legittimazione.

La giurisdizione e la legislazione erano prerogative della classe aristocratica, che usava il diritto come strumento politico, rifiutando di considerarlo come dogma imm modificabile: da questo conseguì il rifiuto della cultura giuridica sia per i giudici che per gli avvocati ordinari e straordinari, "in quanto la scienza degli uni e degli altri avrebbe fuorviato, irretito o sopraffatto coloro che giudicavano e che dovevano restare innanzi tutto dei politici¹⁴". I nobili non potevano quindi diventare dei tecnici del diritto, perché avrebbero perso il loro pragmatismo e la possibilità di giudicare con *arbitrium* – sotto forma di Consigli e magistrature elettive, espressione del ceto di governo raccolto nel Maggior Consiglio del quale facevano parte – soprattutto nei tribunali di Terraferma: i magistrati veneziani, infatti, dovevano sentenziare seguendo gli Statuti del Doge Iacopo Tiepolo risalenti alla prima metà del XII secolo con le integrazioni volute nel secolo seguente dal Doge Andrea Dandolo, ma di fronte ad una carenza e ad una lacuna non colmabile attraverso analogia o il ricorso a consuetudini approvate, avrebbero dovuto giudicare secondo discrezionalità.

¹³ G. TAMBA, op. cit., pag. 99

¹⁴ M. P. PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius". Storia del notariato veneziano (1514-1797), A. Giuffrè Editore, Milano 1996, pag. 1

Tale scelta era sicuramente giustificata da ragioni di carattere interno ed internazionale: da un lato la necessità di affermare la sovranità della Repubblica impedendo che vi fossero due giustizie, una per Venezia e una per il Dominio, e dall'altro la volontà di disporre del diritto come duttile strumento di governo da porre a disposizione dell'aristocrazia che governava la Repubblica, la quale temeva non solo le lungaggini ma soprattutto l'autonomia di un corpo di giuristi di professione, depositario dell'interpretazione del diritto comune. Tutto questo spiega in parte il motivo per cui il patriziato non si orientò mai verso l'esercizio delle professioni liberali, eccezion fatta per l'avvocatura ordinaria, estremamente legata agli interessi del governo, che configurava l'avvocato come un magistrato impegnato a delucidare la causa in cooperazione con il giudice, piuttosto che a far prevalere le ragioni della parte da lui rappresentata.

La diffidenza del patriziato veneziano nei confronti dei giuristi influì anche sulle vicende del notariato, che rimase sotto il controllo della Signoria fino al 1514, quando il Senato autorizzò la formazione di un Collegio di notai, privo però di autonomi poteri.

2.2.1 Dalle origini della professione al notariato moderno

Per comprendere il mondo notarile veneziano è necessario partire dall'epoca medievale, al fine di individuare i meccanismi che portarono alla formazione della classe burocratica del *Comune Veneciarum* da una parte, e di coloro che si dedicarono alla libera professione dall'altra. Fino al Trecento non esisteva una netta distinzione tra le due carriere, infatti tutti i membri della burocrazia erano definiti con il termine notaio e solo a partire dal Quattrocento la distinzione si fece più netta: in concomitanza con l'ampliamento dello Stato veneziano e la conseguente necessità di maggiore efficienza e specializzazione burocratica, chi occupava i posti di maggiore responsabilità nella Cancelleria veneziana assunse la qualifica di segretario, mentre il termine notaio continuò ad essere attribuito solo a coloro che operavano al livello più basso della scala gerarchica. Esistevano quindi notai ordinari o *numerarii* che rogavano per i privati, e notai d'ufficio che operavano nell'ambito della compagine statale.

Un'ulteriore peculiarità della professione notarile a Venezia fino all'età Moderna era l'esistenza di tre diverse investiture – imperiale, apostolica e *Veneta auctoritate* – a volte anche riunite nella stessa persona: a partire dalla metà del secolo XIV la presenza di chi rogava in base al titolo imperiale era preponderante ed investiva non solo il notariato

privato, ma anche l'organizzazione cancelleresca, tanto che il primo passo per ottenere il notariato veneziano era quello di avere l'investitura da parte di qualche conte palatino¹⁵ o nobile della Serenissima. Questa distinzione si mantenne a lungo, fino al XVII secolo, quando i legislatori cercarono di eliminare gli abusi legati alle prerogative di cui godevano i conti palatini, che potevano legittimare figli naturali, creare dottori e notai.

Ciò che contraddistingue maggiormente il caso veneziano è la straordinaria fortuna del notariato ecclesiastico¹⁶ che si conservò fino al 1475 negli uffici pubblici – esclusa la Cancelleria ducale – e fino al XVI secolo nella redazione di testamenti e contratti, anche se il favore loro accordato non comportò una totale preclusione verso i laici.

A partire dal Trecento vennero fissate le condizioni per chi avesse voluto intraprendere la professione notarile: l'esame per diventare *nodaro veneto* andava a valutare abilità, status e costumi del candidato, il quale doveva anche dimostrare la propria idoneità alla professione. I requisiti essenziali erano l'età di venticinque anni compiuti – anche se in alcuni casi vennero concesse delle deroghe – ed il possesso della cittadinanza veneziana, oppure una residenza di quindici anni attestata dai Provveditori di Comun ed accompagnata, nel caso dei laici, dal regolare pagamento delle tasse, le *factiones*; in più, i notai d'ufficio dovevano avere la licenza del Doge, dei consiglieri e dei capi di Quarantia o della maggior parte di essi.

La durata in carica era diversa a seconda che si trattasse di notai d'ufficio o ordinari: per i primi era di quattro anni ed ogni anno l'idoneità doveva essere riconfermata attraverso il superamento delle prove, per i secondi la nomina era a vita.

Il prestigio dei notai laici all'epoca, ad eccezione dell'ambiente della Cancelleria ducale, non era paragonabile a quello dei chierici, che godevano di una maggiore reputazione presso il pubblico e presso le autorità ed erano i più ricercati sia come notai ordinari, per redigere atti e rogare testamenti, sia negli *officia* di San Marco, sia nella flotta. Essendo membri del clero cittadino, giocava a loro favore la fitta trama di rapporti quotidianamente intessuti con i laici di ogni condizione sociale, nell'ambito dell'organizzazione della vita cittadina incentrata sulle contrade e sulla rete delle parrocchie. Inoltre, la fiducia nei loro

¹⁵ Questi soggetti dovevano il loro altisonante titolo alla generosità o all'interesse di un Asburgo precariamente insediato sul trono imperiale e permetteva loro di conferire il titolo di notaio, osservando una suggestiva cerimonia di investitura di origine medievale, compreso il giuramento all'Impero.

¹⁶ Sull'argomento si vedano: M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pp. 8-16; G. TREBBI, "Le professioni liberali", in A. Tenenti e U. Tucci (a cura di), *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. IV), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1996, pp. 508-515

confronti derivava dal fatto che i laici avevano la possibilità di esercitare un controllo diretto sulla loro nomina e sull'amministrazione delle parrocchie: i pievani infatti venivano eletti, all'interno del clero parrocchiale, dai nobili e dai cittadini proprietari di immobili della contrada. Poiché molti di questi preti-notai tenevano dei comportamenti non corrispondenti ai più alti ideali della vita sacerdotale¹⁷ ed avevano aperto veri e propri uffici, *apotecas*, in cui ricevere i clienti, nel 1433 vennero pubblicamente condannati da Papa Eugenio IV, che con una bolla volle ricondurre l'esercizio del notariato entro i severi limiti stabiliti dalle norme canoniche, in modo tale che la missione sacerdotale non venisse da questi trascurata. In realtà, grazie a deroghe e concessioni, i chierici continuarono a ricoprire il notariato negli *officia* per altri quarant'anni, anche perché per la loro sostituzione dovevano realizzarsi delle particolari condizioni politiche e sociali: "innanzitutto occorre che si attenuasse il pregiudizio sfavorevole all'impiego di notai laici [...]. Inoltre, poiché non si trattava di sostituire singoli elementi, ma tutto il corpo di funzionari, era necessario che emergessero nuove forze sociali capaci di offrire al patriziato una valida alternativa all'impiego dei chierici¹⁸". Era necessario cioè che si formasse una classe di mercanti, professionisti e burocrati in grado di sostenere la Repubblica con la loro opera ed i loro mezzi finanziari.

L'esclusione del clero dalla burocrazia avvenne nel 1475, con una legge del Maggior Consiglio che riservava i posti ai cittadini laici della città ed infine nel 1521 lo stesso stabilì che nessun prete potesse divenire neppure cancelliere inferiore.

La presenza di queste diverse tipologie di notai creava non solo un problema ma anche un danno, derivante dall'impossibilità di verificare le qualità professionali e morali degli aspiranti notai, che venivano debitamente esaminati solo se chiedevano di rogare *Veneta auctoritate*: il Maggior Consiglio si impose deliberando nel 1485 di sottoporre all'esame del cancellier grande e dei cancellieri inferiori "*tutti i nodari, i quali in questa nostra Città al presente esercitano l'ufficio di notaria, così per autorità apostolica, come imperiale, over veneziana*¹⁹". Solamente coloro che fossero stati giudicati "*legali et sufficienti*" sarebbero stati registrati presso la Cancelleria ed avrebbero ricevuto un bollettino che li abilitava all'esercizio dell'arte notarile a Venezia e nel Dogado.

¹⁷ Il clero infatti era coinvolto in investimenti e speculazioni di vario genere e praticava anche il concubinato, tutte situazioni accettate dalla Signoria perché conformi all'atteggiamento dei laici.

¹⁸ G. TREBBI, "Le professioni liberali", op. cit., pag. 514

¹⁹ G. TREBBI, "Le professioni liberali", op. cit., pag. 515

La legge del 1485 rappresentò sicuramente un momento importante nella riorganizzazione del notariato veneziano, ma l'intervento del Senato il 3 maggio 1514 rappresentò una vera e propria rivoluzione: oltre a ribadire che la nomina imperiale ed apostolica non erano più titoli sufficienti per rogare in città, la legge stabilì che i notai di Venezia, quelli che un tempo erano chiamati notai ordinari e che da quel momento in poi vennero chiamati *numerarii*, venissero riuniti in un Collegio di sessantasei membri, al quale sarebbero stati ammessi solo i vincitori di un nuovo esame-concorso. Entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della *parte* del 3 maggio, tutti coloro che intendevano esercitare il notariato a Venezia dovettero far annotare il proprio nome in Cancelleria inferiore, per essere poi esaminati da una commissione formata dal cancelliere grande e dai due inferiori. I requisiti richiesti erano una sufficiente conoscenza della pratica notarile e l'idoneità di costumi; per questa prima volta non si tennero in considerazione lo stato laico e l'essere cittadino di Venezia e vennero ammessi aspiranti di varia condizione. A partire da questo momento i notai delle varie località del Dogado non poterono più operare a Venezia, ma al contrario gli eletti avrebbero potuto rogare atti e testamenti di veneti in tutte le terre della Serenissima, anche se non si sarebbero potuti allontanare dalla città senza il consenso del Collegio e la nomina di un sostituto scelto tra i sessantasei *numerarii* o previo esame di idoneità tra gli altri. Inoltre, gli ammessi al Collegio dovevano consegnare una cauzione di duecento ducati all'ufficio dei Governatori alle entrate, pena l'esclusione dal concorso: si trattava di incentivare un comportamento corretto, tanto che la somma versata veniva restituita a coloro che avessero rinunciato ad esercitare la professione, oppure agli eredi dei defunti. Tutto ciò serviva a limitare la concorrenza nell'ambito della professione e ad emarginare i notai più poveri, in modo da agevolare "la formazione di vere e proprie dinastie familiari, all'interno delle quali poteva svolgersi in condizioni davvero privilegiate il tirocinio del giovane aspirante notaio²⁰".

Una volta effettuato il pagamento, veniva loro consegnato il *bollettinum* che, come abbiamo visto, permetteva di esercitare la professione; coloro che avessero continuato a praticarla come nel passato, senza aver sostenuto l'esame, avrebbero dovuto pagare una multa di duecento ducati e ogni loro atto sarebbe stato considerato non valido e nullo.

Con questa legge si gettarono le fondamenta per la ristrutturazione della professione notarile: vennero definitivamente allontanati dall'esercizio gli ecclesiastici e nel 1613 fu

²⁰ G. TREBBI, "Le professioni liberali", op. cit., pag. 516

stabilito che l'unica formula ammessa nelle sottoscrizioni fosse *veneta auctoritate notarius*, sancendo così la definitiva scomparsa delle nomine a notaio imperiale ed apostolico.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, al notariato laico iniziò ad essere attribuita una considerazione sociale piuttosto elevata, tanto che nel 1627 il collegio del Doge arrivò a definirlo ufficialmente come "professione «*civile ed honorata*», non incompatibile, dunque, con quel grado di nobiltà che il patriziato veneziano era disposto a riconoscere ai propri cittadini originari o ai membri dei consigli delle città di Terraferma²¹".

2.2.2 I requisiti per l'accesso alla professione

La legge del 1514 rideterminò i requisiti²² necessari per essere ammessi alla libera professione, tanto che dalla metà del secolo la presenza di chi aveva beneficiato di deroghe, concesse in fatto di cittadinanza e di stato laico, andò esaurendosi. Erano ammessi alla *proba* solo i cittadini, senza distinzione tra cittadinanza originaria e per privilegio, e nel 1632 vennero fissate regole molto più restrittive in merito, tanto che gli aspiranti dovevano rivolgersi all'ufficio dell'Avogaria²³ e dimostrare che per due generazioni la famiglia aveva abitato in città senza esercitare professioni disonorevoli. Venivano rilasciati dei certificati che consentivano unicamente di presentarsi all'esame, lasciando intravedere la possibilità, se il candidato avesse avuto interesse, tempo e denaro, di perfezionare la pratica per ottenere anche la cittadinanza originaria. Nel 1740 una nuova legge del Senato inasprì ancor di più i requisiti, richiedendo quest'ultima o un privilegio che equivalesse ad essa: occorreva che nonno, padre e figlio fossero nati a Venezia, non avessero esercitato alcuna arte, non fossero registrati nelle *raspe* per aver commesso colpe disonoranti e fossero proprietari di immobili o beneficiari di livelli. Nel caso in cui i candidati non fossero in possesso di tutti i requisiti, potevano chiedere specifiche dispense che sarebbero poi state messe ai voti dei capi della Quarantia e, in caso di parere favorevole, del Maggior Consiglio.

Per quanto riguarda l'età minima di ammissione, fin dal XIV secolo era stabilito fosse di venticinque anni compiuti e le deroghe concesse furono abbastanza rare e giustificate da

²¹ G. TREBBI, "Le professioni liberali", op. cit., pag. 516

²² Sull'argomento si veda M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pp. 47-78

²³ Era composta da tre membri del patriziato che stavano in carica per sedici mesi ed avevano la facoltà di entrare in ogni consiglio o tribunale della Serenissima, le cui deliberazioni e sentenze emanate senza la presenza di almeno uno di essi dovevano considerarsi di nessun valore. La loro funzione era quella di controllare la legalità di atti legislativi, sentenze e provvedimenti emanati sia in città che in Terraferma.

particolari situazioni, come la necessità di continuare l'attività del genitore defunto per provvedere alla famiglia, oppure il caso in cui il candidato, al momento dell'indizione dell'esame, non raggiungesse per pochi mesi l'età minima necessaria. Si trattava comunque di persone appartenenti a buone famiglie legate al mondo burocratico veneziano, per lo più figli di notai, avvocati e medici.

Uno degli elementi sui quali lo Stato veneziano vigilava con molta cura era che il candidato e suo padre non avessero mai "*patito nota d'infamia*, cioè non avessero commesso qualche crimine per cui i loro nomi fossero stati scritti nei registri ove si solevano copiare le sentenze criminali, chiamati a Venezia *raspe*²⁴". Sin dal 1632 gli aspiranti notai erano soliti presentare, accanto alla fede dell'Avogaria, anche quelle dei Signori di notte al criminal e dei Signori di notte al civil²⁵ per attestare la moralità propria e dei propri antenati, ma verso la fine del secolo dovettero presentare anche le fedi dei Sopraconsoli dei mercanti, degli Esecutori contro la bestemmia e dei Sindici²⁶. Addirittura, nel 1740 i candidati furono costretti a presentarne nove attestanti la loro moralità; questa proliferazione di certificazioni era dovuta all'intrecciarsi delle competenze delle magistrature veneziane ed alla mancanza di una netta ripartizione tra i poteri dello Stato. Anche in campo culturale l'ambiente notarile veneziano dovette scontare il diretto e costante controllo da parte dello Stato che, scettico nelle possibilità della scienza giuridica, preferì ribadire un uso estremamente pratico del diritto in base all'*arbitrium* e lontano da ogni riflessione teorica. Tra XVI e XVIII secolo la cultura giuridica della classe notarile rimase legata a quanto era possibile apprendere a Venezia, nonostante la vicinanza con lo studio patavino: la scuola di San Marco, fondata nel 1446 volta a dare ai futuri burocrati una formazione umanistica, venne chiusa nel 1508 e riaperta nel 1511 a causa dei contrasti tra il Collegio ed il Senato circa la nomina degli insegnanti. Il Consiglio dei Dieci, approfittando della situazione di stallo, nel 1524 ne assunse la direzione, eliminando l'insegnamento del greco ed estromettendo gli allievi non destinati alla carriera burocratica. Quindi lo Stato rifiutò di occuparsi della formazione dei notai privati ma contemporaneamente cominciò a fornire una preparazione in *arte tabellionati* ad alcuni dei

²⁴ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 57

²⁵ Avevano la facoltà di inquisire gli assassini ed avevano competenza in materia di furti, stupri e reati contro l'ordine pubblico.

²⁶ I primi erano una magistratura nata per definire le bancarotte non fraudolente; i secondi avevano competenza su bestemmia, turpiloquio, profanazione di luoghi sacri, deflorazione con promessa di matrimonio, lenocinio, giochi illeciti, scommesse e rapporti di cristiani con donne ebre; i Sindici infine si occupavano dei possibili illeciti finanziari di tutti coloro che esercitavano professioni forensi.

membri della sua burocrazia. Agli inizi del Cinquecento il Consiglio dei Dieci stabilì di mandare a Padova alcuni giovani per imparare l'arte notarile, ma nel 1538 tale provvedimento venne sostituito con l'istituzione a Venezia di un insegnamento di tale materia, ad esclusivo beneficio dei membri della Cancelleria; nel 1575, poi, oltre alle letture greche e latine, il Senato confermò un posto di lettore di *instituta notarie et ius criminale*.

Fino ai primi anni del Seicento, chiunque avesse i requisiti necessari poteva presentarsi a sostenere l'esame a prescindere dagli studi svolti e solo nel 1632 una legge impose un apprendistato di due anni presso un notaio veneto, che permetteva ai giovani di studio, i *coadiutori* o *giovani pratici*, non solo di apprendere la professione ma anche di essere introdotti nell'ambiente in cui un giorno avrebbero operato: era quindi presso i *cancelli* che si imparava l'arte notarile. Il loro compito era quello di tenere in ordine i protocolli, trascrivendo gli atti con bella grafia, in modo da imparare a memoria le formule; in questo modo, potevano inoltre certificare il loro lavoro nel caso in cui la morte improvvisa di un notaio li avesse lasciati senza attestato di servizio. "Cominciare ad apprendere la professione presso un determinato notaio [...] era importante per il tipo di clientela con cui si imparava a trattare; ancora meglio era riuscire ad essere accolti in uno studio notarile perché vi era la possibilità di entrare un giorno a farne parte²⁷".

La mancanza di una vera e propria scuola notarile e la scarsa frequentazione dei centri universitari spinse i notai non solo a svolgere un lavoro ripetitivo, a redigere gli atti con poca attenzione, provocando interminabili controversie, ma anche ad avere degli archivi estremamente disordinati. Tutto ciò portò nel XVIII secolo ad una serie di provvedimenti: l'obbligo per i notai di acquistare un'opera intitolata *Il notajo istruito nel suo ministero*, che racchiudeva oltre alla legislazione in materia, anche i formulari relativi ai diversi tipi di atti; l'istituzione di scuole statali per chi volesse intraprendere la carriera notarile o forense; infine, nel 1779, la riforma dell'apprendistato che prevedeva una *ballotazione* ed approvazione iniziale dei giovani da parte del Collegio notarile ed un esame – che non poteva essere ripetuto per più di tre volte nello stesso anno – necessario per la registrazione in Cancelleria inferiore come giovani pratici che permetteva loro di seguire le lezioni di due notai maestri. La scuola ebbe un inizio un po' travagliato e venne sospesa nel 1796 con la reintroduzione della raccomandazione, che non era mai stata abbandonata nel tempo.

²⁷ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 64

Altra usanza era quella di pagare una tassa di ammissione, che variava a seconda dell'esistenza o meno di un legame familiare con un notaio: inizialmente, tra il Cinquecento ed il Seicento, i nuovi notai dovevano pagare cinque ducati e otto grossi; nel 1632, quando l'esame divenne di pertinenza del Collegio, la tassa venne soppressa ma la mancanza di denaro spinse a ripristinarla, e nel 1686 essa ammontava a venti ducati, che venivano restituiti in caso di bocciatura; nel 1769, invece, il Collegio stabilì che fosse di trenta ducati per i figli e fratelli di notai e di cinquanta per tutti gli altri, cifra che passò rispettivamente a sessanta e cento ducati nel 1773.

2.2.3 *L'esame*

Fin dal 1485, per poter esercitare la professione era stata sancita l'obbligatorietà dell'esame: la prova doveva essere tenuta dal cancellier grande e dai due inferiori alla presenza del Doge, o con sua licenza, e verteva sia sulle capacità professionali del candidato che sulla sua moralità, fama, vita e costumi. La necessità dell'esame venne ribadita, come abbiamo visto, nel 1514 quando tutti coloro che volevano dedicarsi alla libera professione, o che già la esercitavano, vennero nuovamente esaminati. La verifica era formata sia da una parte orale – composta da domande a cui si doveva rispondere in modo affermativo o negativo e da altre argomentative – sia da uno scritto: nei tempi più antichi il futuro notaio doveva comporre tre atti, come ad esempio procure, vendite a livello affrancabile o testamenti, su temi identici per tutti e di carattere generale, per cui il candidato poteva sbizzarrirsi nel trovare i nomi dei contraenti e dei testatori. Per coloro che volevano diventare notai d'ufficio, l'esame riguardava la redazione di un solo atto emesso dalla magistratura presso la quale aspiravano a lavorare; con il 1632, anche per gli aspiranti *numerarii* lo scritto si ridusse ad un unico atto, seppur con argomento diverso per ciascun concorrente.

L'attività dei cancellieri era piuttosto intensa perché dovevano esaminare un numero molto consistente di candidati i quali, dopo essere stati dichiarati idonei, venivano iscritti in una lista d'attesa cui si sarebbe ricorso negli anni successivi: questi erano chiamati *notai di rispetto*, proprio perché avevano superato l'esame ma non erano ancora stati ammessi al Collegio. Tale sistema funzionò finché la lista non divenne talmente ampia da portare i notai a scavalcare coloro che li precedevano, sia inserendosi nella graduatoria con nuovi titoli, sia con altri mezzi, per evitare un'attesa che si prospettava più che decennale; alcuni rinunciarono al posto per cederlo ai propri coadiutori, altri lo fecero dietro compenso in

denaro, altri ancora perché pressati da impegni. Nel 1580 la lista si esaurì ed a partire dal 1594 gli esami vennero sostenuti solo alla morte o rinuncia di un notaio.

Nel 1632 la legge di riorganizzazione, che trasformò completamente il sistema, stabilì che i candidati venissero esaminati da una commissione formata da tre notai eletti dal Collegio – scelti tra coloro che avevano rogato per almeno quindici anni – e che dovessero sostenere una prova orale ed una scritta sulle conoscenze degli atti e della legislazione. Gli idonei, entro quindici giorni venivano *ballottati* da almeno due terzi del Collegio, che sceglieva i più adatti in base all'età, alla condotta, alla famiglia ed al periodo di apprendistato, per essere infine votati dal cancellier grande e dai cancellieri inferiori. "I nuovi notai ordinari erano segnati come tali nell'apposito registro tenuto nella Cancelleria inferiore e ricevevano la patente, detta *bollettino*; l'ultimo atto era il giuramento prestato in Maggior Consiglio dove erano pubblicati dal cancellier grande²⁸". Questa pratica continuò finché nel 1709 si presentò un conflitto insanabile tra il Collegio, che cercava di escludere completamente la burocrazia, ed i cancellieri, che invece tentavano di riprendere il controllo sull'ammissione alla professione. Dopo una serie di scontri e ricorsi da parte di entrambi, nel 1740 si arrivò ad un accordo diretto a riaffermare il principio secondo il quale a scegliere i futuri notai sarebbe stato il Collegio, mentre al cancellier grande ed agli inferiori sarebbe spettata la parte meramente formale dell'elezione. Nel medesimo anno venne ampliato il numero di esaminatori – non più tre, ma sei – e stabilito che all'esame fossero presenti anche tre priori *pro tempore*; inoltre, per evitare favoritismi, venne stabilito che gli esaminatori non potessero essere fratelli, né che potesse essere eletto il fratello di uno dei priori in carica. Tale procedura rimase invariata fino alla caduta della Repubblica: una volta passato l'esame e le due *ballottazioni*, l'eletto, prima di presentarsi ad imprimere il suo sigillo su due appositi libri, doveva recarsi in Maggior Consiglio per ottenere la *confirmatione* e giurare, secondo un'antica formula, l'osservanza delle leggi in mano del Serenissimo Doge.

Superare l'esame di notaio, però, significava intraprendere una professione che non avrebbe dato luogo a vistosi cambiamenti o ad un'improvvisa fortuna: l'attività privata, infatti, era indipendente sia dagli imprevisti che dalle rapide e solide fortune che si potevano trovare operando in ambito burocratico. "In generale rogare per i privati sembra sia stata una scelta di ripiego in quelle famiglie che forgiarono segretari del Senato e del

²⁸ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 74

Consiglio dei dieci, cariche ben altrimenti prestigiose e redditizie²⁹". Il passaggio a notaio d'ufficio poteva rappresentare un cambiamento positivo, invece erano molto più rari i passaggi inversi ed i casi di membri della burocrazia intermedia che, usufruendo delle leggi cinquecentesche, esercitavano anche la libera professione.

La qualifica di *nodaro veneto* era a vita e chi riusciva a rogare da giovane un elevato numero di atti poteva poi contare nella vecchiaia sulle entrate rappresentate dai proventi sulle copie degli atti conservati nel proprio archivio. Per preservare il più a lungo possibile questi privilegi, molti notai ormai anziani, nonostante le tasse da pagare annualmente al Collegio notarile, non rinunciavano ai loro diritti ed abbandonavano la professione solo con la morte o gravi malattie. Le rinunce volontarie si registrarono soprattutto tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, quando si poteva cedere il posto al proprio erede, al coadiutore o all'acquirente.

Con il passare del tempo, però, la professione notarile divenne più remunerativa tanto che, nel XVIII secolo, più di un notaio restituì il segno tabellionale per potersi trasferire in villa a vivere di rendita.

2.2.4 *Il Collegio notarile*

A differenza delle altre città italiane, l'istituzione di un Collegio notarile³⁰ a Venezia avvenne solo nel 1514 come imposizione da parte dello Stato. Il modello organizzativo era quello delle corporazioni delle arti veneziane, con la loro gerarchia, la struttura di mutua assistenza ed un ruolo ben preciso nella liturgia civica³¹, ma con un rigido controllo da parte dello Stato che stabilì non solo l'autorità e l'intervento alle riunioni da parte del cancellier grande e dei due inferiori, ma che ogni ordine o regola venisse poi confermata dal Senato. Esso era composto dai notai che potevano rogare in città e presieduto da tre priori – uno dei quali, il *prior cassier*, gestiva la cassa ed aveva il compito a fine mandato di presentare il bilancio – eletti tra coloro che avevano almeno dieci anni di anzianità nella professione, rinnovati annualmente anche se in pratica questo non avvenne mai con regolarità; le elezioni alle cariche venivano tenute a voce e solo nel 1740 si stabilì che si

²⁹ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 158

³⁰ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pp. 33-45

³¹ Il giorno precedente la festa dell'Ascensione i notai dovevano presentarsi alla chiesa di San Marco, recando un cero a testa avente un determinato peso ed in occasione del funerale di un collega erano tenuti a versare ciascuno un'elemosina per il suffragio della sua anima. Inoltre, il Collegio doveva rappresentare tutta la categoria quando si fosse presentata qualche occorrenza lesiva degli interessi di tutti i notai.

usasse il sistema *a cappello*, cioè che il voto fosse segreto. In generale il Collegio non era molto frequentato, tanto che, per scoraggiare le assenze, nel 1632 si ricorse anche a pene pecuniarie ed a richiedere una giustificazione dell'assenza; inoltre, nel Settecento molti notai chiesero di essere dichiarati non eleggibili alle cariche perché già impegnati a rogare atti privati alle dipendenze dei Procuratori di San Marco o di qualche ufficio pubblico.

Le riunioni, alle quali dovevano partecipare uno dei priori, uno dei cancellieri e dal 1632 due terzi degli aventi diritto al voto, venivano indette solitamente per uno scopo preciso, come ad esempio l'ammissione di nuovi notai, l'approvazione dei bilanci o le questioni relative al controllo sulla buona tenuta delle carte e problemi connessi all'archivio dei notai defunti. In caso di problemi particolari, come una più laboriosa revisione dei conti, l'esecuzione di qualche *parte* o alcune cause pendenti davanti ad uno dei tribunali veneziani che necessitavano di essere seguite in modo particolare, si ricorreva all'elezione di piccole commissioni incaricate del caso specifico, di solito formate da tre *aggiunti ai priori*, ed altri soggetti come ad esempio un *quaderniero* o due *revisori* o *sindaci* per far rivedere i conti della cassa comune.

Poiché il Collegio non aveva una propria sede, probabilmente per la cronica mancanza di denaro nelle sue casse, le riunioni si tenevano sempre a San Marco negli uffici di qualche magistratura o in locali prestati per l'occasione. Molto spesso i priori anticipavano di tasca propria – facendone poi dono alla comunità – il denaro occorrente per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie relative non solo alla tenuta dell'archivio dei notai defunti, alla scuola per gli aspiranti notai, ai procedimenti giudiziari a difesa di tutta la categoria, ma anche all'acquisto delle candele per illuminare le stanze, dei registri, nonché delle cappe nere usate nelle processioni.

Il Collegio doveva anche scegliere al proprio interno gli esaminatori che dovevano vagliare gli aspiranti notai, i conservatori dell'archivio delle scritture di quelli defunti, il cancelliere incaricato di tenere i verbali delle riunioni e di conservare i documenti del Collegio, ed il *comandador*, l'inserviente incaricato di avvisare i notai della data delle riunioni e di quant'altro dovesse essere comunicato a tutti individualmente; egli inoltre doveva pubblicare in città i proclami relativi all'indizione di nuovi concorsi per accedere alla professione, preparare quanto occorreva per le riunioni e raccogliere dai membri il denaro che dovevano versare alla cassa.

Per quanto riguarda la documentazione prodotta, a partire dal 1623 si decise di conservarla in Cancelleria inferiore per evitare che andasse persa; nel 1683 si stabilì che l'archivio fosse riposto assieme a quello dei notai defunti e che potessero accedervi liberamente solo il cancelliere del Collegio ed i tre priori, inoltre che venissero tenuti un registro cassa, uno delle *ballotazioni* ed uno per i processi e le liti. Solo nel 1756 venne prevista la conservazione di copie delle *parti* dei consigli e di *terminazioni* e scritture di altri uffici e magistrature relative alla professione notarile; infine, nel 1767 venne istituito un registro con i nomi dei notai e le date di elezione.

Il Collegio rimase in vita fino alla caduta della Repubblica: dopo l'ultima riunione indetta il 27 settembre 1796, ve ne furono poche altre ed il 9 settembre 1800, quando Venezia faceva ormai parte dell'Impero austriaco, i notai si riunirono ancora una volta nelle stanze della Cancelleria inferiore, alla presenza di due regi – i vecchi cancellieri inferiori – e di un segretario del Supremo tribunale revisorio. Esso continuò ad essere formato da sessantasei membri, a riunirsi tre-quattro volte l'anno, a scegliere i notai, a nominare il proprio *comandador*; nel 1806 le armate napoleoniche cancellarono definitivamente il Collegio imponendo anche a Venezia l'organizzazione notarile pensata e definita in Francia.

2.3 Il ruolo del notaio nella società veneziana

Il notaio veneziano dei secoli XVI e XVII apparteneva alla classe cittadina ed era ben inserito nel tessuto sociale della capitale: l'ambiente familiare era quello dei medici, degli avvocati, dei membri della Cancelleria veneziana, di quei pochi artigiani che esercitavano mestieri considerati onorevoli e dei grandi mercanti che, come abbiamo già visto, non esercitavano direttamente la professione ma si limitavano alla gestione patrimoniale dell'impresa. Molto spesso le famiglie cittadine più ricche o vicine al mondo delle Cancellerie, ma anche gli stessi *nodari veneti*, si legavano in parentela con la nobiltà cui potevano offrire, oltre a figlie atte a procreare eredi abili al Maggior Consiglio, anche appoggi nel mondo burocratico ed ingenti patrimoni per rimpinguare le scarse finanze aristocratiche; la classe notarile era quindi inserita nell'ambiente nobiliare, anche se più per amicizia che per parentela.

L'esercizio della professione permetteva loro di comunicare con tutti i diversi strati della popolazione, infatti molti atti come testamenti, contratti di nozze o di affitto, potevano riguardare anche persone non particolarmente ricche. Oltre all'attività professionale,

partecipavano alla vita delle diverse associazioni devozionali: come membri istruiti e rappresentativi della loro classe, ad esclusione di coloro che operavano nella burocrazia, ricoprivano cariche importanti nelle Scuole Grandi. I notai non avevano una Scuola a cui fare riferimento, infatti la funzione professionale era esplicata dal Collegio notarile che non aveva però finalità aggregatrice o caritativa: proprio per questo, si unirono a quella dei mercanti forse perché, oltre a non essere riservata rigorosamente alla categoria, rappresentava un'attrattiva proprio per la possibilità di stare a contatto con coloro che esercitavano la mercatura a Venezia e che costituivano dei potenziali clienti.

E' indubbio che ricoprissero un ruolo molto importante all'interno della società e, per tutto il XV secolo, sia che essi esercitassero la libera professione o che fossero legati al mondo della burocrazia, erano visti come depositari e trasmettitori della cultura e della politica. Nel Quattrocento era possibile trovare notai che avessero conseguito la laurea, titolo tra l'altro mai richiesto per esercitare la professione a Venezia, e che insegnassero nelle scuole di grammatica. Nel Cinquecento, però, ci fu un calo generale del livello intellettuale della categoria, dovuto ad una serie di motivi: non solo l'allontanamento degli stranieri dagli incarichi di Cancelleria e la netta separazione tra coloro che operavano in ambito pubblico e coloro che agivano per i privati, ma anche la diffusione del libro a stampa, che sottrasse lavoro e quindi frequentazione con il mondo della cultura a molti membri, che avevano fatto della copiatura dei codici una seconda attività. A partire dalla seconda metà del XVI secolo nessun *nodaro veneto* risultava svolgere attività di insegnamento e, sugli oltre settecento notai che fecero parte del Collegio notarile veneziano, solo tre risultavano laureati; addirittura, coloro che si dedicarono alla professione non diventarono dottori nemmeno quando appartenevano a famiglie dove altri si erano laureati.

Un'attività extraprofessionale che permetteva di mettere a frutto le proprie capacità ed esperienze, e che veniva svolta in particolare dai notai imperiali esclusi dall'esercizio della professione all'inizio del Cinquecento, era il riordinamento degli archivi monastici o conventuali. Risultavano particolarmente interessanti i *catastici* cioè "gli inventari delle carte e delle pergamene, che di solito cominciavano con una breve storia dell'istituto e continuavano poi fornendo dei regesti e la segnatura archivistica dei documenti³²"; questi voluminosi registri servivano a rintracciare atti o titoli di proprietà ed erano la memoria dell'ente religioso.

³² M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 172

Sul finire del Seicento si prese consapevolezza dell'importanza e del significato delle fonti, tanto che molti notai iniziarono a diventare degli studiosi ed eruditi per quanto riguarda le funzioni da esse rivestite ed i problemi giurisdizionali ad esse legate, oltre che nel campo archivistico. Misero a frutto la loro esperienza per far comprendere il valore degli atti ed i loro collegamenti, dando vita ad una serie di opere dedicate non solo agli studi giuridici, ma anche alla vita quotidiana³³.

L'attività notarile nella Serenissima era complessa, determinata da un ambiente favorevole per gli affari e dai rapporti interpersonali esistenti tra le diverse classi sociali: nell'articolato sistema di reti ed alleanze, tessute in un mondo in cui si imponevano l'aristocrazia del talento e del denaro così come dei gruppi emergenti, il ruolo³⁴ giocato dal notaio era quindi singolare, di primo piano, dato da un atteggiamento teso al consenso, alla mediazione ed alla negoziazione. Attore della vita sociale, interlocutore richiesto dai clienti preoccupati di concludere affari interessanti, sicuramente affascinato dalla possibilità di inserirsi nelle trame del potere, egli deteneva un'autorità indiscutibile che andava al di là delle conoscenze contrattuali. Rappresentava quindi un intermediario all'interno della comunità, gli veniva riconosciuta la capacità di mediazione giuridica, la funzione di giurista pratico, cioè di interporre tra la persona e l'ordinamento al fine di regolare gli interessi dei soggetti nell'ambito del sistema normativo e dei valori da esso garantiti, ma anche quella di mantenere gli equilibri sociali e la preservazione di pacifici rapporti interpersonali.

Fare appello alla sua autorità ed alle sue competenze rappresentava al tempo stesso un passo obbligato, destinato a mantenere il rispetto della legge, ma anche la volontà di risolvere una transazione alle migliori condizioni e di legalizzare un accordo: l'atto pubblico serviva proprio per realizzare il diritto in termini di individualità e concretezza, quindi come atto precettivo.

Grazie alla propria azione, al ruolo sociale ricoperto nella comunità, alla sua conoscenza, alla sua indipendenza teorica dagli innumerevoli conflitti che si trovava ad affrontare, ai diversi universi mentali, egli era in grado di trasformare affari molto delicati in scambi

³³ Alcuni scrissero opere dedicate agli ecclesiastici, altri alla vita di un Doge, altri ancora in onore di poeti ed artisti pubblicando opere, cantate per musica e poemi.

³⁴ Sull'argomento si vedano: L. FAGGION, "Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580)", in G. Audisio (sous la direction de), *L'historien et l'activité notariale: Provence, Vénétie, Égypte, XV-XVIII siècles*, Presses universitaires du Mirail, Toulouse 2005, pag. 111-128; E. MARMOCCHI, "Il notaio per la città (considerazioni conclusive)", in Vito Piergiovanni (a cura di), *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del Convegno di studi storici, Genova 9 - 10 novembre 2007*, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. 275-281

ritualizzati dalla legge, regolati da argomenti razionali ed accettati dalla clientela, progettati secondo degli standard formali e coerenti, sulla base anche di decisioni arbitrali. Un notaio, dunque, veniva scelto per diverse ragioni: per le sue capacità, per l'ambiente sociale da cui proveniva o in cui operava, per le relazioni interpersonali che riusciva a tessere; tuttavia ciò dipendeva pure dai diversi aspetti della professione stessa, che spesso lo spingeva ad esercitare una pseudo-funzione di confessore rispetto ai problemi, magari legati a questioni patrimoniali, portandolo anche a curare l'unità familiare.

3. L'ATTIVITÀ DI UN NOTAIO: NICOLÒ BON NEL 1649

3.1 I documenti

La ricerca condotta nell'Archivio di Stato di Venezia ha portato alla scelta degli atti rogati dal notaio Nicolò Bon nel 1649 per due particolari motivi: l'ottimo stato di conservazione e la maggiore facilità nella lettura della grafia, anche se in alcuni punti difficilmente interpretabile. Tale difficoltà è dovuta ai cambiamenti nella scrittura – nel fascicolo ne sono presenti tre, probabilmente del notaio nelle prime pagine e dei coadiutori nelle seguenti – all'uso di espressioni che talvolta hanno reso incomprensibile ed oscuro il significato del testo e ai danneggiamenti dovuti a strappi, corrosioni e all'utilizzo, in alcuni atti, di carta di scarsa qualità che ha causato il mancato assorbimento dell'inchiostro rendendo indecifrabile quanto scritto. Si tratta di soli atti *inter vivos*, perché esiste una distinzione nella conservazione e registrazione tra questi e quelli *mortis causa*: i primi furono affidati alla custodia di chi li aveva rogati, mentre i testamenti furono sottoposti, fin dal momento della loro formazione, ad uno strettissimo controllo da parte dei cancellieri inferiori. In Archivio di Stato, infatti, nella sezione *Notarile. Testamenti* si trovano i documenti che vanno dal Trecento ai primissimi anni dell'Ottocento e nell'ambito delle carte notarili veneziane esistono la *Cancelleria inferiore. Notai* che conserva i rogiti medievali, e la sezione *Notarile. Atti* nella quale sono riuniti quelli dal 1514 al 1830 circa, compreso il fascicolo numero 1056 oggetto di analisi. Esso è composto da:

- una rubrica di venticinque pagine, di difficile lettura, in cui sono segnati in ordine alfabetico i clienti che si sono rivolti in quell'anno al notaio, un sunto dei relativi atti ed il compenso versato. La rubrica o *alfabeto* poteva essere redatta sia in un unico tomo relativo a più annate, sia in piccoli registri verticali – come nel caso in esame – detti *vacchette*, di solito riguardanti un solo anno, poi rilegate con i protocolli o conservate assieme in un'unica busta;
- trecentotrentasette pagine, numerate solamente sul fronte – quindi seicentosettantaquattro facciate – per un totale di trecento atti registrati ordinatamente, anche se presumibilmente trascritti, perché in alcuni punti sono stati inseriti dei fascicoli non numerati, in altri aggiunti ai margini delle pagine atti anteriori riferiti al medesimo negozio, in un caso è presente una doppia copia dello stesso documento ed infine a volte l'ordine cronologico non è stato rispettato.

Di solito nella redazione degli atti *inter vivos* il notaio, alla presenza delle parti, scriveva la minuta, inizialmente redatta su fogli sciolti ma, a partire dal 1653, su un quinterno cucito: essa faceva fede in caso di contestazione o errori di trascrizione nel protocollo e negli originali che venivano consegnati alle parti.

La numerazione delle carte era fondamentale, perché su di esse i notai dovevano annotare i contraenti per poterli poi rintracciare con facilità: si registravano prima i nomi di persona, quindi i cognomi e la paternità, un'usanza burocratica mantenuta nel tempo, anche se ormai da secoli era diffuso l'uso del cognome. Contrassegnare le carte era prassi molto antica, adottata fin dal Medioevo, anche se solo nel 1575 venne formalizzato l'obbligo di segnare i protocolli, carta per carta, per evitare possibili manomissioni. Nel 1755 venne imposto l'uso di protocolli ufficiali di duecento carte numerate e bollate a stampa, con l'impressione del leone di San Marco in inchiostro rosso ed il nome del notaio; la copertina doveva essere in cartone e recare anch'essa, ma in nero, il simbolo marciano ed il nome del proprietario, unitamente al numero del volume in cifre romane¹. Tutti questi accorgimenti non riuscirono però ad eliminare del tutto le irregolarità, perché qualcuno riuscì a procurarsi dei fogli doppi o ad aggirare la normativa.

Un elemento importante nell'atto *veneto* è la datazione, posta sempre nella parte iniziale del documento e mai nell'escatocollo, posticipata di due mesi rispetto al nostro calendario: a Venezia infatti l'anno iniziava il primo marzo e si parlava quindi di atti *more veneto*. Prima del 1632 – anno in cui una legge stabilì questo tipo di datazione – esistevano altri modi di computarlo²: lo stile detto *dell'incarnazione* calcolato dal giorno dell'Annunciazione, cioè il venticinque marzo, ricorrenza del concepimento di Gesù, e quello *a nativitate*, cioè a partire dal Natale. Mentre nel Medioevo il mese veniva diviso in due parti e il giorno indicato come *intrante* nella prima quindicina ed *exeunte* nella seconda, con gli statuti di Jacopo Tiepolo del 1242 venne imposta l'indicazione nel modo attuale.

Quanto al modo di redigere i documenti, nel 1624 era stato stabilito che negli atti non si potessero scrivere frasi ingiuriose o maldicenze, e dal 1628 i titoli di «Eccellentissimo» o «Eccellenza» vennero riservati esclusivamente a Capitani, Generali d'arme, Ambasciatori e al Bailo a Costantinopoli.

¹ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 89

² M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pag. 81

Le ragioni che portavano alla scelta di un notaio potevano essere molteplici: per le ultime volontà dettate sul letto di morte, era più facile rivolgersi a chi abitava od operava vicino; per le procure decise improvvisamente, si poteva ricorrere al giovane che, per farsi una clientela, stazionava negli affollati atrii dei palazzi sede delle magistrature; in casi particolari, era possibile indirizzarsi ad un notaio specializzato in un determinato tipo di atto oppure, per chi aveva un'articolata rete di affari, al servizio di più notai³.

Tra XIV e XVIII secolo sembra che l'atto più in auge a Venezia fosse la procura, tanto che qualcuno riusciva a vivere rogando quasi esclusivamente questo tipo di documento. Nel caso in esame, le procure sono 139 e rappresentano il 46% delle scritture redatte: l'incarico riguarda per lo più la riscossione di crediti, affitti, beni dotali, eredità, salari, il ritiro di merci, la vendita di beni, la facoltà di rappresentare in giudizio, nelle diverse magistrature e di fronte a figure di spicco della società, quali ad esempio il Nunzio Apostolico e la Serenissima Signoria.




Figura 1 - Le diverse tipologie di atti rogati

Per gli atti più complessi, o da ponderarsi con calma – come ad esempio i contratti di matrimonio, le doti, i prestiti – veniva invece scelto il notaio di fiducia: già prima della normativa Settecentesca, che imponeva a Scuole, Arti, luoghi pii e Monti di Pietà di

³ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pp. 127-130

rivolgersi sempre al medesimo professionista, già monasteri, conventi, famiglie e singoli individui, si avvalevano della stessa persona per rogare i propri atti. La gente molto ricca spesso si rivolgeva ai più prestigiosi studi notarili che potevano offrire, oltre ad un'ampia esperienza, anche la disponibilità a recarsi nell'abitazione del cliente o nella villa di campagna per stipulazioni in loco.

La composizione della clientela era sicuramente influenzata dall'ambiente e dalle amicizie: le persone legate per tradizione familiare alla nobiltà o appartenenti al mondo della burocrazia erano più facilitate ad interloquire con aristocratici e proprietari terrieri, mentre altri, magari figli o fratelli di avvocati, potevano soddisfare le esigenze di quanti gravitavano attorno ai maggiori tribunali o alle curie di Palazzo.

L'attività notarile non fu mai una pratica estranea al vivere quotidiano e riservata ad una stretta cerchia di persone, infatti tra le carte esistono testimonianze relative a tutte le categorie sociali: anche chi aveva poco o nulla da lasciare ai posteri scriveva o dettava le sue ultime volontà, inoltre nella documentazione esaminata esistono scritture relative anche a cifre di modesta entità. Ovviamente quasi tutti i notai veneziani contavano, tra i propri clienti, qualche nobile: era proprio facendosi conoscere ed apprezzare nell'ambiente del ricco patriziato che potevano ampliare il volume degli affari.




Figura 2 - Tipologia di clientela

Dall'analisi risulta che il 20% della clientela era formata da donne – nubili, sposate, vedove e monache – tutte cittadine veneziane, presenti soprattutto nelle procure e negli atti relativi alle doti, e che l'80% era rappresentata da uomini di diverse classi sociali, sia sudditi della Serenissima che stranieri, molto attivi in tutti i tipi di contratto.




Figura 3 - Clientela femminile




Figura 4 - Clientela maschile

A dare molto lavoro erano gli stranieri che, arrivati in città per commerciare, avevano bisogno di notai che conoscessero le loro lingue, o avessero degli interpreti pronti a tradurre o a fungere da testimoni: poter comunicare direttamente con il cliente, o conoscere un mediatore straniero permetteva di essere scelti da soggetti di una certa nazionalità. Nel caso di specie gli stranieri erano di rango elevato, colti e giunti a Venezia per stipulare contratti di locazione o procure a riscuotere e rappresentare.

L'esistenza di un Dominio *da Terra e da Mar* e la continua presenza di viaggiatori metteva tutti a contatto con modi di comunicare diversi e questo faceva sì che alcuni notai intendessero altri idiomi così bene da poterli usare senza bisogno di interpreti. Secondo la

legislazione veneziana, qualora un notaio fosse stato chiamato a redigere il testamento di uno straniero di cui non conosceva la lingua, o gli fosse stata consegnata dal testatore una cedola redatta da altri, doveva servirsi di un interprete giurato che fungesse anche da testimone; inoltre, era obbligato a conoscere il latino e doveva rogare qualunque atto richiesto in tale lingua.




Figura 5 - Clientela straniera

Anche i militari potevano aver necessità di un rogito, per arruolare con regolare atto notarile ciurme e galeotti, per ordinare la costruzione di navi o prendere in affitto galee e barche. Nel corso della disamina risultano, oltre a procure per riscuotere salari e crediti, un lascito e tre particolari documenti:

- la sostituzione del Comandante di una compagnia (Martinengo), *"il quale gravemente infermo, non potendo andar con essa compagnia in Candia, dove è destinata; ha detto Illustrissimo Signor Collonello eletto per Tenente e governor della medema compagnia il Signor Giacomo Berazzi da Spillimbergo, che doverà marchiare con la medema; et in caso, (che Dio non voglia) mancasse il detto Signor Martinengo, essendo giusto et conveniente di dare la detta compagnia a chi per essa si è affaticato et si è meritevole; per ciò con la medema autorità concessale dall'Illustrissimo Senato, dichiara, che in mancanza del sudeto Capitano il detto Tenente Giacomo sia et s'intenda Capitano attuale della medema⁴";*

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Notarile Atti*, notaio Nicolò Bon, busta 1056, sabato 27 marzo 1649, da ora in avanti abbreviato con N. BON, data di stipula atto.

- il giuramento di due fratelli i quali *"attestano ed affermano che il quondam Signor Capitan Vinciguera Cichao Corso restò deffonto et passò a miglior vitta circa li vinti di settembre prossimo passato sopra le mura della città di Candia, da una moschetata nella testa⁵"*;
- la procura di poter *"far arrestar tutti li soldatti falliti delle Levate dell'Illustrissimo Signor Collonello [...] denominati ed espressi nelle falliggioni, che dal sudetto costituente saranno consignate al Signor Procuratore procurando il loro castigo con li soliti effetti di giustizia. Ittem da medesimi soldatti falliti riccever et riccuperar tutti li cavalli, et tutte quelle summe de danari, che sono debbitori del sudetto Signor Collonello⁶"*.

Un notaio non era obbligato a rimanere sempre fisso al proprio banco per lavorare, poteva muoversi per la città o recarsi in Terraferma se un cliente avesse richiesto i suoi servizi. Doveva però avere una sede legale, il *cancello*, dove di solito rogava e conservava l'archivio e al quale facevano riferimento gli organi di controllo per eseguire le verifiche su protocolli e alfabeti.

A Venezia la maggior parte dei notai operava nelle zone di San Marco, centro degli uffici amministrativi e del potere politico, o di Rialto, cuore delle attività economiche, mercantili e finanziarie: in quest'ultima gravitavano mercanti, imprenditori, banchieri, uomini d'affari e stranieri, mentre a San Marco era più facile incontrare i nobili che uscivano da Palazzo, i sudditi che giungevano per qualche affare politico o giudiziario, ma anche capitani e marinai. Porre il proprio *cancello* vicino alla Basilica marciana o sotto i portici della Zecca e di Palazzo ducale, significava avere una clientela piuttosto varia, dalla persona frettolosa, all'abituale frequentatore dell'ambiente governativo: in piazza erano in molti a rogare, ma gli atti erano in genere più semplici e ripetitivi. Averlo a Rialto, invece, significava contare su piccoli bottegai, mercanti, o su quanti frequentavano il Banco pubblico e gli uffici di alcune magistrature presenti in quella zona: qui i notai erano meno numerosi, la clientela meno importante ma più affezionata e ciò permetteva un maggior guadagno. Raramente sceglievano di lavorare nella propria abitazione e quanti lo facevano erano in genere giovani, non ancora ben inseriti nel mondo della professione, notai affermati che avevano

⁵ N. BON, lunedì 20 dicembre 1649

⁶ N. BON, mercoledì 23 giugno 1649

una fitta rete di relazioni professionali o chi si accontentava di vivere in modo modesto lavorando per i vicini.

Nel caso in esame, Nicolò Bon roga solamente un atto nella propria dimora, di cui si può individuare anche l'ubicazione, infatti si legge "*Die Iovis tertia mensis Februarii 1649: in domo habitationis mei Notarii Infrascripti de confinio Sancti Barnabe*⁷".




Figura 6 - Luoghi di stipulazione degli atti

Egli però si reca in due occasioni in carcere, da persone che avevano avuto dal Doge la licenza di *far istrumenti*: nella prima il detenuto si impegna, attraverso gli eredi o chiunque altro presenti il documento rogato, a pagare il debito per il quale è stato recluso, conseguendo in questo modo la libertà; l'altra, invece, riguarda una semplice procura a riscuotere denaro da tutti i debitori. Quanto alla *Curia Palatii*, si tratta di due procure generali, fatte da tre sorelle, che in una danno un incarico generico di riscossione di crediti e nell'altra donano un quarto di quanto incassato ad una signora, a dimostrazione della loro gratitudine. Nella bottega viene redatto un inventario di cui si parlerà più avanti ed infine, nel Monastero Santi Sepolcri, viene stipulato da una monaca, su dispensa della Madre Badessa, un contratto di affitto, mentre nel parlatorio del Monastero di S. Martino in Murano, le monache riunite in capitolo danno procura ad un canonico bergamasco di

⁷ N. BON, giovedì 3 febbraio 1649

riscuotere i crediti vantati dal Monastero nei confronti dei Conti Canossa da Verona, dei Conti di Lendinara e di qualsiasi altro debitore.

Nelle calli e negli altri campi di Venezia non si trovavano *cancelli*, ma ci si poteva imbattere in qualche frettoloso notaio, che si affannava da un capo all'altro della città per svolgere la propria professione. Un modo per raggiungere una più ampia clientela poteva essere quello di operare *in solidum*, cioè di legarsi ad un altro professionista o ad uno studio notarile dividendo attività e oneri; alcuni si univano professionalmente ad un parente, altri invece ad estranei facendo, in questo modo, passare le carte in eredità non solo tra padre e figlio, ma anche da notaio *in solidum* al collega. Per un cliente rivolgersi allo studio significava disporre di un professionista sempre pronto all'occorrenza e non dover ricorrere ad altri nel caso in cui il notaio avesse rinunciato alla carica o fosse morto. Strettamente collegata alla clientela era la scelta dei testimoni: oltre al coadiutore, sempre presente, potevano essere un negoziante che teneva bottega vicino – come ad esempio il *barbitonsor*, *l'ortholan*, *il sensarius*, *lo strazzaruol*, *l'arromatario*, *l'auriffice*, *il frutaruol*, *il calderarius*, *lo stramazarius* e così via – i custodi del carcere civile, oppure i passanti, ma anche uomini di fede, e servitori o parenti di nobili; erano invece esclusi gli ebrei, gli infedeli, gli sbirri, i ciarlatani, i musici e le persone infami.

Fin dal 1517 ai notai veneziani era stato fornito un tariffario, cui dovevano fare riferimento nella richiesta dei loro emolumenti: per ogni tipo di rogito era stabilito un prezzo⁸ che poteva variare da pochi soldi – per vendite, compromessi, locazioni, transazioni, divisioni, emancipazioni, inventari, contratti di dote e nuziali – fino ad arrivare a cifre importanti per le eredità superiori a mille ducati, o per vendite di beni di valore superiore a cinquemila ducati. Purtroppo non è possibile verificare i compensi versati a Nicolò Bon poiché la *vacchetta* è estremamente sciupata dal tempo e la carta impiegata è di qualità scadente. Questi documenti sono la testimonianza scritta di alcuni fatti ed azioni di natura giuridica accaduti a Venezia, redatti per iscritto, in forma pubblica a perenne memoria; nell'esercizio di questa funzione, il notaio non era soltanto un testimone di piena fiducia, ma un collaboratore attivo ed imparziale di coloro che ricorrevano alla sua opera.

Delle tipologie documentarie più ricorrenti nell'ambito della produzione notarile presa in esame, si tenterà di tracciare un profilo generale che tenga conto delle principali caratteristiche formali e sostanziali.

⁸ M. P. PEDANI FABRIS, op. cit., pp. 108-109

3.2 Procure

Nel contesto di quanto esaminato, le procure rappresentano la principale attività del notaio: ciò è facilmente spiegabile se si pensa non solo all'ampiezza ed utilità delle funzioni esercitate dal procuratore, ma anche alla vasta estensione territoriale della Serenissima. Alla base della procura, infatti, vi era spesso l'esistenza di due centri di interesse economico fisicamente distanti, che rendevano necessaria la nomina di un procuratore per gestire gli affari nel luogo in cui il rappresentato era assente. Con questi atti, donne e uomini, veneziani e stranieri, davano la facoltà ad un'altra persona – il rappresentante – di agire in propria vece e rappresentanza e compiere, nel loro interesse, con ampi poteri di gestione ed amministrazione, gli atti giuridici necessari per raggiungere un determinato scopo, i cui effetti sarebbero poi stati direttamente imputati in capo al rappresentato stesso.




Figura 7 - Soggetti rappresentati

L'attività del procuratore poteva essere estremamente varia: nella maggior parte dei casi, con riferimento sia alla Terraferma che al Dominio da Mar, veniva incaricato di riscuotere somme di denaro, crediti ed affitti, di pagare debiti, richiedere licenze per l'esercizio di qualche attività e riscuotere salari presso le diverse magistrature veneziane; in altri casi, l'incarico consisteva nell'amministrazione di uno o più beni di proprietà del rappresentato o nella stipulazione di determinati contratti. Altre volte l'oggetto del mandato verteva nel comparire dinanzi al giudice competente nel processo che coinvolgeva il rappresentato e nella necessità di intervenire in delicate questioni familiari, come ad esempio le controversie relative ai beni dotali – tra la beneficiaria ed i fratelli che si appellavano per la iniqua attribuzione dei beni – e la delega di persona al fonte battesimale.

Più raramente era incaricato di compiere attività di natura particolare, come l'accettazione di eredità, ed era investito dei poteri inerenti una determinata qualifica, come quella di esecutore testamentario.

Nel Dominio da Mar si riscontrano dei casi particolari, come ad esempio quello di poter *"dal Sig. Capitan Bernardin Alessandri del presidio della fortezza di Ceffallonia, scoder, ricuperar et ricever una paro de pistolle, una cortella et una torga, il tutto rimesso in mano al detto Signor Cappitano al tempo di partire dalla detta isolla⁹"*, o di *"pigliar e ritornar all'attual e corporal possesso di tutti, et cadauni beni posti sotto Cattaro, et altrove, che possedeva indebitamente, il quondam Francesco Uglisich, stante il taglio de di otto marzo prossimo passato ... et affittar detti beni per anni due a chi, et per quell'Affitto, patti modi et conditioni, che meglio le parerà convenire¹⁰"*.




Figura 8 - Suddivisione in base al luogo di esecuzione

Gli elementi costitutivi di una procura erano l'indicazione dei rappresentati, citati nelle fonti come costituenti, seguita dalla formula *"spontaneamente con quel miglior modo, che possono, costituiscono loro legittimi procuratori, et comessi"*, il nome di colui che veniva investito del potere di rappresentanza, la sua accettazione e la precisazione del contenuto del potere, ossia l'attività che avrebbe dovuto svolgere in nome e per conto del primo.

Nel 25% degli atti di procura le donne risultano parte costituente, talora agendo insieme al marito, talaltra da sole purché munite del necessario consenso del coniuge o di un altro parente di sesso maschile. Spesso le protagoniste dell'azione sono vedove che, in qualità di

⁹ N. BON, lunedì 17 maggio 1649

¹⁰ N. BON, venerdì 10 settembre 1649

tutrici e curatrici dei propri figli, nominano procuratori il proprio fratello, un conoscente e talvolta il genero o il figlio adulto, incaricandoli di riscuotere somme o amministrare beni nell'interesse della prole.




Figura 9 - Incidenza maschile e femminile nella stipulazione di procure

Nell'analisi si è notata la forma standardizzata del testo dei documenti, che veniva ovviamente personalizzata a seconda dei casi e delle esigenze ed il fatto che, verso la fine dell'anno, le procure fossero molto più dettagliate e precise nell'indicazione delle funzioni – probabilmente perché, chi le ha redatte, aveva una maggiore attenzione e migliore cura nella formulazione della fattispecie – e che non fosse previsto alcun compenso per l'attività di procuratore, forse in ossequio al tradizionale principio romanistico della gratuità del mandato. Per giustificare tali osservazioni si riporta, di seguito, il testo di quella che risulta essere la procura più completa pur rispecchiando, nei tratti essenziali, tutte quelle presenti nell'incartamento.

"Die mercurii prima mensis Septembris 1649: in camera ... in Curia Pallatii

La Signora Zanetta consorte de Domino Alessandro Baccuzzi da Bergamo bariller; la Signora Catterina consorte de Sior Andrea Zuella, et la Signora Lucieta consorte de Missier Giacomo Divini tutte sorelle figliola, de Missier Nicolò Beneti, delle persone, et nomi delle qualli fece fede a me Nodaro il suddetto Missier Giacomo Divini, vende Santi sotto il portego al Boglio in Piazza di San Marco, spontaneamente con quel miglior modo, che possono, costituiscono loro legittimi procuratori, et comessi l'Eccellente Domino Antonio Follo, et il sudetto Domino Alessandro Bachuzzi unitamente, così, che tutto habbiano ad

aggitar, e tratar insieme presenti, et accetanti, con ampla, et general auctorità di poter unitamente in tutte, et cadaune loro litti, cause, et differenze, per et contra cadaune persone attive, et passive mosse, o da moversi così in questa ... città comparer innanzi cadauni illustrissimi Signori giudici, offizi, corte magistratti, consigli, et colleggi, civili, criminali, misti, dellegati, subdelegati, primarii, et d'appellatione, come nella città di Vicenza innanzi gli illustrissimi Signori Rettori, et loro curiali, et anco a quel Consolato, et in questa, come in Essa città di Vicenza instando, et ottenendo ogni atto, suffraggio, sentenza, et essecutione neccessaria, et opportuna, contestar giuditii, produr raggioni, scritture, et dimande, alle prodotte per la parte adversa opponer, provar, reprovar, Advocati scriver in giuditio, in anima d'esse signore Costituenti ogni lecito giuramento prestar, et ricever, termini, dillationi, intedetti, sequestri, intromissioni, bolli, venditioni ottener, regularle, et rimoversi, con li debbitori far conti, calcular, tirror in resto e saldarli, componer, transiger, accordar, rogar, qualunque instrumenti di transatione, et accordo, vender, et liberamente alienar uno, o più corpi de beni di raggione delle dette Costituenti, per quel pretio, o pretii, patti, modi, et conditioni, che meglio stimerà convenirsi, in utile, et vantaggio d'esse signore Costituenti essi partii liberamente scoder rogando in atti di qualunque pubblico Nodaro tutti quei publici instrumenti di vendita, et alienatione, quietanze et ricevute da pretii, che resteranno esborsati saranno neccessarii conforme l'uso del loco, et stil del Nodaro, che stippulerà detti instrumenti facendo a debbitori di quanto riscuoterà le debbite ricevute, cautioni, et quietanze per parte, o per resto, si per man publica, come per privata scrittura, concludar in causa, protestar et allegar, una, o più sentenze far far, udir, et eseguir, dalle contro seguite appellarsi, et l'appelationi, proseguir sino in fine, transar spese, et scoderle; et generalmente circa le cose promesse far, et opperar quanto sarà neccessario, et opportuno, et quanto egli madame signore costituenti, far potrebbero se personalmente fossero presenti, prometendo, haver sempre fermo, ratto, gratto, et innappellabbille tutto quello, che per li sudetti signori suoi Procuratori saranno stato fatto, et opperato, sotto la general obligatione degli heredi, successori, et cadauni beni loro in ogni loco posti, et esistenti, presenti et futuri. Pregando me Nodaro

Testes: Dominus Petrus Bachi pittor quondam Domini Leonardi de confinio Sancte Margarite et

Dominus Dominicus Beninsegna quondam Domini Dominici Tridentinus de confinio Sancte Iustina¹¹"

I procuratori venivano scelti in base alle funzioni che dovevano espletare: sia gli uomini che le donne si facevano rappresentare da parenti ed esperti di diritto, ma per le donne esisteva un elemento limitante. Quando erano sposate non potevano amministrare né vendere i beni che costituivano la loro dote perché questa, durante il matrimonio, era affidata al marito e quindi era lui a dover comparire in tribunale per cause concernenti i beni dotali della moglie; i beni extradotali, invece, secondo gli statuti veneziani potevano essere da lei liberamente dati in garanzia ed alienati, anche senza il consenso del coniuge, segno che alle donne sposate veniva riconosciuto un ambito di proprietà separato da quello maritale. Ciononostante, la persona di fiducia che spesso rappresentava le donne coniugate era il marito.

¹¹ N. BON, mercoledì 1 settembre 1649




Figura 10 - Incidenza dei rappresentanti

Alcuni uomini, che si assentavano per affari, nominavano procuratrice la propria moglie: poiché il regime coniugale era dotale e non di comunità dei beni, questa scelta non era così ovvia ed indicava non solo che si era sviluppata una fiducia reciproca, ma che la donna era considerata in grado di capire e gestire gli affari, di recarsi dai notai o negli uffici pubblici, di avere rapporti con creditori, debitori, fornitori e clienti¹².

La scelta invece di un professionista¹³, avvocato o causidico, probabilmente era dovuta alla necessità di aggiungere all'attività procuratoria, di semplice esecuzione di istruzioni, anche esperienza e conoscenze, necessarie per ottenere un certo risultato.

A Venezia l'avvocatura poteva essere tanto una magistratura nobile quanto una libera professione: nei primi secoli della Repubblica era esercitata in forma non professionale ed occasionale dagli abituali frequentatori del placito e poi delle Corti di Palazzo, che mettevano la loro esperienza a disposizione di quanti non volessero difendersi da soli; nel XIII secolo, per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di far ricorso a questa assistenza, venne istituito l'ufficio annuale degli Avvocati alle Curie, detti anche di Palazzo o Parvi, la cui funzione era quella di collaborare con il giudice, più che di difendere i contendenti.

¹² L. GUZZETTI, "Le donne nello spazio urbano della Venezia del Trecento", in S. Winter (a cura di), *Donne a Venezia: vicende femminili fra Trecento e Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Centro tedesco di studi veneziani, Roma 2004, pp. 10-13

¹³ Sull'argomento si vedano: M. BELLABARBA, "Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le «Correzioni», i «conservatori delle leggi»", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 795-824; S. GASPARINI, "I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e potere nell'età del diritto comune", in K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr (a cura di), *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Centro tedesco di studi veneziani, Venezia 1985; S. GASPARINI, *Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Imprimerie, Padova 2005; G. TREBBI, "Le professioni liberali", op. cit., pp. 491-508

Il patrocinio da parte degli avvocati nobili venne sempre affiancato da un certo numero di *pratici* che continuava ad esercitare la difesa legale in privato ed in modo più o meno abusivo, grazie alla possibilità attribuita alle parti di difendersi autonomamente o con l'assistenza gratuita di un parente o amico. Questi semi-professionisti acquisivano una conoscenza delle leggi e delle procedure ed una disinvoltura processuale superiore a quella degli avvocati nobili, inoltre il loro scopo era quello di far trionfare le ragioni del proprio cliente, a prescindere dagli interessi politici. Iniziò quindi a crearsi una vera e propria concorrenza che portò ovviamente ad un clima di diffidenza nei loro confronti ed al delinearsi di disposizioni legislative che passarono, nel tempo, dalla netta esclusione di ogni alternativa al patrocinio degli avvocati nobili, a concessioni imposte dalle diverse circostanze. Nel 1474, per la prima volta, la categoria degli avvocati di professione venne contraddistinta con il nome Avvocati Extraordinari, indicandoli collettivamente in contrapposizione agli Avvocati Ordinari, cioè nobili, e riconoscendoli come fenomeno non più riconducibile a sporadiche violazioni. A partire dal 1489, dopo inutili tentativi di estromissione, iniziarono ad essere imposte delle regole per controllare e disciplinare la professione. Alla fine del XV secolo, dunque, l'avvocatura veneziana si presentava bipartita in un numero chiuso di Avvocati Ordinari – il cui intervento era obbligatorio qualora la parte in giudizio non si fosse difesa autonomamente – che si limitavano ad introdurre la causa enunciando la domanda, ed un gruppo crescente di intraprendenti e spregiudicati Avvocati Extraordinari che conducevano le cause, pronunciando arringhe in qualità di difensori di fiducia.

La *Correzion Gritti* del 1537 rappresentò una svolta notevole nella politica legislativa del governo veneziano, infatti con una serie di *parti* vennero regolate la liberalizzazione dell'avvocatura professionale ed il suo controllo attraverso l'imposizione di requisiti minuziosamente elencati e differenziati, necessari per l'accesso all'esame di selezione.

Dei *causidici*, detti anche *sollecitadori* o *intervenienti*, si trova traccia solamente nel 1564, in occasione del primo atto legislativo – diretto all'istituzione di un registro – che si occupava di regolarne la presenza o l'attività nel foro. Questi professionisti svolgevano funzioni ausiliarie rispetto a quelle esercitate dagli avvocati, raccogliendo gli elementi di fatto e di diritto sui quali questi impostavano le arringhe, affiancandoli nella difesa delle parti, sostituendoli presso le magistrature minori e sbrigando le pratiche di cancelleria necessarie per ottenere le udienze. Nel 1582, per sfoltirne il numero, vennero loro imposti

requisiti – analoghi a quelli degli Avvocati Extraordinari – da documentare attraverso dei certificati, ed un esame in cui venivano verificati il livello culturale e professionale dei candidati; con la stessa legge venne inoltre stabilito che l'iscrizione al registro ed il rilascio del mandato fossero subordinati alla presentazione di una *piezaria*, ovvero una fideiussione personale a garanzia di eventuali danni procurati colposamente ai clienti. La disciplina probabilmente voleva attribuire a questa professione carattere di propedeuticità all'Avvocatura Extraordinaria, ma rimase il ripiego di quanti non avevano i caratteri sufficienti per dedicarsi ad attività più brillanti.

3.2.1 *Il padrinato*

Nel corso dell'analisi, tra i diversi atti di procura, ne sono emersi due aventi un oggetto particolare, cioè la nomina di un sostituto al fonte battesimale: nelle antiche società europee, il battesimo non era una semplice certificazione di solenne e pubblica nascita naturale del bambino, ma rappresentava una seconda nascita, una nascita spirituale, in un gruppo parentale diverso dai consanguinei cioè la famiglia spirituale, composta da padrini e madrine¹⁴. Tra questi ultimi, da una parte, il bambino ed i suoi genitori dall'altra, si istituiva per la Chiesa un legame di parentela vero e proprio, con i relativi divieti matrimoniali; attraverso il rito battesimale, infatti, la famiglia del battezzando stabiliva o rinsaldava alleanze fondate su obblighi, evocativi di principi di reciprocità, solidarietà ed assistenza.

Nel cristianesimo delle origini, tra II e IV secolo, il battesimo veniva conferito solo agli adulti, a compimento di una lunga ed impegnativa procedura, il catecumenato, volta a mettere alla prova e ad istruire gli aspiranti Cristiani. Per l'ammissione occorreva essere accompagnati e presentati da due garanti, gli *sponsores* cioè padrini, che rispondevano dell'integrità, della moralità e idoneità del candidato; dopo un'attesa che poteva durare alcuni anni, il catecumeno riceveva infine il battesimo, che sanciva il suo ingresso nella comunità cristiana. I padrini quindi svolgevano una funzione protettiva e di controllo dalle

¹⁴ Sull'argomento si vedano: G. ALFANI, "La famille spirituelle des prêtres en Italie septentrionale avant et après le Concile de Trente: caractéristiques et transformations d'un instrument d'intégration sociale", in *Annales de démographie historique*, 107, 2004/1, pp. 137-161; G. ALFANI, *Padri, padrini, patroni: la parentela spirituale nella storia*, Marsilio, Venezia 2006; J. F. CHAUVARD, "Madrine, commari e levatrici. Donne e parentela spirituale a Venezia nella seconda metà del Cinquecento", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, Verona - Bolzano 2012, pp. 181-196; I. SIGNORINI, *Padrini e compadri. Un'analisi antropologica della parentela spirituale*, Loescher, Torino 1981

infiltrazioni da parte di falsi convertiti, per evitare il rischio di accogliere degli eretici appartenenti ad altre sette.

L'usanza di battezzare i bambini si diffuse in un'epoca successiva, in cui il clima era profondamente mutato, il cristianesimo si era consolidato come religione ed erano nati nuovi orientamenti teologici secondo i quali il battesimo era condizione necessaria per ottenere la salvezza perciò, per non mettere a rischio l'anima dei figli, doveva essere compiuto il prima possibile. Nel frattempo era emerso anche un importante problema rituale perché la cerimonia richiedeva una partecipazione attiva e l'uso della parola, perciò i padrini, rispondendo in luogo del bambino, sarebbero andati a risolverlo. Questo rappresenta il momento tradizionale della comparsa del padrinato, che richiese però una certa elaborazione teologica – la separazione tra generazione carnale e spirituale – che portò ad escludere i genitori dalla veste di padrini dei propri figli. La Chiesa quindi riconobbe a queste nuove figure un ruolo di tutori nell'educazione cristiana del bambino che essi condividevano con i genitori naturali.

Originariamente, ogni battezzato aveva un solo padrino o madrina – di norma del suo stesso sesso – ma con il passare del tempo tale numero andò crescendo, portando la Chiesa a lottare contro questa proliferazione fino ad arrivare, nel corso del XIII e XIV secolo, a proporre un modello ternario che prevedeva due padrini e una madrina per i bambini, viceversa per le bambine. Gli interventi risultarono poco efficaci perché, anche se il modello incontrò un certo consenso, convivevano delle pratiche e degli usi locali disordinati: le diverse comunità non condividevano la stessa concezione di parentela spirituale e rivendicavano il diritto di conservarla. Solo con il Concilio di Trento del 1563 – che segnò una svolta fondamentale nella lunga storia del padrinato – si riuscì a stabilire una legislazione comune a tutta la Chiesa cattolica e ad uniformare le prassi effettivamente seguite, riducendole al rispetto di un unico modello. Tra i temi affrontati nel Concilio vi era quello degli abusi inerenti il rito battesimale: molti, infatti, ne facevano uso per ottenere un vantaggio, mentre lo scopo principale era e doveva rimanere il conseguimento della grazia divina.

Il padrinato, sorto per precise esigenze rituali, veniva utilizzato dalla popolazione per altri scopi: era uno strumento fondamentale per consolidare reti di alleanza sociale, pertanto più padrini e madrine era possibile selezionare a ogni battesimo, più ampie, fitte e solide sarebbero state le strategie. Venivano scelti compadri ricchi e potenti, per i vantaggi che

potavano essere ricavati, piuttosto che per l'idoneità a rispettare i propri doveri nei confronti del battezzato. La parentela spirituale aveva quindi un'importanza fondamentale nella vita economica e sociale della comunità ed una varietà di funzioni: istituire e rafforzare rapporti di solidarietà tra pari, manifestare rispetto nei confronti di un padrino di rango superiore al proprio, integrare e completare strategie di alleanza matrimoniale, ricomporre fratture sociali, porre fine a faide di sangue e così via.

Essere padrino comportava però una serie di oneri: la Chiesa riteneva che l'unico compito fosse quello di vigilare sulla corretta educazione cristiana dei figliocci, ma in realtà venivano considerati più importanti altri doveri non ufficiali anche se più impegnativi, come recare doni in occasione del battesimo, supplire ad un difetto di cure parentali, sostenere nel momento cruciale di inizio dell'attività lavorativa, aiutare in varie situazioni come consigliere, garante e addirittura prestatore di denaro. Oltre a quelli nei confronti del figlioccio vi erano i doveri nei confronti dei compari¹⁵, basati su un legame caratterizzato da rispetto ed amicizia, che imponevano di fare – cioè rivolgersi a lui con formule particolari, dargli sostegno in caso di lite, aiutarlo nelle proprie attività – o non fare – cessare o non iniziare faide con il compare e i suoi congiunti, non derubarlo e così via¹⁶. Comunque, la flessibilità di questa istituzione consentiva di perseguire di volta in volta scopi differenti, o anche più scopi contemporaneamente.

"Die Lune 21 mensis Junii 1649: ad cancellum

Il molto Illustre Signor Zuanne Cancelli quondam Signor Antonio, con quel miglior modo che può, costituisce suo legittimo Procuratore, et Commesso il molto Illustre Signor Marian Involer Citadino di Catoro, absente come presente, con ampla, et general autorità di poter in nome del sudetto Signor Costituente tener al Sacro fonte del Batesimo, un fiol o fiola, che nasserà, al molto Illustre Signor Iseppo Simonetti addempiendo in questa funtione a tutti quegli oblighi in simil funtion si ricercano, et generalmente. Prometendo sotto obligatione rogans

Testes: Admodum Reverendo Presbiter Donatus Pesich quondam D. Ambrosii et Clarissimus D. Andreas Vetula quondam Clar.mi D. Gabrielis¹⁷"

Tale mansione recava prestigio, infatti tenere a battesimo i rampolli dell'élite locale, o essere capaci di creare una vasta e fedele clientela di compari e figliocci meno altolocati, accresceva sicuramente il rispetto e l'onore. Nel caso in cui la posizione sociale del padre fosse nettamente inferiore a quella del padrino, si poteva parlare di un rapporto clientelare,

¹⁵ Il compare è il padre del battezzato per il padrino, e viceversa; nel caso si riferisca ad una donna si usa l'equivalente comare.

¹⁶ G. ALFANI, *Padri, padrini, patroni: la parentela spirituale nella storia*, op. cit., pag. 209

¹⁷ N. BON, lunedì 21 giugno 1649

perché l'asimmetria di questa relazione generava una sorta di debito inestinguibile del primo nei confronti del secondo; se invece il rango dei due era approssimativamente analogo, si trattava di un rapporto amicale che permetteva di contenere l'onerosità dei doni, il cui valore tendeva ad eguagliarsi, lasciando così inalterata la disponibilità di risorse di ognuno. A prescindere dalla classe di appartenenza del genitore, tra i padrini esisteva una consistente presenza di ecclesiastici, che erano i primi ad essere sacrificati qualora fosse stato necessario ridurre il numero e che sparirono quasi completamente dopo la riforma tridentina. Nel caso in esame, una delle due procure riguarda proprio la nomina di un membro del clero:

"Die sabbati 24 mensis julii 1649: ad cancellum

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Battaglia quondam Illustrissimo Signor Pietro Paulo, con quel miglior che può, costituisse suo legitimo Procurator, et Commesso, il molto Illustrissimo et molto Reverendo Don Lorenzo Bertacini Rettor di San Fermo, absente, come presente, a poter tenere al Sacro fonte di Batesmo, un figliolo o figliola nato dal Patron Antonio di Corsi della terra di Zenio a nome di detto Ill.mo Signor Costituente, et assister a tutte quelle cirimonie consuete al tal ministerio, et generalmente

Testes: Dominus Ill.mo Franciscus Boldini, quondam Ill.mi Domini Pompei et Dominus Bellius Bellio quondam domini Bernardi¹⁸"

Una scelta di questo tipo poteva essere ricondotta ad una serie di motivazioni, quali ad esempio il fatto che i sacerdoti, tenuti a rispettare il celibato, non avrebbero creato problemi in termini di impedimenti matrimoniali; in secondo luogo, si trovavano al centro dei pettegolezzi della rete parrocchiale e costituivano, per questo, un'ottima fonte di informazioni sui propri compaesani. L'amicizia con un sacerdote, poi, permetteva di affrontare la confessione senza timore che le informazioni confidenziali giungessero alle orecchie dei vicini; inoltre, stabilire un rapporto duraturo con un ministro di Dio era vantaggioso ai fini della devozione religiosa, anche perché risultava perfettamente adatto a provvedere all'educazione cristiana del bambino¹⁹. Per i membri clero esisteva un interesse nella partecipazione al rito battesimale: essendo parte attiva della comunità, traevano vantaggio nel creare e consolidare delle relazioni sociali, in modo analogo al resto della popolazione²⁰, soprattutto perché molte volte dovevano confrontarsi con una comunità che non riservava loro una buona accoglienza; il padrinato costituiva inoltre la loro unica

¹⁸ N. BON, sabato 24 luglio 1649

¹⁹ G. ALFANI, "La famille spirituelle des prêtres en Italie septentrionale...", op. cit., pag. 144

²⁰ Questo non era il caso di monaci che, al contrario, rinunciando al mondo, erano espressamente esclusi dalla parentela spirituale ed il divieto, di antica origine, fu confermato anche dal Concilio di Trento.

possibilità di creare dei legami di parentela diversi da quelli naturali ed in questo senso costituiva un prezioso strumento per tessere dei legami di solidarietà.

La componente femminile nella parentela spirituale era più ristretta di quella maschile e la sua presenza correlata a quella dei padrini: in genere, "il madrinato era affare per donne sposate o era un evento pubblico che indicava il raggiungimento della maturità²¹". E' probabile che la scelta di una madrina fosse legata alla necessità, per suo tramite, di istituire dei legami con il marito, magari conosciuto e con una certa fama.

Anche le levatrici assumevano un ruolo importante perché molte volte somministravano il battesimo d'urgenza ad un neonato in pericolo di vita, che doveva poi essere completato in chiesa dal parroco nei giorni successivi. Questa situazione risultava piuttosto frequente, tanto da spingere i vescovi a chiedere ai parroci, durante le visite pastorali, di formarle per impedire parole e gesti non validi ed inutili che facessero nascere l'accusa di sacrilegio.

Proprio per la sua flessibilità, il padrinato dispiegava la sua effettività in ambiti diversi tra cui quello economico e di mediazione, anche se questi erano difficilmente separabili da quello sociale: ospitare a casa propria un rogito, sostenere come testimone il compare, mediare nei contratti e in occasione di transazioni particolarmente importanti, prestare garanzie economiche nei prestiti, rappresentavano situazioni in cui andavano a consolidarsi gli oneri che vigevano tra genitori naturali e spirituali.

I fattori che incidevano sulla composizione del gruppo di padrini e madrine erano molti – quali ad esempio un rapporto di vicinato, l'esercizio dello stesso mestiere, l'appartenenza alla stessa confraternita – e gli schemi di selezione erano piuttosto rigidi, per fornire ai bambini una varietà costante di relazioni a tutti i livelli della società, in modo da tutelare non solo gli interessi dei genitori, ma anche quelli dei figli.

Nel corso del XVI secolo, il Concilio di Trento causò un irrigidimento del padrinato perché ridusse drasticamente la varietà dei modelli locali di attribuzione di padrini e madrine, ammettendone non più di uno per sesso per ciascun battezzando, andando inoltre ad alterare il modo in cui esso poteva essere utilizzato per perseguire una strategia nei rapporti sociali:

- permetteva di istituire legami con persone di rango diverso dal proprio, sia superiore che inferiore, operando scelte complesse per soddisfare esigenze diverse;

²¹ J. F. CHAUVARD, "Madrine, commari e levatrici...", op. cit., pag. 185

- dava origine a relazioni più deboli – rispetto agli altri strumenti generatori di parentela come matrimonio e adozione – e meno intense in termini di obblighi.

Il modello della coppia imposto dal Concilio determinò – nelle società fondate sull'onore del gruppo d'appartenenza e su molteplici reti di relazioni economiche e sociali – la fine del padrinato usato soprattutto come strumento di integrazione sociale e culturale, ma allo stesso tempo portò ad una progressiva verticalizzazione del rapporto tra la famiglia dei battezzati ed i padrini: a mano a mano che si riduceva il numero ammissibile di questi ultimi, si tendeva a preservare solo quello di rango più elevato, rendendo quindi la relazione asimmetrica.

La Chiesa riuscì sicuramente ad imporre una drastica riduzione del numero di genitori spirituali, ma non poté costringerli ad adempiere ai loro doveri nei confronti dei figliocci: non riuscendo a moralizzare e responsabilizzare padrini e madrine, si rese conto che tale istituto probabilmente non era uno strumento educativo affidabile e ne cercò uno alternativo, individuandolo nel catechismo, che proprio tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento registrò un particolare sviluppo.

3.3 Matrimoni e doti

A Venezia, la situazione femminile risultava essere sottoposta a minori vincoli e restrizioni di quanto non fosse in altre città italiane: il sistema giuridico veneziano, infatti, permetteva di svolgere compiti ed esercitare diritti che altrove spesso erano loro preclusi. Una donna veneziana aveva la facoltà di disporre dei beni mobili ed immobili ad essa spettanti, di ricevere l'incarico di fidecommissaria per l'esecuzione dei testamenti, di operare su altrui mandato, di rendere testimonianza e di designare i tutori dei propri figli, con un atto che conferiva alla madre una sorta di patria potestà. Poteva anche autonomamente stipulare compravendite, locazioni, contratti commerciali, compiere donazioni, fornire ed ottenere prestiti, rilasciare quietanze e fare testamento. In particolare, i diritti delle testatrici erano protetti da una legge del 1474, che proibiva al marito di essere presente alla registrazione delle ultime volontà della moglie, tutelandola quindi dalla sua influenza e potere.

Le ragioni di questa situazione sono riconducibili in primo luogo al particolare sistema economico, quello della società mercantile a base familiare, ed in secondo luogo ad un sistema politico in cui tutto era messo in opera per preservare equilibrio e reciprocità degli

scambi economici e matrimoniali tra famiglie patrizie²². La stabilità del sistema veneziano dipendeva infatti da una buona gestione delle nozze, che venivano concluse escludendo completamente i sentimenti personali dei singoli individui, privilegiando gli interessi e cementandoli attraverso le preziose amicizie politiche, sociali ed economiche. Le complesse strategie familiari venivano utilizzate anche per neutralizzare la dispersione del patrimonio, attraverso l'imposizione del celibato o della monacazione, nonché nell'utilizzo dell'istituto del fidecommesso²³: la saggia ed oculata gestione e conservazione dei beni erano indispensabili per la sopravvivenza dei casati, per svolgere e sviluppare l'attività mercantile e creditizia, nonché come fondamento e garanzia dell'importanza sociale e politica. Sicuramente il declino che conobbe il commercio nel XVII secolo, insieme allo sviluppo degli investimenti in Terraferma, determinarono la necessità di salvaguardare la proprietà terriera con la conseguente espansione dell'istituto del fedecommesso, con il quale non solo si istituiva – solitamente per via testamentaria – un vincolo di inalienabilità sui beni familiari, che dovevano quindi rimanere in perpetuo al casato del testatore, ma anche una protezione dalle richieste dei creditori, che non potevano rifarsi su tali beni per il loro soddisfacimento.

Le famiglie patrizie costruivano quindi la loro rispettabilità sull'adozione di questa pratica e, pur di mantenere il proprio status, erano disposte a sacrificare i propri figli obbligandoli al celibato, alla monacazione o a sposare donne non nobili, ma appartenenti a famiglie di ricchi mercanti o di nobili di Terraferma disposti a concedere doti consistenti pur di fare entrare una figlia nel patriziato. La redazione del contratto di matrimonio costituiva l'atto finale di una trattativa, il frutto di un accordo ben preciso su una serie di variabili quali l'importo, la composizione, i tempi di corresponsione della dote ed i corrispettivi obblighi del marito: il ricorso al notaio rappresentava una cautela indispensabile al fine di evitare eventuali conflitti, soprattutto per i ceti elevati. L'istituto dotale rappresentava uno dei fondamenti della struttura economica e sociale della famiglia ed occupava un posto di assoluto rilievo, sul piano legislativo e giurisdizionale, anche nell'ambito della prassi

²² A. BELLAVITIS, "La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEDit, Verona - Bolzano 2012, pag. 5; T. PLEBANI, op.cit., pag. 59

²³ Sull'argomento si vedano: E. GARINO, "Insidie familiari. Il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo", in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta, (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma 1981, pp. 301-378; G. ROSSI, "I fidecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo", in S. Cavaciocchi (a cura di), *La famiglia nell'economia europea: secc. XIII-XVIII. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008*, Firenze University press, Firenze 2009, pp. 175-202

notarile. Il termine dote individuava, nel diritto romano, il complesso di beni che dalla moglie, dal padre o da altri per lei, veniva portato al marito per contribuire alle esigenze di vita della nuova famiglia; con il codice Giustiniano del VI secolo, essa divenne obbligatoria e si mantenne costante nei secoli sopravvivendo in Italia fino al 1975, quando venne abolita con la riforma del diritto di famiglia²⁴. La sua importanza rispecchiava il ruolo delle donne nella famiglia e nella società: non erano solo strumenti per la realizzazione di strategie patriarcali, ma soprattutto individui che avevano dei diritti e delle libertà nel riceverla, gestirla e trasmetterla in eredità.

Secondo gli Statuti veneziani del 1242, il padre aveva il dovere di fornire alla figlia una dote²⁵, provvedendovi in vita, oppure lasciando delle disposizioni nel suo testamento. Il problema sorgeva nel momento in cui egli fosse morto senza aver definito le sue ultime volontà: se lasciava solo figlie, i beni paterni venivano tra loro egualmente divisi, sottraendo per quelle sposate l'ammontare della dote; in presenza invece di figli di entrambi i sessi, la regola generale di successione prevedeva che ai maschi venissero lasciati i beni immobili e che i beni mobili venissero divisi tra tutti i figli maschi e le sole figlie non sposate. Qualora quest'ultime avessero ritenuto tale attribuzione insufficiente, avevano la possibilità di ricorrere in giudizio, per ottenere una dote congrua; la stessa doveva essere infatti adeguata rispetto alla qualità della sposa ed alla quantità di beni, quindi il concetto era strettamente legato allo status sociale e familiare di entrambi gli sposi e non legato alla stima delle necessità materiali.

E' importante notare che la definizione di bene mobile era piuttosto incerta, infatti nei tribunali si discuteva spesso su quanto fosse compreso in questo termine, se "le possessioni di fuori, se gl'inviamenti et quali, se le biade grezze e separate, o se solo crediti e denari

²⁴ S. D'ERRICO, "La dote nell'ordinamento Italiano", in L. Bongermينو (a cura di), *Donna: dalla dote alle doti*, Provincia di Taranto, Taranto 2009, pp.65-78

²⁵ Sull'argomento si vedano: A. BELLAVITIS, "La famiglia cittadina veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti", in *Studi veneziani*, (30), 1995, pp. 55-68; A. BELLAVITIS, "Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle", in *CLIO. Histoire, femmes et sociétés*, (7), 1998, pp. 91-100; A. BELLAVITIS, "Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento", in G. Calvi e I. Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne: diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc)*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998, pp. 152-153; A. BELLAVITIS, "La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna", op. cit., pp. 5-20; P. LANARO, "La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)", in *Quaderni storici*, Vol. 3, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 753-778; P. LANARO, G. M. VARANINI, "Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)", in S. Cavaciocchi (a cura di), *La famiglia nell'economia europea: secc. XIII-XVIII. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008*, Firenze University press, Firenze 2009, pp. 81-102

contadi, se i semoventi, se i livelli affrancabili e se i perpetui²⁶". Con l'espressione *possessioni di fuori* venivano considerate le case di campagna fuori città: per un paradosso tutto veneziano, i beni mobili si trovavano dunque in Terraferma, mentre era considerato immobile solo quanto edificato all'interno della laguna. Alle donne non era preclusa quindi la possibilità di ereditare beni immobili – soprattutto provenienti dai beni materni – ma la tendenza era quella di mantenere nella linea maschile la *casa da stazio*, simbolo dell'unità familiare e del radicamento in città del casato.

Nel caso veneziano la dote appare contemporaneamente come anticipazione dell'eredità paterna e come porzione inferiore di quella spettante ai figli maschi; se questa non era stata fornita dal padre, anche le figlie dotate rientravano nella divisione del patrimonio in parti uguali, perché si presupponeva la bilateralità della successione. I beni materni, invece, venivano divisi in parti uguali tra maschi e femmine, e le figlie potevano disporre al momento del matrimonio o della monacazione.

La moglie non aveva alcun diritto ad ereditare dal marito ma poteva acquisire – solo se prometteva di non risposarsi e nel caso in cui egli non avesse fatto testamento – il diritto di restare a vivere nella dimora maritale; nel caso in cui il consorte l'avesse designata nel testamento come *donna et madonna*, poteva restare nella casa, ricevere gli alimenti e governare figli e domestici. Allo stesso modo il marito non aveva alcun diritto sull'eredità della moglie, la quale poteva decidere liberamente a chi lasciare i propri beni.

Una volta che era stato raggiunto l'accordo su tutti i termini del patto, il notaio redigeva l'imbreviatura, in cui si puntualizzavano in ordine consequenziale gli impegni assunti dagli sposi e dalle relative famiglie. Innanzitutto i nubendi promettevano il loro reciproco consenso alla celebrazione del matrimonio; in secondo luogo veniva indicata l'entità della dote ed il momento in cui sarebbe stata versata ed infine lo sposo si obbligava, una volta ricevuti i beni dotali, a fare una specifica confessione di dote ed a restituirli nei casi previsti dalla legge.

Verranno riportati di seguito i testi dei due contratti di matrimonio trovati all'interno del fascicolo, particolarmente significativi perché in essi vengono specificati gli impegni maritali e la composizione della dote in prime ed in seconde nozze – in quest'ultimo caso corredata da un inventario – ed altri atti ad essi strettamente connessi come la costituzione di controdote e la certificazione da parte dello sposo di avvenuta ricezione della dote.

²⁶ A. BELLAVITIS, "Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento", op.cit., pag. 150

Tabella 1 - Caratteristiche dei contratti di dote

DOTI*		
DATA MATRIMONIO	AMMONTARE	GENERI
Maggio 1642	Ducati 329, lire 3 soldi 19	Mobili e denari contanti
8 Gennaio 1639	Ducati 250	Denaro
-	Ducati 406	Un paio di monili, un paio di orecchini, un fil de perosini d'oro, sei aghi e due anelli uno con pietra bianca e l'altro con pietra verde per ducati 60 Mobili per ducati 120 Piata per ducati 126 Contanti per ducati 100
Febbraio 1649	Ducati 340	Mobilie per ducati 150 Contanti per ducati 20 Controdote ducati 170
Febbraio 1649	Ducati 400	Denaro, ori e mobili per ducati 259 Controdote ducati 141
-	Ducati 380	Mobili e ori per ducati 320 Contanti per ducati 10 Controdote ducati 50
1629	Ducati 520	Contanti e mobili per ducati 280 Controdote ducati 240
18 Settembre 1648	Ducati 1.100	Beni mobili per ducati 600 Contanti per ducati 500 Offizio capo de appontadori affittato per 96 ducati all'anno Facoltà di prendere altro offizio con rendita di 3 ducati al mese
-	Ducati 500	Controdote
-	Ducati 600	Contanti
-	Ducati 1.650	Contanti
-	Ducati 700	Contanti
15 Marzo 1636	Ducati 1.000	Contanti
9 Febbraio 1649	Ducati 19.100	Contanti per ducati 10.000 Affitto palazzetto per ducati 1.500 Deposito in zecca per ducati 2.000 Crediti per ducati 548 Ori, zogge e argenti per ducati 990 Mobili e corredo per ducati 4.062

* Sono escluse le procure a riscuotere doti perché prive di dati necessari alla costruzione del prospetto



Figura 11 - Incidenza maschile e femminile nei contratti nuziali e dotali

La dote della sposa, al suo primo matrimonio, era costituita in larga misura da capitali liquidi, titoli di stato, ma anche da uffici che potevano essere commercializzati, così come poteva esserlo la parte relativa al corredo composto da gioielli, panni di seta e mobilia: in questo modo svolgeva una funzione essenziale per rendere più solido un patrimonio per altri versi pericolante. Le doti delle spose di ceto popolare erano spesso frutto del loro lavoro ed integrate da lasciti di beneficenza, ottenuti tramite le associazioni di mestiere o le istituzioni di assistenza.

"Die sabbati decima nona mensis februarii 1649: ad cancellum.

Costituito innanti a me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii, l'Illustrissimo Signor Gerolamo Bragadin fo' dell'Illustrissimo Signor Vincenzo da una parte, et Domino Francesco Fabris dall'altra, et presentorno a me infrascritto Nodaro il presente contratto di Nozze del medemo Illustrissimo Signor Gerolamo Bragadin et dell'Illustrissima Signora Beatrice Bragadin sua consorte affermando le sottoscrizioni nel detto contratto contenute esser di mano di quelli medemi, che si sono sottoscritti perché debba reggistrarlo nelli pubblici atti miei, et rillearlo in forza di publico instrumento, per haverne una, et più estrationi auttentiche da valersene in ogni occasione, et causa in iudicio, et fuori il tenor, del qualle segue et infra

*Testes: Dominus Ioannes Baptista Boldini quondam Ecc.mi Domini Pompei
et Ecc.mi Dominicus quondam Ecc.mo Victo De Vido de confinio Sancte Thomà*

Laus deo 1636: adì 15 marzo in Venetia

A nome del Signor Iddio, et della Santissima Trinità Padre, Figliolo et Spirito Santo, si contraze vero, et legittimo matrimonio, come comanda il Signor Iddio, et la Santa Romana Chiesa tra l'Illustrissimo Signor Pollo Bragadin quondam Illustrissimo Signor Zuanne, et la Illustrissima Signora Chiara, et Ellisabetta Bragadina quondam Illustrissimo Signor Zuanne, tutti come commissarii, e tuttrici, e governatrici dell'Illustrissima Signora Beatrice Bragadina quondam Illustrissimo Signor Lorenzo, loro nezza, appar testamento di detto Illustrissimo Signor Lorenzo et terminatione, all'Offitio Illustrissimo di Petition de dì 20: marzo 1630:, alla quale s'habbi rellatione da una, et l'Illustrissimo Signor Vincenzo

Bragadin quondam Illustrissimo Signor Pietro dall'altra, prometono detti Illustrissimi Signor Pollo, come commissario ut supra, et dette Illustrissime Signore Chiara et Ellisabetta sorelle Bragadine come tuttrici, et governatrici ut supra, che l'Ill:ma Signora Beatrice Bragadina loro nezza, terrà per suo legittimo consorte, come comanda il Signor Iddio, et Santa Madre Chiesa, l'Ill:mo Signor Gerollamo Bragadin, fo di detto Illustrissimo Signor Vincenzo Bragadin, et all'incontro detto Illustrissimo Signor Vincenzo promette, che detto Illustrissimo Signor Gerollamo terrà detta Illustrissima Signora Beatrice come sua legittima sposa ut supra.

Per dotte veramente, et nome di dotte se gli assegnerano tutti, et qualunque sorte de beni mobili, stabilli, livelli, stamperie, cambii, et di qualsivoglia sorte quamodocunque et qualitercunque aspettanti, et aspettare potessero, alla detta Illustrissima Signora Beatrice sposa tanto, per il testamento del quondam Illustrissimo Signor Alvise Bragadin, come quello del quondam Illustrissimo Signor Lorenzo Bragadin suo padre, niuna cosa esclusa, sia ecceutuata, salva, et risservata però l'infrascritta dimissoria, et questo per patto espresso, la qual dimissoria sii, et s'intendi essere di ducatti cinquecento correnti da lire sei soldi quattro per ducato annui, et in raggion d'anno, da esser estratti ad elletione di detta Ill:ma sposa del corpo di tutta la sua facultà, netti d'ogni sorte di decime, et angarie, delli quali ducati cinquecento come sopra possa lei Ill:ma sposa disporre, et di quelli fare tutto quello gli parerà come libera, et assoluta patrona, senza contradditione alcuna. Potendo detto Ill:mo Signor sposo rissecare tutti li cambii, et affrancare tutti li livelli ad ogni suo piacere, et di quelli valersene, come se fossero danari contanti. Dovendo gli stabilli, et possessioni di fuori restare solamente fondi dotali, et in caso di restituzione di dotte, che Dio non vogli, ma quelli conservare con prolle a consolatione, il detto Illustrissimo sposo habbi obbligo restituire detti stabilli, et possessioni come fondi dotalli, et questo a denari, mobili, livelli, cambii, et ogni altro haverà, raggion, et attion di detta Illustrissima sposa, per quello apparerà haver havuto, et ricevuto, detrato il terzo giusto le leggi, la qual dotte, come di sopra, il detto Illustrissimo Signor Vincenzo Bragadin padre di detto Illustrissimo Signor Gerollemo sposo, accetta, et sicura sopra tutti li suoi beni presenti, et futuri, et ne saranno fatte due simili affermate dalle parti, alla presentia egli infrascritti testimoni.

Io Pollo sopradetto affermo ut supra.

Io Chiara Bragadin affermo ut supra.

Io Betta Loredan affermo ut supra.

Io Vincenzo Bragadin affermo ut supra quondam Illustrissimo Piero.

Io Gerollamo Bragadin affermo quanto di sopra de Illustrissimo Vincenzo

Adì 9 zugno ho ricevuto io Vincenzo Bragadin quondam Illustrissimo Piero, dall'Illustrissimo Pollo Bragadin, ducatti mille correnti da lire sei, soldi quattro per ducato, per nome si mio come per nome de Gerollemo mio fiol et sono acconto di dotte val ... ducatti 1.000.²⁷"

I beni dotali dovevano poi essere garantiti attraverso la *controdotte*, ovvero una somma proveniente dai beni del marito che, in caso di morte, si aggiungeva alla dote per contribuire a garantire il mantenimento della vedova. Se nei ceti popolari era il risultato di un contesto socio-economico nel quale i coniugi mettevano in comune ciò che possedevano, in altri, invece, la controdotte poteva denunciare l'esistenza di una disparità sociale.

²⁷ N. BON, sabato 19 febbraio 1649

"Die lundinona mensis augusti 1649: ad cancellum.

Costituito innanti a me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii il sopradetto Signor Paulo Priolio sposo quondam Valerio, et per chiara espressione dell'Amata, che porta alla sudetta Signora sua consorte, le ha aggiunto, et costituito per controdotte altri ducati cinquecento corenti da lire sei soldi quatro per ducato, li quali possono esser per la detta Signora sua consorte conseguiti, sopra tutti li beni, di esso Signor Paulo Priolio in caso, che egli a lei premerà, et non altrimenti, prometendo ...

Testes: Ill.mus Ecc.mus Dominus Franciscus Mocenigo cretese quondam D. Pauli et Dominus mondricardus Alessio quondam Domini Marci²⁸"

Fin dal XIV secolo esistevano a Venezia delle leggi per limitare i doni e le spese per i banchetti nuziali, ma soprattutto a partire dal XV secolo i legislatori iniziarono a prendere provvedimenti per contenere l'inflazione delle doti. La prima legge del 1420 stabiliva un limite massimo di 1600 ducati per le nozze tra nobili e di 2000 ducati per quelle delle popolane che sposavano un patrizio, e che un terzo – corrispondente al corredo, cioè abiti e oggetti personali della sposa – non dovesse essere restituito alla vedova o alla sua famiglia, se questa fosse premorta al marito. Inoltre, tutto ciò che superava le cifre autorizzate era considerato eredità personale della donna, la quale di conseguenza poteva disporne liberamente; non era prevista la comunità dei beni tra coniugi e per tutta la durata del matrimonio la dote era gestita dal marito, pur rimanendo di proprietà della moglie: la *proprietas* passava quindi dal padre alla figlia e la *possessio* dal suocero al genero.

Dopo le leggi del 1505 e del 1535, che aumentarono i limiti fissati rispettivamente a 3000 e 4000 ducati, venne deciso di lasciare le eredi completamente libere di portare in dote tutti i loro beni, fissando però a 1000 ducati il valore del "terzo" – anche se i ricorsi al giudice del Proprio da parte delle vedove testimoniano la possibilità che nulla venisse riconosciuto alla famiglia acquisita – e circoscrivendo il trasferimento della ricchezza non oltre la durata del matrimonio.

Alla morte del marito, la dote doveva poi essere restituita²⁹: pagata in beni mobili, solitamente veniva resa in immobili e questo giustifica il fatto che le vedove in seconde o terze nozze portavano questo tipo di beni.

²⁸ N. BON, lunedì 9 agosto 1649

²⁹ Sulla restituzione della dote si vedano: A. BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI siècle*, École Française de Rome, Roma 2008, pp. 55-72; A. BELLAVITIS, "La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna", op. cit., pp. 15-19; S. CHOJNACKI, "Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530", in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, Il mulino, Bologna 1999, pp. 461-492

"Die iovis decima mensis february 1649: ad cancellum

Costituito innanti me Nodaro alla presenti degli infrascritti testimonii l'Eccellente Signor Francesco Azzo del molto Illustrissimo Signor Paulo Movini quondam Livio, facendo per nome della Signora Lucieta sua sorella rellita in prime nozze del quondam Signor Giò: Battista Vignon quondam Michiel, et mi presentino l'infrascritto Contratto di mozze, afirmando, che le sottoscrizioni in esso contrato sono di quelli medesimi, che si sono sottoscritti, pregandomi voglia registrarlo nelli pubblici atti miei, rillearlo in forza di pubblico instrumento a cautione delle parti per haverne poi una, et più coppie estrazioni autentiche da vallersene in tutte l'occasioni et cause così in giuditio, come fuori, il tenor del quale segue et infra

Testes: per Illustris Dominus Sebastianus Summazzi quondam per Illustris Domini Joanis Marie et Dominus Gabriel Pocobello filius Domini Christofori

Laus Deo 1649 adì 9 febraro in Venetia

Con il nome della Santissima Trinità Padre Figliolo e Spirito Santo, et delli gloriosi San Francesco, San Domenego, San Carlo, San Marco, tutti santi protetori del sposo el si dichiara per il presente contratto di nozze trattato, e concluso, per il Clarissimo et Eccellentissimo Signor Henrico Cornaro per nome del Clarissimo et Eccellentissimo Signor Francesco Azzo figliolo del Signor Gerolamo, facendo per nome della Signora Lucieta, et del molto Ill:re Signor Paulo Marini quondam Signor Livio, sua sorella rellita in prime nozze del quondam Signor Giò: Battista Vigneri quondam Michiel, qualmente il predetto Signor Francesco promette di accetar et ricevere per sua legitima consorte, et sposa, la predetta Signora Lucieta conforme il rito della Santa Romana Chiesa, et all'incontro detta Signora Lucieta, promette di accetar il predetto Eccellentissimo Signor Francesco per suo sposo, et consorte, conforme il rito sopradetto.

Per dote, et in nome di dote detta Signora Lucieta da al predetto Signor Francesco ducati disnovemille, e cento, in questo modo: campi trenta alle Gambarare nel quarto della Mira con la metà della casa, la metà della teza, la metà delle stalle, la metà della caneva, la metà del forno, et la metà del cortivo, con tutto il granaro sopra la caneva e tutto l'orto, lavoratti al presente da Battista Penazzotto detto Grotto, qualli si valutano, et appretiamo ducati diecimille

Item in detto loco un pallazzetto che affitandolo si caverebbe ducati sessanta all'anno, si appretia ducati mille cinquecento

Item in Cecha un capital de ducati doimille, alle sette per cento, qual si attrova al nome di detta Signora Lucieta

Item contadi compreso un credito, che ha contro l'affituale dalle Gambarare

Item ori, zoggie, et arzenti diversi per ducati novecento e novanta

Item mobili di casa compreso quello di fuori, et la proffession della lana essendo in questi mobili anco le biancherie, et vesture giusto l'inventario, et stima ducati quattromille sessantadoi

Quelli tutte summe attendono, et fanno li suddetti ducati disnovemille, e cento

Qual tutta dotte detto Signor Francesco sposo, accetta et riceve, et assicura sopra tutti, et cadauni suoi beni mobili, stabilli, presenti, et futuri in qualsivoglia luoco posti et esistenti, et in qualsivoglia modo et maniera ad esso spetanti, et che fosse per acquistare, et pervenirli quandocunque, et quasmocunque.

Con conditione però, et patto espresso, che tutti li beni stabilli sopradetti consignatti in dotte debbino restar sempre fondi dotali, si come anco il capital di Cecha dei ducati doimille, sopra quali, venendo il caso della restitutione, che Dio non voglia, ma conservi tutte doi le parti possi pagarsi della predetta sua dotte. Dechiarando parimente per patto espresso, che venendo il caso, come si è detto della restitutione, che Dio non voglia, sia obligata, et debba detta Signora Lucieta sposa, o chi haverà causa da lei rituor, et repigliar li fondi nel

presente contrato in dotte consignati per il medemo pretio et valore, che al presente vengono consignati, anzi, che venendo fatto maggior ... di quello vi sono debbano quelle esser stimate a pro del predetto Signor sposo, et ciò per patto espresso mentre però quelle non eccedino al valor de ducatti seicento.

Di più si dichiara, che detta Signora Lucieta dà autorità a detto Signor sposo che venendo occasione di investire li predetti ducati doimille, che sono in Cecha, o in campi vicino a quelli, che detta Signora dà al presente in dotte, o in altro luoco, overo in case qui in Venetia o fuori, possi detto Signor Francesco sposo zingar detti denari per far detti acquisti, quali beni acquistati debbano sempre però restar fondi dotali, come è detto capitale, né altrimenti intende, né vuole, et detti Signor sposo possi di quelli disporre, ma delli pro di quelli possa disporre come più li piacerà, da quel pro doverà esser libero patrone dovendo principiar a correr a suo beneficcio il giorno presente. Di più si dichiara, che havendo detta Signora Lucieta sposa, tre figlioli procreati con il primo marito, promette, et si obbliga detto Signor Francesco quelli allimentare, vestire, et farli ammaestrare et tutto quello le occorerà, con la entrata, che detti figlioli hanno, et quarcismodo per l'avenire pervenir li potessero, et non bastando né essendo quella sufficiente, promete et si obbliga spender del suo proprio danaro, et quello che spendesse di più, promete et si obbliga, detto Signor Francesco sposo non repeterlo, né addimandarlo a detti figlioli, ma addresso per all'hora li donna tutto quello, che avesse speso di più, et ciò per far cosa grata alla detta Signora Lucieta sposa, madre di detti pupilli.

Et questi allimenti, et spese, promette detto Signor Francesco farle, et prestarle a detti pupilli, sino, che il putino più piccolo nominato Giò:Battista sia pervenuto, et arrivato all'età d'anni sedeci, alla qual età arrivato, sia et s'intendi all'hora desobligato dall'obligatione sopradetta, et se da quel tempo in su detto Signor sposo spenderà per detti figlioli, di più di quello sarà la sua entrata, possa da essi farsi rimborsare di quanto haverà speso.

Dichiarandosi in oltre, che se venisse il caso della restitutione, che Dio non voglia, prima, che arrivasse detto figliolo minore all'età d'anni sedeci sia anco in questo caso detto sposo, o chi haverà causa da lui desobligato di far le spese, et dell'obligatione predetta, ma se per caso morissero tutti tre li predetti putini, che Dio li conservi, et non permetti prima, che pervenisse detto Giò:Battista all'età predetta, all'hora et in quel caso si dichiara, che possa detto Signor sposo farsi rissarcire dalla loro eredità di quanto per essi avesse speso di più di quello che avesse avuto dalle loro entrate. Et se per caso mancasse detto Signor Giò:Battista avanti, che arrivasse all'età predetta di anni sedeci, sia obbligato ad allimentar gli altri due, sino che il secondo vi arrivi, et se mancasse anco il secondo sia sempre obbligato a far quanto di sopra sino, che vi arrivi il primo, et così hanno promesso le parti predette di attendere, et osservare sotto obligatione di tutti, et cadauni loro beni presenti et futuri.

Et per maggior cautione di quanto nel presente contrato è stato detto, il molto Illustre Signor Gerolemo Azzo padre del detto sposo, si obbligherà si come col tenor del presente contratto si obbliga insieme col sopradetto Signor Francesco suo figliolo, con tutti et cadauni suoi beni presenti et futuri a cautione maggiore della dotte di detta Signora sposa unitamente con detto Signor sposo, et ciò sia detto, et fatto et stabbillito ad onor et gloria del Signor Dio, et della Gloriosa Vergine Maria, et di tutta la Corte Celsestiale, con pace, quiete, amore, et unione di detti sposi, che il Signor li conservi longamente, et donni prole, et con reciproco amore, et contento di tutti li parenti, et il presente sarà sottoscritto dalle parti alla presentia dei testimonii. Dechiarandosi però, che sopra la dotte della predetta Signora Lucieta consegnata al detto sposo, si paga un livello di capitale de ducati tresento, che sono ducati quindici, all'anno, alla Signora Bonfadina, fondato sopra li campi delle Gambarare. Et di più sopra li detti campi si paga stara otto di formento venetiane, all'Abate di San Gregorio, che è al presente l'Eccellentissimo Signor Cardinal Vidman, per quelli aggravii si dovrebbe diminuire detta summa dalli ducati isnovemille, e ccento, ma perchè detto sposo, desidera dimostrar l'affeto, et amore che porta a detta Signora Lucieta si contenta riceverli senza far alcuna diminuzione, con questo patto però, et condizione, che venendo il caso, che Dio non voglia, della restitutione debba essa Signora Lucieta sposa, o

chi averà causa da lei rituor li sopradetti fondi per le summe sopradete senza diminutione alcuna di detti livelli, ma rituorli, come al presente gli vengono consignati.

Io Lucietta Marini rellita del quondam Signor Giò: Battista Vignoni affermo, et prometto quanto di sopra.

Io Francesco Azzo affermo et mi obbligo, et prometto quanto di sopra.

Io Gerolamo Azzo sopradetto prometto, et mi obbligo in tutto quanto di sopra.

Io Henrico Corner trattai questo matrimonio,

Io Paulo Marini trattai questo matrimonio,

Nota sine inventario di quello hanno si de mobilli come da stabili, li figlioli, et eredi del quondam Signor Giò: Battista Vignoni quondam Michiel al tempo presente da essi possesso da esser questo presentato in atti di pubblico Nodaro per esser registrato a perpetua memoria, qual notte è fatta, e scritta di mano di me Francesco Azzo padregno di detti figlioli.

Li Signori Michiel, Andrea et Giò: Battista, fratelli figlioli del quondam Giò: Battista Vignoni quondam Michiel, et della Signora Lucietta Marini quondam Livio rellita del detto quondam Signor Giò: Battista, possiedono i qui sottoscritti beni, et prima:

La villa delle Gambarare nel quarto della Mira sopra il taglio novo possedono, campi vinti incirca lavorati da Battista Penazzoto detto Grotto tra i suoi confini.

Item possedono un cason alla piazza vecchia delle Gambarare con un pezzo di terra.

Item una caseta in detta villa tenuta ad affitto da Gaspero Volin con un pezzo di terreno.

It temin villa di Celleseo sotto Piove di Sacho un pezzo di terra di campi doi incirca tenuti ad affitto da Nicolò Cè detto Rosso.

Item a Padoa una casa, in piazza della Paglia, tenuta ad affitto dal Signor Spirito Raboglino.

Item un livello che si scuode dagli eredi del quondam Antonio Poncher da ducati 18: all'anno.

Item una casa Venetia in contrà dell'Anzolo sopra la fundamenta del Socorso.

Item un fillo di perle di prezzo da ducati ... quali sono di numero cinquantacinque, et pesano caratti settantauno, al presente datte a galder al Signor Salvador Carlo.

Dichiarando, che nella casa sopradetta all'Anzolo vi sono tutti li ordegni per la profession dell'arte della lana, quali ordegni non solo di loro raggione, ma di raggione di me Francesco Azzo sopradetto, havendo quelli tutti havuti in dotte dalla Signora loro madre.

Dichiarando in oltre, che tutto quello, che si recupererà di loro raggione, et a loro spetante tutto sarà suo, et che se li doverà consignare, pervenuti, che siano all'età legitima.

Io Francesco ho fatto il presente, di mia mano³⁰.

Una volta che il matrimonio fosse giunto al termine, se la vedova non avesse già ricevuto quanto dovuto traendolo dal patrimonio del marito, poteva personalmente, attraverso gli esecutori o eredi designati in caso di decesso, reclamarla seguendo una procedura divisa in due fasi: il *vadimonium*, in cui veniva presentata la documentazione ai Giudici del Proprio e la *diiudicatus*, in cui gli stessi autorizzavano il pagamento attingendo dal patrimonio del coniuge e, qualora fosse stato insufficiente, dai beni delle persone che avevano garantito

³⁰ N. BON, giovedì 10 febbraio 1649

per la dote. La vedova doveva, entro un anno e un giorno dalla morte del marito, notificare al tribunale la sua intenzione a reclamarla, documentandola entro trenta giorni dalla prima istanza. Venivano presentati diversi tipi di prove per dimostrare i propri diritti: quelle preferite erano gli atti notarili con i quali i mariti riconoscevano di aver ricevuto l'intera dote; altre erano costituite dai contratti di matrimonio, seppure rappresentassero l'impegno ad effettuare il pagamento di una dote e non la prova che essa era stata effettivamente pagata; altre ancora erano registrazioni, relative ai pagamenti, presenti nei libri contabili dei mariti o del padre o del fratello degli sposi, e la deposizione testimoniale.

"Die lune 9 mensis augusti 1649: ad cancellum.

Costituito innanti me Nodaro alla presentia degli infrascritti testimonii, il molto illustre Signor Paulo Emilio Anichini quondam Signor Valerio, et in virtù del presente publico instrumento, confessa haver havuto, et effettivamente ricevuto dalla Signora Paulina Giusti, rellita del quondam Signor Domenego Valvason, et dal Signor Giacomo Valvason suo figliolo per conto della dote, della Signora Pasqueta Valvason figliola, et sorella respective, delli detti, et consorte del detto Signor Paulo, Emilio Anichini ducati millecento corenti da lire sei, soldi quatro per ducato, cioè ducati seicento, in tanti beni mobili, et ducati cinquecento in denari contanti quali ducati millecento, promette in evento di restitutione di dote quelli intieramente restituire, senza perdita del terzo, alla detta Signora Pasqueta sua consorte, o a chi haverà causa da lei, et di più confessa haver havuto per conto di dote dalla detta Signora Pasqueta l'offitio da Cappo de Appontadori, et si affita ducati novantasei corenti da lire sei, e soldi quatro per ducato all'anno, et la facultà di apprendere altro offitio di rendita de ducati tre al mese, o quel più fosse, et perché l'offitio, de Cappo de Appontadori appreso, et quello, che si potesse apprendere sono et saranno sopra la vitta della sudetta Signora sua Consorte, come della gratia oppor, doppo la morte della quale, detti affitii devono ...; di detto offitio però e di quello si apprendesse in avvenire non doverà detto Signor sposo in caso, che detta Signora sposa premorisse a lui, far alcuna restitutione come così per patto speciale appor dal loro contrato di Nozze del dì 18 settembre 1648, al qual in ogni caso s'habbi rellatione, che per ciò chiamandosi detto Signor Paulo Emilio, di tutta essa dote come sopra ricevuta intieramente pago, et compitamente sodisfatto, per se heredi, e successori suoi ha fatto et fa, alli sudetti Signori Paulina, et Giacomo suoi suocera et cognato heredi absenti, ma me Nodaro come publica persona per loro presente et accetante carta di cauta ricevuta, fine, generale, et perpetua quitatione in forma, per osservatione delle quali cose, detto Signor Paulo, Emilio sposo, obliga tutti, et cadauni suoi beni presenti, et futuri, pregando me Nodaro

Testes: Clarissimus Dominus Pellegrinus Marazzo quondam Clar.mi Dom.ni Zacaria et Joannes Castelin luganegher super ponte Becaries quondam Giò³¹".

Una volta conclusa la fase iniziale, la vedova aveva trent'anni per chiedere l'effettiva restituzione della dote, che sarebbe avvenuta per mezzo di un decreto di *diiudicatus*; nel frattempo, poteva continuare a vivere a spese del patrimonio del coniuge e rimanere nella sua casa. "Una correzione statutaria del 1343 aggiungeva un'ulteriore chiarificazione

³¹ N. BON, lunedì 9 agosto 1649

secondo la quale, a meno che il marito non avesse specificamente lasciato in eredità alla propria vedova la «statio», la donna avrebbe dovuto lasciar libera la sua casa entro due mesi se la dote le veniva restituita subito, senza dover passare attraverso la normale procedura legale³²: in questo modo le mogli potevano più facilmente recuperare la dote facendo a meno dei tribunali.

Le donne solitamente agivano secondo i desideri dei mariti, che offrivano una serie di incentivi affinché non si risposassero: ciò era motivato dalla convinzione che la miglior cosa nell'interesse dei figli fosse quella di essere cresciuti dalla madre – che in caso di ulteriore matrimonio li avrebbe lasciati alle cure della famiglia del defunto – e che la dote venisse preservata per loro e non utilizzata per un'ulteriore unione. Secondo gli Statuti, il diritto di una vedova alla restituzione della sua dote aveva la precedenza rispetto a tutti gli altri che potevano venire accampati sul patrimonio del marito, anche quelli dei suoi creditori; inoltre, stabilivano che se il coniuge voleva vendere i beni immobili posti a garanzia della dote della moglie, questa poteva chiedere la sostituzione con altri di uguale valore, o il versamento del ricavato ad un ufficio della Repubblica, che li avrebbe investiti per suo conto. Nel caso in cui il patrimonio del marito fosse stato insufficiente, i giudici potevano autorizzare la confisca della somma mancante traendola dal patrimonio di qualcun altro, che all'epoca del pagamento della dote avesse fornito garanzie per la restituzione. I veneziani avevano escogitato una grande varietà di garanzie dotali, infatti ogni contratto ne era provvisto: nella maggior parte dei casi venivano impegnati i beni mobili ed immobili, presenti e futuri del marito, anche se alcune volte erano rappresentate da titoli del debito pubblico, la cui svalutazione era evitata specificando nel contratto il loro controvalore in ducati d'oro.

Per quanto riguarda i garanti, oltre ai fratelli, era più comune che fosse il padre del futuro sposo ad aggiungersi al figlio nel porre i propri beni a garanzia della dote della nuora o ad assumersi la responsabilità principale della restituzione nel caso in cui lo sposo non fosse emancipato. Anche le donne – solitamente madri e nonne – potevano usare direttamente i propri beni per condurre trattative e dare garanzia: ciò dimostra l'importanza del ruolo da loro svolto nell'alimentare il sistema dotale, dalla composizione, al pagamento e uso, alla restituzione e cessione ereditaria.

³² S. CHOJNACKI, "Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530", in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, Il mulino, Bologna 1999, pp. 467-468

Se l'istituto della dote si rifletteva positivamente sulla condizione delle nobili e delle vedove, esso d'altra parte costituiva una fonte di gravi preoccupazioni per molti uomini che cercavano di sottrarsi a quest'onere, alimentando così il fenomeno delle monacazioni forzate³³; oltre alla salute malferma ed ai difetti fisici, la ragione principale per cui tante ragazze si trovavano avviate al convento era l'impossibilità di sostenere il peso di una dote decorosa, visto che l'ammontare massimo di quella spirituale si aggirava attorno ai 2000 ducati. In situazioni di particolare disagio il convento poteva presentarsi, pur in assenza di vocazione, la soluzione più desiderabile, anche se dopo la metà del XVII secolo in molti testamenti i genitori lasciavano espressamente alle figlie la scelta tra matrimonio e convento, prendendo addirittura provvedimenti finanziari nel caso in cui avessero scelto di rimanere nubili. Quest'ultima condizione richiedeva però una pratica puntuale ed ineccepibile di una serie di virtù – quali modestia, pudore, umiltà, rassegnazione e sottomissione – e lo svolgimento di mansioni come il governo della casa e la cura dei malati; la vita monacale si presentava forse come migliore alternativa, anche perché non era così misera ed isolata e non escludeva la partecipazione alla vita civile, tanto che nel Settecento i parlatori di alcuni conventi femminili veneziani divennero locali di vita mondana.

La dote non rappresentava quindi solo uno strumento per la realizzazione di strategie patriarcali, ma forniva un indicatore per valutare quale fosse la quota di ricchezza assegnata alle donne, i rapporti e la loro influenza economica nelle famiglie di origine o in quelle acquisite, la determinazione delle loro vocazioni da adulte nonché la loro posizione nei confronti delle istituzioni legali, delle autorità pubbliche e dei valori culturali prevalenti.

3.4 Compravendite ed affitti

Nell'ambito dei negozi giuridici onerosi, la compravendita rappresenta il contratto mediante il quale una persona trasferisce ad un'altra un qualunque diritto di cui il venditore abbia la titolarità, in cambio del pagamento di un prezzo. Nel linguaggio corrente, così

³³ Sull'argomento si vedano: F. AMBROSINI, "Penombre femminili", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 301-324; V. HUNECKE, "Essere nobildonna nella Venezia del Sei e del Settecento", in S. Winter (a cura di), *Donne a Venezia: vicende femminili fra Trecento e Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Centro tedesco di studi veneziani, Roma 2004, pp. 133-156; E. NOVI CHAVARRIA, *Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani*, secoli XVI-XVII, Franco Angeli, Milano 2001

come in quello di un tempo, essa si riferisce al trasferimento del diritto di proprietà su un certo bene.

Nel XVII secolo, però, tale trasferimento richiedeva non solo il consenso delle parti e l'osservazione delle forme prescritte dal sistema giuridico, ma anche che una di esse avesse eseguito, o iniziato ad eseguire, la sua prestazione. A Venezia, quindi, per la validità del negozio giuridico non era sufficiente che i contraenti si fossero accordati sui punti essenziali, ma che uno di essi effettuasse la sua prestazione, per esempio che il venditore consegnasse l'oggetto venduto al compratore: in tutti i contratti di compravendita di beni mobili ed immobili presenti nel fascicolo – e com'è possibile vedere da quelli riportati di seguito – si trovano infatti le formule *"ha dato, venduto, et alienato come in virtù del presente publico instrumento dà, vende, et alliena"* e *"confessa, et dichiara haver havuto, et effettivamente ricevuto"* che appunto ribadiscono l'avvenuta consegna e la conseguente nascita di un'obbligazione giuridicamente valida.

Tabella 2 - Sintesi dei contratti di compravendita

COMPRAVENDITE*			
OGGETTO	UBICAZIONE	PREZZO	MODALITA' PAGAMENTO
Casa	Venezia	Ducati 160	Contanti
Fattoria	-	Ducati 255	Contanti
Campi 2	Terraferma	Ducati 40	Contanti
Campi 4	Terraferma	Ducati 400	Acconto 150 ducati in contanti il saldo dopo la perticazione
Beni mobili	Venezia	-	Contanti
Parte di Casa e Magazzino	Venezia	Ducati 1100	Acconto 400 ducati in contanti il saldo <i>"evacuati li cogniti"</i>
Casa con pertinenze e quarti 3 di terra	Terraferma	-	Contanti
Terreno	Terraferma	Piccoli 400	Contanti
Carica	Venezia	Carati 6 del dazio delle carte da gioco	-
Arca funeraria	Venezia	Ducati 30	Contanti

* Sono esclusi gli atti che rimandano a compravendite già considerate nel prospetto

La stipulazione di un contratto di compravendita richiedeva, soprattutto nel caso di vendita di beni immobili, la redazione di un atto notarile che poteva essere lungo e complesso, composto, nelle sue parti essenziali, da formule tendenzialmente sempre uguali; tali elementi erano l'oggetto, il prezzo ed il consenso. Quanto al primo, occorre stabilire innanzitutto se la compravendita si riferisse a beni mobili o immobili³⁴, dal momento che la descrizione della cosa era estremamente importante. Se si trattava di un immobile, l'atto prevedeva una serie di indicazioni precise, affinché il bene potesse essere chiaramente individuato in tutte le sue componenti materiali: per quanto riguarda i terreni, erano fondamentali la collocazione nello spazio, attraverso la determinazione dei confini e, qualora la vendita fosse fatta a misura e non a corpo, della loro superficie; per gli edifici era invece essenziale la descrizione precisa della divisione interna dei locali e della parte esterna, come è possibile vedere nel documento che segue. Sia per gli uni che per gli altri vengono riportati gli atti che, con più accuratezza, indicano gli elementi caratterizzanti l'oggetto del contratto.

"Die veneris sexta mensis augusti 1649: in domo habitationis infrascripta Clarissima Domine venditricis de confinio Sancti Barnaba.

La Clarissima Signora Gerolema Rossi quondam Signor Anteo, et rellitta del quondam Domino Giò: Dominico medemamente Rossi, per se, heredi, et successori suoi, per raggion di proprio, et in perpetuo ha dato, venduto, et liberamente allienato, come in virtù del presente pubblico istrumento, dà, vende, et liberamente aliena al Mag:co Signor Francesco Palmerini drappier in Rialto quondam Mag:co Signor Sebastian, presente, et che per se, heredi, e successori suoi compra, et acquista campi quatro di terra incirca giusta la perticazione, che doverà esser fatta, aradi, piantadi, et videgadi, posti in Villa de Salzzan sotto Noal tra li confini infrascritti, a matina Consorti da Citadela heredi del quondam Signor Sippion, et il Signor Aurelio Millan, a mezo di Sior Mattio Botacin, e Consorti, a sera gli heredi del quondam Domino Mateo Zachello, et a monte parte detti Zachelli, et parte terra lavorata da Sior Beneto Muffato, salvis pervenuti nella detta Signora Venditrice in virtù di suo pagamento in dotte fatto nell'offitio Ill:mo di Proprio de di ... al qualle s'habbi rellatione, ad haver per detto Signor compratore li beni come sopra posti, et venduti, tener, goder, posseder, usuffruitar, dar, donar, vender, ceder, permutar, dominar, et di quelli liberamente disponer, come di cosa propria, libera, et espedita, senza obstacolo, o contraditione d'alcuna persona, et principalmente della detta Signora Gerolema venditrice; ponendo il predetto Signor Francesco comprator, in ogni di lei Signora venditrice raggion, attion, grado, stato, et esser, procurator suo irrevocabile costituendolo, come in cosa propria; potendi essi, prender l'attual, et corporal possesso ad ogni suo beneplacito, prometendo d'evitione et legitima manutentione della presente venditione, in ampla, valida, et solene forma, contra qualunque molestante, o contradicente persona in giuditio, et fuori a tutte d'essa Signora venditrice spese, danni, pericoli, et interessi; et questa libera venditione ha fatto, et fa, per pretio et concluso mercato d'accordo tra dette parti firmato, et stabilito in

³⁴ Si consideri in questo caso la classica distinzione tra bene mobile ed immobile e non quella veneziana, che potrebbe dare adito a confusione.

raggion de ducati cento il campo, giusta la perticazione, che doverà esser fatta, a cento del qual pretio confessa detta Signora venditrice haver havuto, et effettivamente ricevuto ducati centocinquanta, come da recevesi di sua propria mano chiaramente appor, che stante la presente confessione si intendino locavatti; il restante veramente pretio, promette, detto Signor compratore esborsare, alla detta Signora venditrice, immediate, passate, che sarranno le stride tacite, et quiete da farsi sopra il presente instrumento. Le qual tutte cose nel presente instrumento espresse et contenute, promete la sudetta Signora Gerolema venditrice fermamente attendere, et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione degli heredi, successori, et cadauni beni suoi in ogni loco posti, et esistenti, presenti, et futuri, pregando me Nodaro

*Testes: Signor Zan Battista Fabré Lignarius filius Signor Iacobbi Colleti de confinio Sancti Barnaba
et Signor Ioannes de Rubeis murator de Confinio Sancti Barnaba quondam Signor Vitti³⁵"*

*"Die iovis decima nona mensis agusti 1649: ad cancellum
Domino Paulo Trintin quondam Zorzi, della persona et nome del quale fece fede a me Nodaro Domino Zuanne Francesconi di Treviso quondam Domino Zamaria, spontaneamente per se heredi e successori suoi, ha dato, venduto, et alienato come in virtù del presente publico instrumento dà vende, et alliena, al Clar:mo Signor Francesco Mallipiero quondam Clar:mo Signor Lorenzo, presente, et che per se heredi e successori suo, compra et acquista una casa de muro coperta da coppi in soler, teza e stalla coperte de paglia sotto murate, con pozzo, forno, et altre sue comodità habbentie et pertinentie, et campi dieci di tera, aradi, piantad,i e videgadi, et parte holivi, et prativi, posti nel regolado della Villa d'Isola de Piave, fra questi confini, a levante Illustrissimi Signori Mulla, l'arzene di San Marco, fosadori, et il medemo cain, a mezo di Illustrissimi Signori Mulla, la Compagnia del Comun da Isola, missier Antonio Trintin da Fossalta, a sol a monte la Compagnia del Comun d'Isola erano altre volte delli Signori Bartolomio e Benedeto Bolis quondam Signor Felice cognati del detto domino Paulo, et a lui al presente aspettano in vigor dei suoi titoli; ad haver detti beni come sopra acquistati per detto Signor comprator tener, goder, posseder, usufruttuar, dar, donar, dominar et liberamente di quelli disponer, come meglio a lui piacerà, ponendo, detto Signor venditor il griffato Signor compratore, di ogni di lui raggion, attion, grado, statto, et esser, procurator suo irrevocabille costituendolo come in cosa propria prometendo detto Domino Paulo Trintin d'evitione, et leggitima manutione della presente venditione, in ampla, valida et solene forma, et diffenderla contra qualunque molestante, o contradicente persona in giuditio, et fuori a tutte d'esso venditor spese, danni pericoli, et interessi, et questa libera venditione ha fatto, et fa detto Domino Paulo, per pretio, et concluso mercato d'accordo tra esse parti firmato, e stabbillito de ducati settecento correnti da lire sei, soldi quatro per ducato, il qual pretio è stato per detto Clarissimo compratore di ordine di detto Domino Paulo Trentin, esborsato al Clarissimo Signor Zuanne Sora creditore di tanta summa del predetto venditore. Dichiarandosi, che oltre il pretio sudetto resta sopra li predetti beni venduti fondato un livello di capital de ducati cinquecento, della dotte della quondam Lugrezia Bolis, già consorte del detto Domino Paulo venditore, che per frutto del sudetto capitale resterà obbligato, detto Clarissimo compratore pagar ducati trenta all'anno, in questo modo cioè, ducati quindecim all'anno al Clarissimo Signor Zuanne Sera per anni quatro, principierà, il primo pagamento 19: febraro 1650:, et questi per altrettanti, che il medemo venditore va debitore del detto Clarissimo Sera, li altri ducati quindecim all'anno per li anni quatro predetti, et susseguentemente ducati trenta doverano esser corisposi per detto Clarissimo compratore, al detto venditore, fin tanto, che sarà per sua Signoria Clarissima depositati in*

³⁵ N. BON, venerdì 6 agosto 1649

*Cecha ducati cinquecento, così contentandosi, et conferendole auctorità il detto venditore di potersi affrancare quandocunque li piacerà, con il deposito sudetto, et stante il pagamento come sopra fatto chiamandosi esso venditore di tutto esso pretio compitamente pago, e sodisfatto, per se heredi, e successori suoi ha fatto, et fa, pregato, et prega al detto Clarissimo compratore presente, et per se heredi, et successori suoi accetante, con carta di cauta ricevuta, fine, generale, et perpetua quietazione, et liberatione, e assolutione in ampla valida, et solene forma; prometendo noi più per tal causa pretender, ne dimandar, ne che sarà dimandato, ne preteso, per se, ne per altri cosa alcuna in nesun tempo le qual tutte cose espresse, et contenute, nel presente instrumento promete detto Domino Paulo venditore fermamente attendere et inviolabilmente osservar sotto la general obligatione degli heredi et cadauni beni suoi, in ogni loco esistenti, presenti et futuri, rogans
Testes: Dominus Marinus Marcolino q. D.ni Bartolomei
et Dominus Paulus Finamondi quondam D.ni Antonii³⁶."*

Per i beni mobili, invece, era sufficiente riportare gli elementi necessari per la loro immediata e sicura identificazione: sono interessanti i due atti di seguito riportati perché nel primo vengono indicati i beni di uso domestico che sono stati venduti per necessità di sostentamento e nel secondo è registrato l'acquisto di un'arca funeraria a perenne memoria della nobile famiglia Manolesso, presso la Chiesa di San Francesco della Vigna nel sestiere di Castello.

*"Die mercurii decima secunda mensis Ianuarii 1649: ad cancellum
Costituitta innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii; Madona Drusiana Collogna, consorte de Missier Nicolò Martinatioli, et per se heredi, et successori suoi confessa, et dichiara haver havuto, et effettivamente ricevuto da Madona Margarita quonadam Lorenzo Perini, et a Madona Andriana sua figliola in tanti buoni denari, di corrente valore tutto l'ammontar, et intiero pretio che sono rimaste d'accordo dell'infrascritte robbe, per detta Madona Drusiana vendute alle sudette madre, et figliola per allimentarsi et sostentarsi insieme con il sudetto suo marito vecchio, infermo, et impotente, et per ciò chiamandosi paga, et compitamente sodisfatta del valore di esse robbe, come sopra ricevuto, per se heredi, et successori suoi ha fatto, et fa, pregato, et prega, alla detta Madona Margarita presente, et tanto per nome suo, quanto per nome della detta sua figliola Andriana heredi, e successori loro accetante, carta di cauta ricevuta, fine, generale et perpetua quietatione, in ampla, valida, et solene forma. prometendo mai più per tal causa pretender, ne dimandar, ne che sarà dimandato, ne preteso, per se, ne per altri, cosa alcuna in nessun tempo. Prometendo detta Madona Andriana tutte le cose nel presente instrumento espresse, et contenute fermamente attendere, et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione de tutti, et cadauni beni suoi in ogni loco esistenti, presenti, et futuri. Pregando me Nodaro.
Notta delle robbe comprate da Madonna Margarita quondam Lorenzo Perini, et da Madona Andriana sua figliola, vendute da Madona Drusiana Collona consorte di Missier Nicolò Martinatioli s'attrovano in casa di essa Madona Margarita in più volte, et questa robba fu da essa Madona Drusiana venduta alle sudette per allimentarsi insieme con suo marito infermo, et vecchio ... et prima ...
Casse numero doi di noghera
Una tola di noghera*

³⁶ N. BON, giovedì 19 agosto 1649

Un Armer d'Albeo
 Sechi a cappa santa numero sei
 Un sechiel de latton
 Un cesendel de latton
 Una meza cassa de noghera
 Una cassella de noghera da fazolletti
 Un sechiel da lavar le man
 Una paela de rame
 Candelieri de laton numero doi
 Una litiera de fero indorado
 Un per de lenzuolli
 Mantilli numero tre
 Doi facioli
 Testes: Dominus Zaccaria Marazzo filius Clarissimi Domini Pellegrini
 et Dominus Frasciscus Trimieri quondam Ioannis³⁷"

*"Die sabbatti ventisette mensis novembris 1649: ad cancellum
 Il Signor Primo Grigis quondam Berthollomio, che fu del quondam Signor Fellippo per se heredi, e successori suoi, ha dato, venduto, et allienato, come in virtù del presente publico instrumento, da, vende, et liberamente aliena, all'Illustrissimo Signor Pietro Manolesso, fo dell'Illustrissimo Signor Bernardo, come commissario della Nobil donna Isabetta Corner rellita quondam Nobill'huomo Sior Zorzi Manollesso, una delle due arche poste nella chiesa di San Francesco della Vigna, dietro l'Altar maggiore, in lui Signor venditor pervenuta in virtù d'acquisto fatto dal sudetto quondam Signor Borthollomio suo padre come appar, disse, instrumento in atti del quondam Domino Diotisalvi Benzon già Nodaro in Venetia sotto di quatro novembre 1554, et in lui Signor venditor pervenute come herede del sudetto quondam Signor Berthollomio suo padre. Ad haver per detto Illustrissimo Signor Pietro, come sopra commissario comprator, una delle dette arche, come sopra posta, et venduta in detto nome, tener, goder, posseder, dominar e di essa disponer, come di cosa propria, libera et espedita senza ostacolo, o contraditione d'alcuna persona, et specialmente d'esso venditor. Ponendo detto Illustrissimo comprator, in ogni di lui venditor raggion, attion, grado, stato, et essere, procurator suo irrevocabile costituendolo, come in cosa propria, prometendo d'evitione, et legitima manutentione della presente venditione, in ampla, valida et solene forma contra qualunque molestante, o contradicente persona in giuditio et fuori, a tutte d'esso Signor venditor, spese, danni, pericoli, et interessi, et questa venditione ha fatto, et fa detto Signor venditore per pretio, et concluso mercato d'accordo da esse parti firmato et stabbillito de ducati trenta corenti da lire sei soldi quatro per ducato, oil qual pretio hora in presentia di me nodaro, et delli testimonii infrascritti è stato esborsato per detto Illustrissimo compratore, al detto Signor venditore in tante buone monete d'oro di giusto peso, et al corente valore, stante il qual esborso chiamandosi esso Signor Primo Grigis venditor in tutto pago, tacito, contento, e sodisfatto per se heredi, e successori suoi, ha fatto, et fa, pregatto, et prega al detto Illustrissimo comprator, et come commissario ut supra per se heredi accetante carta di cauta ricevuta, et quietatione in forma. Prometendo mai più per tal causa pretender, ne dimandar, ne che sarà dimandato, ne preteso per se, ne per altri cosa alcuna in nesun tempo. Le qual tutte cose nel presente instrumento espresse, et contenute, promette il sudetto Signor venditor fermamente attender et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione degli heredi, successiori et cadauni beni suoi, presenti, et futuri in ogni loco posti, et esistenti, pregando me Nodaro
 Testes: Dominus Hieronimus Thinigo quondam Domini Iorgii de Rettimo
 et Dominus Melchior Trevisan strazzaruol quondam Domini Francisci³⁸"*

³⁷ N. BON, mercoledì 12 gennaio 1649

Relativamente al prezzo, il notaio doveva tenere presente, onde evitare il sorgere di contestazioni, che questo fondamentale elemento della compravendita fosse certo, non solo quando ne veniva stabilita la somma, ma anche nel momento in cui veniva fissata l'unità di misura. Nel caso in cui fosse stato versato per intero al momento della stesura del contratto, doveva essere registrato il contestuale pagamento con la formula "*... hora in presentia di me Nodaro et delli testimonii infrascritti ducati ... in tante buone monete d'oro di giusto peso, et al corrente valore ...*" del quale poi veniva rilasciata *carta di fine et perpetua quietanza*. Se invece questo veniva posticipato, in tutto o in parte, doveva essere indicato chiaramente il tempo e l'eventuale corresponsione di interessi, con il rilascio della relativa *carta di cauta ricevuta*, ovvero la ricevuta dell'avvenuto versamento parziale.

Dopo l'enunciazione del prezzo e delle modalità di corresponsione, l'atto proseguiva con la previsione di patti di vario genere che potevano riguardare ad esempio la vendita valida solo durante la vita dei venditori, il pagamento ad una terza persona creditrice di questi ultimi o l'esistenza di pendenze derivanti da livelli.

La maggior parte delle vendite ha per oggetto beni immobili: gli appezzamenti di terreno, così come i fabbricati, sono situati per lo più in Terraferma e vengono alienati da chi abita in città.

Il prezzo di un terreno variava in base all'ubicazione e al grado di fertilità, ma nel caso in esame non si è riusciti ad individuare i diversi valori e solamente in un documento viene indicato chiaramente il prezzo di *cento ducati per campo in Villa de Salzan sotto Noale*. Anche il valore degli edifici variava in maniera significativa a seconda del tipo di immobile e della sua destinazione economica: si passa dai 1100 ducati per l'acquisto di una porzione di casa e magazzino in Contrà di San Giovanni in Bragora a Venezia, a 255 ducati per una fattoria di cui però non si conosce l'ubicazione, sicuramente situata nella campagna limitrofa.

Nella maggioranza dei casi venditore e compratore sono di sesso maschile, ma sono presenti anche delle donne che stipulano il contratto come tutrici e curatrici dei figli.

³⁸ N. BON, sabato 27 novembre 1649




Figura 12 - Incidenza maschile e femminile nei contratti di compravendita ed affitto

Sono stati individuati dei casi in cui il contratto è stato rettificato o annullato, quindi la cosa venduta è stata trasferita nuovamente in capo all'alienante: è singolare la successione di atti relativi alla compravendita di un terreno che prevede un prezzo superiore rispetto a quello pattuito precedentemente (50 ducati in più), il successivo ripensamento e la volontà di recuperare il venduto, restituendo parte del sovrapprezzo (41 ducati), ed infine l'annullamento dell'atto di recupero contro il pagamento, da parte del primo acquirente, di un'ulteriore somma di denaro (6 ducati), di cui si riporta solo il secondo a giustificazione di quanto scritto.

"Die martis ventuno mensis decembris 1649: ad cancellum

Volendo recuperar D. Leonardo Merigo quondam Batta, et Iseppo suo fratto, li beni per detto Domino Leonardo venduti, al quondam Dominus Anzolo Mullaro, et essendo rimasti d'accordo con il Signor Valentin Mullaro figlio d'esso Signor Anzolo nell'infrascritto atto, pertanto costituito innanzi me Notaio alla presentia degli infrascritti testimoni, il Signor Valentin Mullaro figlio del sudetto Signor Angelo, et tanto a nome suo quanto per nome dell'altrui suoi fratelli, per li quali delli proprii beni promette de ratto, et che rattificheranno; promette, et s'obbliga restituire, et rilasciar ai suddetti Dominus Leonardo, et Iseppo suo fratello, li loro beni acquistati dal sudetto Angelo suo padre, per ducati quaranta uno del pretio, che havono venduti, et prometendo sotto obligatione. Pregando me Nodaro

*Testes: Dominus Marinus Marcolini filius Domini Bartolomei
et Dominus Iacobus Boldini quondam Ecc.mi D.ni Pompei³⁹"*

³⁹ N. BON, martedì 21 dicembre 1649

Per quanto riguarda i contratti di affitto, gli elementi fondamentali sono pressoché identici a quelli della compravendita: la cosa che si promette di fare o che si dà in godimento, che anche in questo caso deve essere certa e chiaramente individuata, il canone d'affitto pattuito e, naturalmente, il consenso delle parti. I beni affittati nelle scritture incontrate sono di vario genere: si può trattare di beni fondiari di proprietà di privati e conventi, così come di edifici adibiti a botteghe ed osterie. I terreni più vasti risultano di proprietà di gentiluomini, appartenenti alla nobiltà ed alla piccola e media borghesia, i quali spesso non stipulano il contratto in prima persona, ma si avvalgono di un procuratore generale o speciale.

Tabella 3 - Sintesi dei contratti di affitto

AFFITTI*				
OGGETTO	UBICAZIONE	AFFITTO ANNUO	DURATA	MODALITA' PAGAMENTO
Carica	Venezia	Ducati 30	Anni 1	Rata trimestrale anticipata
Carica	Dominio da Mar	Ducati 240	Anni 6	Rata annuale
Casa e bottega di <i>pistor</i>	Venezia	Ducati 600	Anni 10	Rata mensile anticipata
Casa	Terraferma	Ducati 65	Anni 5	Rata semestrale anticipata
Terreno	Dominio da Mar	Zare 4 di olio e 4 nomboli	Anni 5	Ducati 8 e lire 8 anticipati
Casa	Terraferma	Ducati 11	-	Rata semestrale anticipata
Carica	Venezia	Ducati 120	Anni 10	Rata semestrale anticipata
Osteria	Terraferma	Ducati 236	-	Rata semestrale posticipata
Casa 4	Terraferma	-	-	-
Casa e bottega di <i>frutaruol</i>	Venezia	Ducati 80	Anni 5	Rata semestrale
Carica	Venezia	Ducati 120	Anni 10	Rata semestrale anticipata
Casa	Venezia	Ducati 170	-	-
Campi 2 e quarti 1	Terraferma	Ducati 14	Anni 2	Prima rata annuale posticipata seconda rata annuale anticipata
Casa	Venezia	Ducati 350	Anni 2 e 1/2	Rata semestrale anticipata
Mulino e campi 5	Terraferma	Beni in natura	Anni 2	Giugno, novembre, dicembre, febbraio, aprile

* E' esclusa l'intimazione a pagare l'affitto a persona diversa dal locatore

Una volta definite le parti e l'oggetto del contratto, l'atto specifica la durata della locazione – normalmente due, cinque o sei anni con la possibilità di rinnovo – l'ammontare del canone d'affitto – in denaro o in una certa quantità di beni in natura – e le modalità di pagamento, spesso previsto in rate trimestrali e semestrali anticipate di pari entità, o annuali, sia posticipate che anticipate.

"Per raggion di semplice locatione, che durar debba anni cinque continui, principiati questo presente anno [...] s'obliga per affito annuo et in raggio d'anno, dar, pagar, et corrisponder [...] ducati sessantacinque all'anno da lire sei e soldi quattro per ducato di mesi sei, in mesi sei anticipati la ratta de ducati trentadoi e mezo, et così successivamente di mesi sei in mesi sei"⁴⁰

Segue la previsione di una serie di patti, talvolta assai numerosi, relativi ai diversi aspetti della locazione. Tra le più comuni clausole pattizie incontrate l'obbligo, per il conduttore, di consegnare al locatore in precisi periodi dell'anno, come le festività natalizie e pasquali, capi di bestiame, uova e cereali in determinate quantità, nonché la conferma dell'impegno dello stesso a pagare puntualmente l'affitto anche in caso di eventi di forza maggiore che mettano a rischio il raccolto annuale.

*"Die iovis decima settima mensis februarii 1649: ad cancellum
Per raggion di semplice locazione, che durar debba anni doi continui, qual principia questo presente mese di febraro, et fenivano, il mese di febraro 1651 così, che l'infrascritto Signor locatore habbia doi intieri affiti, et l'infrascritto conduttore il godimento per anni doi continui del molino infrascritto, il Clarissimo Signor Zaccaria Marazzo quondam Clarissimo Signor Pellegrin, per se heredi, et successori suoi ha dato, locato, et in semplice affito concesso si come per virtù del presente instrumento, da, et ad affito concede, a Sior Santo Pavan quondam Lorenzo presente, et per se heredi, et successori suoi, ad affito conducente, un suo mollino de rode doi con campi cinque incirca di terra prativi, et parte arrativi, piantadi et videgadi, il tutto posto in villa di Martellago sotto Mestre, con tutte sue raggioni, attioni, giurisdictioni, et villità, habbentie, et pertinentie ad esso mollino, et campi spetanti, et pertinenti. Ad haver per l'avenire per esso condutor, il mollino, come sopra posto, et ad affito concesso, tener, goder, posseder, usuffrutar, dominar, et in quello non poter mai esser ... per detto Clarissimo locator, o suoi heredi, et successori durante gli anni doi predetti. Prometendo detto Clarissimo locatore per gli anni doi sudetti mantener, et conservar detto condutor, nel quieto, pacifico, et legitimo godimento del sudetto mollino, contra qual si voglia molestante, o contradicente persona, in giudicio, et fuori a tutte d'esso Signor locator, spese, d'anni, pericoli, et interessi, et questa locatione ha fatto, et fa, detto Clarissimo Signor Marazzo locator, perché all'incontro detto Missier Santo condutor si è obligato, et si obliga per affito annuo, et in raggion d'anno, dar, pagar, et corrisponder al detto Signor locator, o suoi legitimi intervenienti stara quaranta di farina di frumento schieto bella, e buona, alla misura, et peso di Mestre a piacimento d'esso Signor locator, et cosa, che detto Signor locator non rimanesse sodisfatto dalla qualità di essa farina sia*

⁴⁰ N. BON, giovedì 27 maggio 1649

tenuto esso Missier Santo condutore pagargliela, al maggior prezzo, che al tempo della sodisfatione della ratt si venderà sopra il mercato di Mestre, et per regalie sia obbligato esso condutor dar a detto Signor locator, da San Piero, polastri para doi, da ogni Santi oche para uno, da Nadal, un porcho maschio da lire cento cinquanta di peso neto da pello, et interiori, et capponi para doi da carneval, galine para doi, et da Pasqua. Da Resurrection un agnello grosso et buono di peso da lire quindeci et ovi numero cento, il tutto di ottima qualità, condoto alli tempi debbiti, alla casa di esso Signor locator a Venetia, quali sudetti stara quaranta di farina gli l'habbi da poggere in quatro ratte all'anno, ogni mesi tre acconti trato la contingente portione altrimenti decadi da essa affitanza, onde sia in libertà di esso Signor locatore d'affitar detto mollino ad altri a chi più lui parerà, et piacerà, senza alcun altro precedente cognito, obligandosi detto Missier Santo condutore tener a sue spese accomodato, et accentio il mollino di dentro sia come deve stare per il suo bisogno del macinare. Prometendo di più detto condutore ben tener esso molino, et campi, governandoli in tutto et per tutto giusto alli statuti di Treviso, et il tutto migliorar et non peggiorar, et particolarmente tener acomodate, et acconce a sue spese le stradelle con li loro due ponti, che sono dalle strade comuni, al detto mollino, et campi; la qual tutte cose nel presente instrumento espresse, et contenute, promette detto Missier Santo condutor fermamente attendere, et inviolabilmente osservar sotto la genera obligatione degli heredi, successori, et cadauni beni suoi, in ogni loco posti, et esistenti, presenti, et futuri, pregando me Nodaro Testes: Dominus Jo:Bapta Boldini quondam Ecc: D. Pompei et Dominus Marinus barbitonsor ad signum ...⁴¹"

E' inoltre spesso pattuita la possibilità o meno, per il conduttore, di subaffittare in tutto o in parte i beni oggetto del contratto.

"Die iovis decima sexta mensis decembris 1649: ad cancellum

Essendo negli atti di me infrascrito Nodaro sotto di vintiquattro aprile prossimamente passato seguito il taglio della donazione fatta dalli Signori Giò:Battista Boldini quondam Eccellente Signor Pompeo, et Erminia Signolo giugalli, donatori da una, sotto di tredici dicembre 1645: al Signor Carlo Agustini figliolo della detta Signora Erminia, et figliastro rispettive del detto Signor Giò:Battista donatario, dall'altra, stante il quale, sono li sudetti giugalli ritornatti nella pristina assoluta patronia, et dominio delli loro beni, et specialmente della casa posta in contra' di San Bernaba, in calle lunga derimpetto alla chiesa, che sotto di quattordici agosto 1648: fu affitata dal detto, Signor Agostini a Domino Francesco Trimieri, come appar instrumento di locatione negli atti miei, et intendendo il sudetto Signor Giò:Battista prorogar la sudetta locazione; per tanto, costituito innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii il detto Signor Giò:Battista, et proroga detto instrumento di locatione, per anno oltre li tre, contenuti in detto instrumento, et questo perché ha ricevuto altri ducati cinquanta in tanti mobili, qui sotto registrati, et di sua compita sodisfatione ricevuti, et essendo dal tempo della sudetta affitatione 14: agosto 1648: in qui, passato mesi sedeci, senza mai essersi affitata detta casa, per ciò convenutisi insieme detto Signor Trimieri, con il sudetto Signor Boldini, sono insieme rimasti d'accordo in questo modo cioè, che otto soli delli sudetti mesi sedeci siino corsi a conto, et a diffalco dell'affitatione sudetta 14: agosto 1648.; che così il sudetto Signo Boldini se ne contenta, dove, che il sudetto Signor Trimieri doverà posseder ad affito detta casa, per mesi otto meno, del tempo della sudetta affine, che compreso poi l'anno della proroga sudetta, doverà detto Trimieri posseder detta casa sino li 14: agosto 1652: in tutto, et per tutto, come nella sudetta nominata affitatione con obbligo al sudetto Signor Trimieri, et questo per patto

⁴¹ N. BON, giovedì 17 febbraio 1649

espresso, così pure d'accordo convenutissi col detto Signor Boldini di acconciar immediate detta casa di tutto quello li farà bisogno, et in particolare le fenestre de veri, telleri di dette fenestre, scuri, et ogni altra cosa bisognosa, ossegno, che sii resa detta casa in tutta perfetione, et habitabile, et questo doverà esser fatto a conto de affito, dovendo poi detto Signor Trimieri rimborsarsi la spesa, che sarà fatta, in tanto affito, che tanto più, doverà posseder detta casa, quanto importerà la spesa fatta in quella, a raggion come sopra de ducati cinquanta all'anno, restando obligato detto Signor Trimieri aggiustarsi di questo conto, col detto Signor Boldini con le pollizze in mano delli marangoni, verieri, et mureri sotoscrite, con giuramento delli detti operarii, che havevano fatte le fontioni. De quali sudetti tutti affiti il sudetto Signor Giò: Battista come sopra intieramente sodisfato, ne ha fatto, et fa, pregato, et prega, al detto Signor Francesco Trimieri presente, et per se heredi accetante carta di cauta ricevuta et quietatione in forma la qual cosa massima in virtù dell'obligo sudetto che tiene il sudetto Signor Trimier di accontiar come sopra detta casa, è stata consignata al detto Signor Trimieri in conzo, et in colmo, de coppì, copperti, scuri, fenestre de veri sopra tutti li balconi della detta casa, porte, serradure, con sue chiavi, et cadenzzi, così sopra le porte da terra, et da acqua, come sopra tutte le altre di essa casa, le soaze così in portego, come a torno tutta detta casa, et in cusina tutte le sue scantie, et armeri, attorno tutta la cusina, come così confessa haver ricevuta detta casa, il sudetto Signor Trimieri, qui presente, et che si obliga, come anco è tenuto, al tempo della rellassatione di detta casa, così in conzo, colmo, et in buon stato, riconsegnarla, concedendo anco autorità il sudetto Signor Boldini al sudetto Signor Trimieri la sudetta casa, ad altri sublocar durante la presente locatione, qual fenisse come sopra l'anno 1652.; il mese d'agosto, et come sopra. Prometendo le sudette parti le cose tutte nel presente instrumento espresse, et contenute, fermamente attender, et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione de tutti, et cadauni suoi beni presenti, et futuri; rogans

Testes: Clarissimus Zaccaria Marazzo quondam Clarissimi Domini Pellegrini et Dominus Dominicus quondam Victi cimator ...⁴²"

3.4.1 L'affitto di cariche

Ciò che caratterizzava gli apparati istituzionali della Serenissima era la varietà di funzioni assegnate a magistrature e consigli: in particolare, spettava alla Quarantia⁴³ – sin dalla fine del XIV secolo competente nella nomina del personale intermedio delle magistrature – la distribuzione dei diversi uffici, aventi cariche eterogenee per mansioni, responsabilità, reddito, importanza istituzionale e sociale, ma accomunate dal carattere di subalternità ai patrizi presenti all'interno di ogni organo statale. Le competenze ad esse attribuite erano difficilmente individuabili, non solo perché le funzioni di ciascuna variavano a seconda della magistratura nella quale erano inserite, ma anche perché la routine di lavoro si svolgeva in ogni ufficio secondo diversi criteri, a volte regolamentati per legge, altre codificati dalla consuetudine e comunque sempre adattati dal singolo funzionario alle

⁴² N. BON, giovedì 16 dicembre 1649

⁴³ Il Consiglio dei Quaranta o Quarantia, creato tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, esercitava inizialmente funzioni legislative, politiche e di governo a fianco del Maggior Consiglio, ma con il passare del tempo il suo ruolo venne ridimensionato a tribunale di primo e secondo grado in materia civile e penale, con il conseguente smembramento in tre distinti consigli: Quarantia Civil Vecchia e Nuova, e Quarantia Criminal.

proprie attitudini o esigenze. La stessa denominazione dei ruoli, quindi, variava da ufficio ad ufficio secondo l'uso e figure burocratiche simili avevano spesso titoli ed importanza diversi, nonché salari differenziati allo stesso livello gerarchico.

In ogni magistratura erano presenti un *nodaro* incaricato della tenuta delle scritture più importanti ed un *masser* che aveva la funzione di sorvegliare il funzionamento dell'ufficio garantendo la disponibilità di materiale per scrivere; altre tre figure, lo *scrivan* che teneva e regolava i libri contabili, lo *scontro* che svolgeva separatamente la stessa funzione del primo per controllarlo, ed il *quadernier* che teneva il quaderno, operavano in magistrature economico-finanziarie o in uffici che avessero la contabilità. Meno specializzata era la figura del *cogitor*, un assistente generico, mentre ben definiti apparivano i compiti del *cassier*, del *ragionato* che richiedeva conoscenze nel settore computistico, e dell'avvocato fiscale specializzato nel campo giuridico⁴⁴.

Queste cariche costituivano lo scheletro portante di tutto l'apparato burocratico della Serenissima, sia perché all'interno delle singole magistrature i patrizi svolgevano un ruolo principalmente politico, sia perché le competenze tecniche di questi ufficiali e l'esperienza maturata durante la permanenza nello stesso settore amministrativo costituivano un bagaglio di conoscenze di molto superiore a quello dei nobili.

La parte più consistente della burocrazia intermedia era dunque gestita da un unico organo istituzionale, la Quarantia, in virtù di un articolato sistema di norme dirette a togliere dalle dipendenze dei magistrati patrizi l'elezione ed il licenziamento dei diversi ministri. Solo due gruppi rimasero esclusi da questo potere: le cariche di *gastaldo ducale*, *cancelliere inferiore* e *prior dei lazzeretti* che erano riservate esclusivamente ai cittadini originari e coprivano funzioni di grande prestigio e onore sociale, ed un gruppo di uffici che rientravano in magistrature⁴⁵ di particolare importanza e delicatezza nel sistema istituzionale ed economico veneziano.

Il sistema di norme del 1444 era basato su quattro punti essenziali:

⁴⁴ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op.cit., pag. 188

⁴⁵ Queste magistrature erano: l'Avogaria di Comun custode della legge, la Camera degli Imprestiti deputata a gestire il debito pubblico, gli Auditori Vecchi e Nuovi che erano i tribunali di appello, gli Esecutori contro la Bestemmia che giudicavano i reati contro la persona e la morale, ed infine i Camerlenghi di Comun ovvero la cassa autonoma e segreta del Consiglio dei Dieci.

- la durata limitata, quadriennale, di tutte le cariche, giustificata dalla necessità di allargare a tutti i cittadini, aventi determinate caratteristiche, la possibilità di godere dei benefici derivanti dagli uffici;
- il divieto di accumulare delle cariche nella stessa persona e nella stessa famiglia;
- la proibizione della presenza di parenti fino al terzo grado tra il personale della stessa magistratura;
- il restringimento progressivo del bacino di reclutamento del personale, che portò nel 1517 a riservare gli uffici distribuiti dalla Quarantia ai soli cittadini originari.

Tutto ciò era diretto da un lato a selezionare personale tecnico-amministrativo competente, la cui efficienza doveva essere verificata periodicamente attraverso delle elezioni che avevano lo scopo di premiare i funzionari migliori, e dall'altro a remunerare un fascia di cittadini che partecipava direttamente al sostegno dell'apparato statale.

Ovviamente questo processo di razionalizzazione incontrò notevoli resistenze sia da parte degli organi, che vedevano diminuire la propria autorità, sia da parte degli ufficiali, ostili al ricambio continuo delle cariche ed ebbe scarsi effetti per la mancanza di un serio e preciso apparato di controllo. Una pratica molto diffusa era anche la corruzione dell'organo di elezione che portò sicuramente all'alterazione del sistema ed al suo rallentamento, infatti vennero emesse molte *parti* contro il traffico degli uffici proprio per limitare l'esercizio della rinuncia, dietro la quale si nascondeva molto probabilmente una compravendita.

Per aggirare l'ostacolo della durata limitata della carica e della selettività dell'elezione, gli ufficiali cercavano di ottenere un ufficio per grazia o di trasmettere quello di cui erano titolari ai propri figli o nipoti. Fin dalla seconda metà del XV secolo era stata imposta una limitazione al conferimento per grazia, dapprima restringendo le maggioranze qualificate necessarie per riceverla ed in un secondo momento, visto che era divenuto consueto presentare più volte una supplica, concedendone una sola per famiglia. Anche la tendenza dei titolari dell'ufficio a permanervi a tempo indeterminato ed a trasmetterlo all'interno della propria famiglia si manifestò in modo consistente: varie leggi dopo il 1444 ribadirono la durata quadriennale delle cariche e dell'anno *di contumacia*, cioè di allontanamento, necessario per potersi ripresentare all'elezione di una mansione già svolta. Tutte queste iniziative ebbero però scarso risultato, viste la ripetute emissione di *parti* che tentavano di ostacolare le concessioni e i diversi modi messi a disposizione per mantenere il più a lungo possibile un ufficio. Vi era inoltre la possibilità di disporre di *grazie di aspettativa*, che

permettevano anche ai bambini di diventare titolari di determinate cariche, oppure di ottenere una *grazia di continuazione* dell'ufficio di cui si era entrati in possesso andando poi ad intestarlo, negli ultimi anni di vita, ad un figlio o nipote.

Da questo si può capire che l'atteggiamento di fondo era quello di trattare le cariche come un bene immobile, un patrimonio da mantenere in famiglia e la vendita degli uffici⁴⁶, di cui si ha prima notizia nel marzo 1510, conferma indirettamente questa concezione: "chi possedeva un ufficio «in vita» poteva, pagando dieci volte la rendita netta dell'ufficio, intestarlo ad un parente, chi lo possedeva a tempo determinato poteva riceverlo «in vita» con l'esborso di una cifra pari a otto volte i proventi netti, infine qualsiasi cittadino poteva concorrere per acquisire un ufficio «in aspettativa», del quale cioè sarebbe diventato titolare alla prima vacanza⁴⁷". Oltre a questo, la concezione patrimoniale era rafforzata dalla diffusione dei sostituti: i titolari infatti li nominavano al loro posto, non curandosi della loro idoneità e capacità di svolgere le mansioni.

Nel 1632 il Maggior Consiglio mise in atto un intervento legislativo per porre ordine nelle cariche pubbliche, settore vitale per il buon funzionamento dell'amministrazione statale: vennero ribaditi i principi delineati nel 1444, con particolare attenzione alla necessità di limitare e regolamentare le concessioni per grazia ed a controllare i sostituti – interventi che non portarono alcuna innovazione – e fu introdotto il catastico con lo scopo di elencare tutti gli uffici intermedi riservati alla Quarantia e la loro situazione. Questo documento fu ufficialmente approvato nel maggio del 1636 ed acquistò particolare valore perché, di lì a poco e per sessant'anni, gli uffici che vi erano descritti iniziarono ad essere venduti. La pestilenza del 1630-31, che decimò la popolazione veneziana, e la fuga verso la Terraferma da parte di molte famiglie cittadine, portarono a numerose assenze dal servizio costringendo la Quarantia ad effettuare numerose elezioni: i cittadini presenti nella burocrazia intermedia erano complessivamente pochi, considerando il fatto che tali uffici erano riservati ai soli originari e, accanto ad un'esigua presenza nobiliare, vi era un consistente numero di popolani. Gli uffici migliori, quelli più redditizi, erano goduti dai cittadini e dalle famiglie di cancelleria che insieme alle cariche tenute dai nobili, erano

⁴⁶ Sull'argomento si vedano: A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pp. 230-246; S. ZAMPERETTI, "Patriziato e giurisdizioni private", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 201-224

⁴⁷ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pag. 197

spesso acquisiti in virtù di grazie a vita, e trasmessi in seguito a matrimoni e successioni ereditarie. Alla Quarantia rimaneva solo la distribuzione delle cariche meno remunerative e, tra queste, le più fruttuose rimanevano nelle mani delle medesime persone che, attraverso suppliche per la continuazione, assicuravano a sé ed ai propri congiunti un reddito sicuro ed onorevole. Tale reddito era composto da tre voci: il salario vero e proprio che rappresentava la componente stabile della retribuzione, gli *incerti che passavano per cassa*, cioè una quota dei cespiti riscossi dalla cassa della magistratura cui faceva capo l'ufficio, che venivano divisi tra gli ufficiali secondo percentuali fisse – i cosiddetti *caratti* – e gli *incerti che passavano per scarsella* cioè direttamente riscossi dal funzionario.

Vi era una grande disparità tra i salari degli impiegati nella stessa magistratura perché molto spesso erano frutto di aumenti ed elargizioni, concesse ad un predecessore e mantenuti nel tempo; inoltre all'interno di una magistratura il salario dei subalterni non rispecchiava la scala gerarchica esistente e raggiungeva cifre apprezzabili solo negli uffici in cui vi era scarso o inesistente contatto con il pubblico e di conseguenza limitate possibilità di esigere pagamenti per atti, documenti, copie e così via. Gli *incerti* rappresentavano la componente più fluttuante del reddito, sia perché dipendevano dalla prestazione professionale dell'ufficiale, sia perché vi erano, per le autorità, ridotte possibilità di controllare con precisione l'ammontare di questa voce, in modo da assoggettarla adeguatamente all'imposizione fiscale.

A queste tre componenti si aggiungevano altri due elementi che potevano incidere in modo significativo nella determinazione del reddito globale di un ufficio, ovvero il tipo di rapporto che intercorreva tra il titolare ed il suo sostituto, e quindi i proventi che quest'ultimo percepiva, nonché le imposte a cui era soggetto. Solitamente il sostituto pagava un affitto mensile o annuo al titolare, a volte gli corrispondeva delle regalie simboliche per ringraziarlo di averlo prescelto, incassava tutti gli utili e sosteneva tutte le imposte, esclusa l'*annata* che era pagata dal titolare⁴⁸; tutto ciò poteva subire infinite varianti, a seconda soprattutto del tipo di carica e dell'entità delle imposte, come è possibile vedere nei due atti riportati di seguito.

⁴⁸ A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, op. cit., pp. 217-230

"Die sabbatti 17: mensis aprilis 1649: ad cancellum

Havendo il Molto Illustre Signor Giorgio Caruso del molto Illustre Signor Demetrio ricevuto in affitto dalli Clarissimi Signori Sebastian Steffani, et Francesco Bonis durante la vitta del d'esso Signor Zorzi la Carica di Quadernier, et Cancellier Fiscalle della Magnifica Camera di Ceffallonia, come disse detto Signor Zorzi apparerne locatione negli atti di publico Nodaro, et già concessa detta carica per detto Signor Zorzi in affitto alli Signori Giorgio Clonin, et Geronimo Monfferato, per anni cinque, finiranno l'anno 1651: doppo il qual tempo intendendo detto Signor Caruso disponer della detta carica, per tanto costituito innanti me Nodaro alla presentia degli infrascritti testimonii il sudetto Molto Illustre Signor Giorgio Caruso, et in virtù del presente publico instrumento ha dato, locato et in semplice affitto concesso la carica di quadernier, et Cancellier Fiscalle della Magnifica camera di Ceffallonia al Molto Ill:re Signor Zuanne Voltera quondam molto Ill:re Signor Gugielmo presente, et la sudetta carica di quadernier et Cancellier Fiscalle ad affitto conducente per anni sei, principierano, dal giorno, che terminerà la locatione delli detti Signori Clonin, et Monferato, et doverà continuare per gli anni sei sudetti immediate susseguenti, ad haver per detto Signor Voltera condutore la carica sudetta come sopra affitata, tener, goder, posseder, usuffrutuar, et essercitar, et quella anco sublocar al Signor Cesare Voltera suo nepote per gli anni sei sudetti con tutte le utilità certe, et incerte, salarii, et emmolumenti, et cadaun altra utilità ad essa carica spetante, et pertinente, o, che spetar, et appartenere in futuro le potessero; et per affitto annuo, et in raggion di anno doverà pagar, et corrisponder al detto Signor Caruso, o suoi legitimi intervenienti ducati doicento quaranta all'anno. Restando obligato detto Signor Voltera di pagar lui tutte le spese, e gravezze publiche, niuna eccetuata spetanti alla detta carica, et inoltre dar le solite pieggiarie di buona amministrazione, o chi per lui Signor Voltera potesse, o dovesse attendere, alla detta carica; il qual presente instrumento debba aver quella medema forza, virtù et vigere come se fosse stato ... così contentanti le parti sudette per patto, et conditione espressa. Dechiarando, che essendo obligato il Signor Francesco Bonis quondam Domino Marco di dove alli patroni principali di detta carica piaggiaria di persona di detta contante, et negoziante in questa piazza per indubitabile sodisfatione degli affiti e a debbiti tempi, et venendo intimato al detto Signor Bonis, ovvero al sudetto Caruso per parte delli sudetti principalli di dove essa pieggiaria voler far patto espresso, che in tal loco sia obligato detto Signor Voltera deppositar in Cecha ducati mille per la assicuratione sudetta mentra haverà preso il possesso o pure in diffeto di essa Voltera depositandoli il detto Caruso, che sia obligato esborsarglieli, il Voltera nel modo come di sopra, obligandosi detto Caruso di mantener, et conservar detto Signor Voltera nel quieto pacifico possesso e godimento della detta carica mentre continuerà detta carica nella persona del detto Caruso; la qual tutte cose nel presente instrumento espresse et dechiarite prometono le sopradette parti attendere et inviolabilmente osservare, sotto la general obligatione di tutti e cadauni loro beni in ogni loco esistenti presenti, et futuri, pregando me Nodaro

Testes: per Ill:us Dominus Theodorus Cochino filius per Ill:us Domini Nicolai et Dominus Iacobus Boldini quondam Ecc. Domini Pompei⁴⁹"

"Die veneris decima nona mensis novembris 1649: ad cancellum

Il Signor Baldissera Balti quondam Signor Domenego, annullando prima, cassando, revocando ogni altra loccatione publica, o privatta, che per lui fosse statta fatta a chi si voglia persone, così, che questa sola debba valere, per raggion di semplice locatione, che habbia a durar anni dieci continui principievano a nuove genaro prossimo venturo, et finivano nuove genaro 1659:, per se heredi e successori, ha dato, locato, et in semplice affitto concesso, al Signor Daniel Bortolletti quondam Signor Domenego absente, ma per lui il Signor Giò:Battista Marialdi presente, et ad affitto per se heredi, e successori, conducente

⁴⁹ N. BON, sabato 17 aprile 1649

l'offitio di fantaria, alla Sanità di raggion del sudetto Signor locatore, al presente essercitato dal detto Signor conduttore, così, che per detto tempo esso Signor conduttore habbia quello ad essercitar fedele, et legalmente, come si conviene, et con tutti li utili, carechi, emmolumenti, certi et incerti a carico spetante, et anco, il sallario che si scode all'offitio del Sal qual possi detto Signor Daniel scoder, ricever, et conseguir, costituendolo detto Signor locatore procurator suo irrevocabille, come in cosa propria, et per affito annuo, et in raggion d'anno promette, et s'obliga, detto Signor Daniel conduttore, pagar per esso offitio ducati cento, e vinti all'anno, ogni mesi sei anticipatti la ratta de ducati sessanta, et in oltre pagar tutte le decime, et inpositioni che ha obligo pagar detto offitio, per patto speciale, et espresso, et mancando detto condutor di far il pagamento delli affiti di sopra dechiariti, possa detto Signor Baldissera affitar detto offitio, a chi meglio li parerà. Dechiarando, che in caso fosse diminuito il sallario, tanto meno doverà detto Signor Daniel conduttore d'affito, quanto importerà la diminutione di quello. Le qual tutte cose nel presente instrumento espresse et contenute dette parti, hanno promesso attender, et osservar sotto la general obligatione di se stessi, et tutti, et cadauni beni loro presenti, et futuri; pregando me Nodaro Testes: Dominus Marinus Marcolin barbitonsor, filius Domini Bartholomei et Dominus Iulius Fellarolli Cristos, in offitio Salutis quondam D. Ioannis⁵⁰"

Naturalmente gli uffici che offrivano minime possibilità di guadagno non consentivano ai titolari di mantenere dei sostituti ed erano quindi destinati a rimanere vacanti o ad essere esercitati provvisoriamente. Se invece un ufficio produceva un reddito consistente era la dinamica contrattuale a determinare sia i proventi delle due parti, sia il comportamento che teneva l'ufficiale verso coloro che si rivolgevano all'amministrazione. Per i sostituti l'affitto rappresentava un costo fisso, in alcuni casi particolarmente gravoso, quindi ogni entrata aggiuntiva diventava un utile netto: la via più utilizzata era quella illecita e consisteva nello sfruttare la propria posizione burocratica per ricevere vantaggi, in altri casi invece l'attività poteva avere dei risvolti positivi per il buon funzionamento dell'amministrazione. Nel primo caso gli abusi avvenivano soprattutto mediante l'applicazione soggettiva e disonesta delle tariffe stabilite per i diversi atti amministrativi, nel secondo invece i sostituti agivano in modo da incrementare tutte le operazioni che potevano portar loro un introito diretto. Il delicato rapporto tra titolare e sostituto rappresentava quindi uno dei punti deboli del sistema e le autorità patrizie intervenivano, quando ne avevano l'opportunità, per regolamentarlo: il loro interesse era quello di far passare più proventi possibile *per cassa* in modo da ottenere con più facilità il pagamento delle decime, per cui favorivano un rapporto corretto tra reddito del titolare e proventi del sostituto, che soddisfacendo il primo garantisse la copertura del posto e al tempo stesso impedisse al secondo di rivalersi con metodi illeciti.

⁵⁰ N. BON, venerdì 19 novembre 1649

3.5 Prestiti a privati

Tra il XVI ed il XVII secolo la posizione di Venezia nel quadro internazionale era cambiata, ma la vita urbana aveva mantenuto una grande vitalità, non solo nei segni esteriori di ricchezza ed abbondanza, rendendola uno dei centri finanziari più importanti d'Europa. La città costituiva un mercato di notevoli dimensioni, con larghe disponibilità monetarie, anche per il massiccio flusso di rendite: infatti i capitali che non trovavano più impiego nel commercio marittimo venivano investiti nell'acquisto di terre o nel debito pubblico. Come è già stato visto, dalla metà del Cinquecento ingenti somme vennero destinate ai lavori di bonifica, ma a partire dal secondo decennio del Seicento la tendenza fu quella di abbandonare le forme di investimento produttivo per passare a posizioni di rendita.

L'obiettivo più importante del mercato finanziario veneziano era quello di fornire dei servizi ai commercianti, considerati come i protagonisti del successo del sistema economico della città, ma anche a nobili, istituti di beneficenza e stranieri: con l'istituzione del Banco della Piazza di Rialto prima e del Banco Giro poi, Venezia diede vita ad istituzioni finanziarie pubbliche che facilitavano e tutelavano le operazioni dalla crisi di liquidità e dai fallimenti dei tanti banchi privati, sia attraverso la riduzione dei pagamenti in contanti, sia attraverso la fornitura di una moneta bancaria relativamente stabile.

Le banche pubbliche⁵¹ avevano delle funzioni ben precise che non riguardavano il prestito: il Banco della Piazza di Rialto, che iniziò a funzionare nel 1587, custodiva in condizioni di assoluta sicurezza il denaro liberamente depositato dai privati ed operava trasferimenti da un conto all'altro mediante semplici annotazioni contabili alle quali si dava il nome di *scritta*. Dall'istituto le somme dovevano essere conservate intatte ed erano perciò tassativamente escluse le operazioni di credito: era quindi un banco di deposito, che permetteva di costituire delle riserve e di fare dei pagamenti senza bisogno di contare materialmente grosse quantità di specie monetarie di diversa qualità.

Il Banco Giro, istituito nel 1619, aveva un carattere completamente diverso dal Banco della Piazza e prendeva il nome dall'operazione di giro, un espediente finanziario che dava la

⁵¹ Sull'argomento si vedano: F. C. LANE, *I mercanti di Venezia*, Einaudi, Torino 1982, pp. 219-236; G. LUZZATTO, "Les banques publiques de Venise (siècles XVI - XVIII)", in G. Luzzatto, *Studi di storia economica veneziana*, CEDAM, Padova 1954, pp. 225-258; U. TUCCI, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento a Venezia*, Il Mulino, Bologna 1981, pp. 231-250; U. TUCCI, "Monete e banche", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 569-594

possibilità di una pronta utilizzazione di un credito verso lo Stato – che rappresentava l'attivo del Banco, insieme alle somme periodicamente assegnategli per estinguere la partita – trasferendolo ad altri con pieno potere liberatorio, dando vita ad una circolazione allo scoperto controllata e garantita dallo Stato stesso. Quando nel 1666 i privati furono ammessi ad aprire depositi mediante versamenti in moneta metallica, il Banco perse il suo carattere di giro e divenne un regolatore monetario per tutti i mercanti e negozianti: non concedeva prestiti ad interesse e non pagava interessi sui depositi, ma viveva dei diritti o profitti ricavati dall'attività di cambio e faceva pagamenti mediante accrediti bancari, cosa più agevole e sicura del pagamento in contanti.

Mentre Venezia aveva istituti bancari specifici, a partire dall'ultimo quarto del secolo XV, dopo la predicazione di Bernardino da Feltre, in molte città della Terraferma vennero fondati i Monti di Pietà⁵², un'istituzione creditizia nata allo scopo di redistribuire almeno una parte delle risorse cittadine facendo arrivare ai bisognosi un po' di quel denaro che alcuni possedevano in eccesso rispetto al bisogno. Al centro dell'operazione di anticipazione c'era un pegno da offrire in garanzia e tale attività era caratterizzata dalla professionalità con la quale veniva svolta: era previsto infatti che venisse garantita la conservazione del pegno e che si annotassero diligentemente le operazioni compiute in appositi libri. L'attività di coloro che donavano il denaro al Monte, per costituire un capitale iniziale, poteva sembrare un atto di generosità ma in realtà nascondeva la possibilità di ricevere un profitto immateriale, reso immediatamente concreto dall'accrescimento della reputazione e del buon nome civico, ossia dalla fama di finanziatore del Monte, ed un profitto materiale costituito dall'aumento del giro di affari e di partnership determinato dall'inserimento in un sistema di relazioni civiche, politiche ed economiche. Con il tempo il Monte rese ancor più conveniente ai ricchi sostenere i più deboli tramite il credito, perché al servizio di custodia dei depositi si aggiunse il vantaggio per i depositanti di ricevere un interesse, dal 2% al 5%. All'inizio del XVII secolo vi erano

⁵² Sull'argomento si vedano: P. LANARO, "All'interno dell'attività di credito: il ruolo dei Monti di pietà", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 43-51; M. G. MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza: l'invenzione del Monte di pietà*, Il mulino, Bologna 2001; M. G. MUZZARELLI, "I Monti di pietà fra tradizione e innovazione: una storia in cinque punti", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 31-42; G. TODESCHINI, "Credibilità, fiducia, ricchezza: il credito caritativo come forma della modernizzazione economica europea", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 17-30

nella Terraferma veneziana circa sessanta Monti di pietà, con molteplici funzioni – oltre a quella di accettare depositi a tassi di interesse moderati, anche di effettuare prestiti ad un interesse probabilmente legato all'ammontare della somma – che variavano a seconda della struttura politica ed economica delle città.

Per quanto riguarda il credito privato⁵³, in particolare quello a lungo termine, il principale strumento giuridico utilizzato a Venezia era il contratto di livello, il cosiddetto livello francabile, una compravendita fittizia in cui il mutuatario vendeva un immobile al prestatore, il quale subito lo concedeva in godimento al primo in cambio di un canone annuo. Il prezzo pagato dall'acquirente era il capitale, l'importo del canone – cioè il livello – era il tasso di interesse applicato al venditore ed il patrimonio immobiliare era la garanzia. Il livello era francabile, cioè il venditore aveva facoltà di recuperare la proprietà del bene ceduto, restituendo la somma di denaro avuta in prestito alla scadenza, se prevista, oppure a libera scelta del debitore.

Nel mondo rurale non mancavano casi in cui il prestito fosse occultato in un contratto di soccida, con il quale il creditore conferiva animali – il capitale – senza stimarne il valore, affidandoli alle cure del debitore il quale, contravvenendo alle regole del diritto civile, condivideva il rischio della perdita per malattia e morte degli animali avuti in soccida e, alla scadenza del contratto, riceveva una parte largamente inferiore alla metà degli utili realizzati, come previsto dagli usi e dalle consuetudini.

Una forma di rendita perpetua era il censo francabile fruttifero, un contratto – affrancabile dal debitore in tutto o in parte senza possibilità di opposizione da parte del creditore – che veniva stipulato dinnanzi a testimoni e redatto da un notaio; era fondato su una casa o un terreno appartenente al beneficiario del prestito e da questi costituito a garanzia della somma di denaro ricevuta in mutuo, mantenendone peraltro il possesso e la possibilità di sfruttarlo come nel caso del livello. L'immobile costituito in garanzia doveva produrre un'entrata annuale in moneta detta frutto che, una volta detratte le normali spese di

⁵³ Sulle forme di credito esistenti nello Stato veneziano si vedano: M. T. BOYER-XAMBEAU, G. DELEPLACE, L. GILLARD, *Banchieri e principi: moneta e credito nell'Europa del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1991; M. CATTINI, "Forme di credito nelle campagne della Val Padana centrale e orientale nei secoli XV-XVIII", in E. M. Garcia Guerra, G. De Luca (a cura di), *Il mercato del credito in età moderna: reti e operatori finanziari nello spazio europeo*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 127-142; L. PEZZOLO, *Borrowing in the Republic of Venice, 1300-1800*, Preliminary paper for the Conference "The Evolution of Financial Markets before the Industrial Revolution", Utrecht University, 9 - 11 October 2008; F. PILLA, "Per la storia del commercio veneziano: un singolare contratto di «compagnia» del XVII secolo", in Università di Venezia, Istituto di storia economica Gino Luzzatto (a cura di), *Economia e società nella Repubblica veneta tra '400 e '700*, Ca' Foscari, Venezia 1970, pp. 67-92

coltivazione, equivalesse alla *pensio*, cioè all'interesse annuale, di norma corrisposto in due rate semestrali, che ci si aspettava fosse ben proporzionato rispetto al *pretium*, cioè il capitale ceduto in mutuo dal compratore del censo.

Un'altra forma di credito utilizzata da commercianti ed artigiani veneziani, connessa soprattutto al rischio in mare e allo sviluppo del prestito marittimo, era la colleganza. Tale contratto prevedeva che una delle due parti contraenti, il *tractans* o *procertans*, si impegnasse a viaggiare e commerciare con i fondi oggetto del contratto, mentre l'investitore, detto *stans*, oltre ad apportare i fondi, per i quali accettava il rischio di perdita in caso di naufragio o di attacchi di pirati, ricevesse un interesse proporzionato ai profitti degli scambi: laddove questi vi fossero, egli ne avrebbe ricevuti i tre quarti, mentre il rimanente sarebbe spettato al mercante viaggiatore.

Spodestata dalla sua grande funzione nel commercio internazionale a causa dell'impiego di agenti nei mercati esteri e dall'emergere di società commerciali, la colleganza raggiunse il declino in questa forma e si trasformò in altri tipi di contratti. A Venezia, in particolare, la colleganza locale era uno strumento per le persone che desideravano investire in impresa e consisteva quindi in prestiti a bottegai ed artigiani: il prestatore, in teoria, assumeva i rischi di furto ed incendio e non indicava con precisione gli utili, mentre il mutuatario si impegnava a pagare un determinato tasso d'interesse legato ai tassi di mercato, a carico di banchieri e finanziari, vigenti alla scadenza del contratto.

Un altro tipo di prestito era il deposito ad *lucrum et dampnum* solitamente utilizzato sia da commercianti piccoli che grandi, ma anche da persone comuni, che depositavano denaro, a volte importi consistenti, nei forzieri delle istituzioni ecclesiastiche che accettavano depositi ad un tasso di interesse uguale o leggermente al di sotto di quello di mercato, intorno al 4,5%-5%.

Un altro ancora consisteva nella vendita di cambiali, cioè nell'ordine di pagare in un determinato luogo e con una determinata moneta una certa somma, in seguito ad un pagamento ricevuto in un luogo e con una moneta diversi. Tra ricevimento e rimborso c'era sempre un intervallo di tempo, in modo che si creasse nel frattempo un credito di una delle parti verso l'altra. Ad esempio "se un mercante di Venezia godeva della fiducia di un agente di Bruges [...] e si trovava a corto di liquido, egli poteva spiccare una tratta sul socio di Bruges; poi la vendeva a Venezia, per denaro contante, a qualcuno che la mandava a Bruges per incassarla. Quando la cambiale arrivava a Bruges, il socio di là, per procurarsi

il denaro necessario per il pagamento, poteva vendere a Bruges una nuova cambiale spiccata su Venezia. Quando questa nuova cambiale arrivava a Venezia, il socio veneziano doveva sborsare una somma notevolmente maggiore di quella ricevuta vendendo la prima cambiale, ma nel frattempo aveva potuto servirsi del denaro⁵⁴. Per gli specialisti, in grado di operare efficacemente sul mercato dei cambi, c'erano possibilità di guadagno derivanti non solo dal servizio di trasferimento fondi ma anche dagli interessi, i cui oneri erano rispecchiati nei prezzi delle lettere di cambio. Questa forma di investimento attraeva denaro da ogni città in cui vi fosse accumulazione di fondi liquidi, perché oltre ad evitare ogni traccia di usura, se ben gestito, forniva protezione contro il deprezzamento delle monete di conto.

Oltre a queste pratiche formali e lecite di prestito, non cessarono di diffondersi ovunque forme di credito usuraio, in particolare a danno di contadini o piccoli fittavoli. A Venezia il concetto di strozzinaggio non era molto diverso da quello odierno: non era usura pagare sull'investimento un tasso determinato dalle condizioni di mercato, mentre lo era se al debitore veniva imposto un tasso insolitamente elevato, o se si approfittava di lui in qualche modo, chiedendo garanzie maggiori del consueto.

C'era chi concedeva piccoli mutui in denaro, a breve scadenza, che impegnavano il debitore a pagare un tanto al giorno – espresso in un'unità monetaria ideale – e se non fosse riuscito a restituire alla scadenza il capitale ottenuto ed a versare puntualmente gli interessi, sarebbe rimasto "strozzato" dal semplice passare del tempo.

Vi erano poi dei mutui, detti "della corda", che prevedevano un basso tasso di interesse e la scadenza in primavera, stagione nella quale la mancanza di raccolti ed i minimi livelli di scorte alimentari domestiche rendevano molto difficile la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi maturati. Dopo una prima proroga della scadenza del mutuo, scattava un aumento del tasso di interesse e così di proroga in proroga ciò avrebbe ridotto alla fame il malcapitato debitore insolvente.

Altri contratti prevedevano la restituzione del capitale ed il pagamento dell'interesse in natura all'indomani dei raccolti, cioè nella stagione in cui la grande disparità tra l'offerta massima e la domanda minima faceva scendere i prezzi ai livelli più bassi dell'annata agraria. In alternativa, i debitori restituivano il capitale e corrispondevano gli interessi, oscillanti attorno al 60-100%, fornendo prestazioni lavorative.

⁵⁴ F. C. LANE, *Storia di Venezia*, Einaudi, Torino 1991, pag. 175

Anche i bottegai facevano credito ai contadini a bassi tassi, obbligandoli però a fare acquisti nel loro negozio a prezzi maggiorati ed a concedere un diritto di prelazione sulle vendite dei prodotti dell'orto e del pollaio. Grossi mercanti, invece, facevano incetta di raccolti mesi prima della mietitura o della vendemmia, pagando prezzi nettamente inferiori a quelli correnti o attesi, andando a scontare così una parte del valore della transazione. Altri ancora prestavano senza pretendere la corresponsione di alcun esplicito interesse, a patto che il debitore recapitasse a casa del creditore legna da ardere, fieno, letame, prodotti orticoli a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato.

Inoltre, i prestiti potevano essere celati in contratti di affitto in cui il locatore si obbligava a far godere all'altra parte, locatario o conduttore, una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, comprensivo di una maggiorazione rappresentata da interessi.

Tabella 4 - Sintesi dei prestiti

PRESTITI SOTTO FORMA DI AFFITTI					
CAPITALE	P	D	AMMONTARE AFFITTO	DURATA	TASSO
Ducati 358	m	m	Affitti di due case site in Venezia 52 ducati annui 40 ducati annui	-	-
Grossi di Spagna 200	m	m	Pagamento settimanale di lire 22 di pesce	5 anni	-
Ducati 150	m	m	Pagamento annuale	5 anni	5,50%
-			Lavori di restauro decurtati dall'affitto	50 ducati annui	-
Ducati 26	m	m	Affitto mensile di lire 23 e soldi 18	-	-

P = prestatori; D = debitori; - = dati non rilevabili

Negli atti esaminati sono stati individuati cinque contratti di questo tipo ed in seguito vengono riportati i testi dei due che risultano essere i più significativi:

- nel primo, l'affitto per cinque anni di una barca con il prestito di duecento grossi di Spagna che settimanalmente dovrà essere rimborsato attraverso un certo quantitativo di pesce o denaro; alla scadenza la barca rimarrà di proprietà del locatario con un esborso superiore rispetto a quanto ricevuto:

"Die mercurii decima sexta mensis martii 1649: ad cancellum

Li molto Ill:mi Signor Giacomo Lusi quondam M. Ill:re Sig: Ferrando et il M. Ill:re Sig: Valliano Metaxà quondam M. Ill:re Sig: Giacomo, hanno esborsato a Domino Alessandro Tagiapiera pescador quondam Santo da Burano realli grossi di Spagna n. 200; che così confessa detto Signor Alessandro qui presente haver quelli ricevuti. Il quale all'incontro s'obliga di condursi il mese venturo a Ceffallonia con sua pescaressa, et tratta ordinaria, et il condur seco quanti huomini sono necessarii per il servitio di pescar con essa tratta, et parimente promette servir anni 5 con essi conduttori. Doverano li detti SS. Lusi e Metaxà darle franco il passaggio al detto Signor Alessandro con tutte quelle persone, che seco condurà a questo servitio, dandole anco casa senza pagar d'affitto per habitarvi li anni 5 sudetti. Doverà detto Signor Alessandro dar ogni settimana lire 22 di pesce alli sudetti Signori Lusi e Metaxà alla settimana metà per cadauno senza altro pagamento, non potendo disponer di quanto pesce prenderà se pur non haverà dati alli suddetti Signori le 22 lire di pesce sudette et quelle di più in oltre volessero con il pagamento di soldi otto la lira, et possi poi vender il rimanente, come li parerà, et così successivamente di settimana in settimana durante li anni cinque sudetti, et questo prenda, o non prenda ma se per l'acidente de cativi tempi restasse di non pescar tutta settimana, sia tenuto suplir all'obligo predetto la sussegente, o con altrettanto pesce, o con dennaro a raggion di quello lo venderà comunemente in Piazza, il tutto a beneplacito delli sudetti Signori Lusi e Metaxà. Prometendo detto Signor Alessandro nel tempo delli anni 5 sudetti; o vero nel fine di essi restituire a detti Signori Lusi e Metaxà li reali duecento sudetti, il qual pagato adempiti, et finiti detti anni 5 resti libero dall'aobligo sudetto, et all'hora s'intenda di sua raggione la tratta e pescaressa sudetta, et non in altro modo, et sia il suo arbitrio l'obligarsi di nuovo per quel tempo come li piacerà, et promettendo sotto obligatione ha pregato me Nodaro

*Testes: per Ill:mus D. Florius Carsanus quondam Ill:mus D. Floravanti
et Ill:mus D. Giò Bapta Muxan filius Ill:mis D. Antonii⁵⁵"*

- il secondo è un contratto particolare in cui è il locatario a prestare denaro al locatore, il quale cede in affitto una carica pagando interessi del 5,5% sul capitale residuo, cioè tolto l'affitto annuale anticipato:

"Die martis 23 mensis martii 1649: ad cancellum.

Il Signor Maffio Zon linariol in Campo delle Beccarie a Realto al segno del rosario quondam Sig. Francesco facendo come cessionario de Madama Giacomina figliola del quonam Andrea Zanai, et della quondam Laura de Angeli appar della cessione nell'atti di me infrascritto Nodaro de dì 6 marzo 1646. Ha dato, locato et in semplice affitto concesso al Signor Piero Priori del Sig. Sebastiano presente, et per se heredi ad affitto conducente una del detto Signor Maffio fantaria nell'Offitio dell'Illustrissimi Signori tre Sanii et Proveditori sopra li offitii pervenuta al detto Signor Maffio in virtù di gratia del Serenissimo Maggior Consiglio ad haver per detto Signor Pietro conduttur la fantarea predetta come sopra ad affitto condotta, tener, goder, posseder, usufrutuar, essercitar durante la presente locatione, et per affitto annuo et in raggion d'anno promette detto Signor Pietro dar, pagar et corrisponder al detto Signor Maffio ducati trenta anticipata, et perché detto Signor Pietro ha esborsato al detto Signor Maffio ducati centocinquanta sopra la detta fantaria, li quali doverano diffalcarsi a ducati trenta all'anno in tanti anni, et affitti, fino, che sarà consumato il capitale de ducati centocinquanta che così confessa detto Signor Maffio haverli ricevuti in tanti danari effettivi, a diffalco del qual capitale doverà anco detto Signor Piero riscuoter

⁵⁵ N. BON, mercoledì 16 marzo 1649

il salario fermo della detta fantaria, che per ciò lo costituisce nella rescossione del salario stesso suo procurator irrevocabile. Obligandosi detto Signor Maffio di pagare al detto Signor Piero ducati 5 e 1/2 per cento per il capitale di ducati centoventi che restano abatuti li ducati trenta dell'affitto di quest'anno, sempre pro rata secondo s'anderano scontando. Rimanendo obligato detto pricipale al pagamento di tutte le gravezze della fantaria sudetta con questa conditione, che finito il primo anno, che s'intende hoggi principiato sia in libertà così il principale, come l'affituale, non volendo continuare nella presente locatione di quella terminare, con l'esborso di quel danaro, che non si sarà scontato con l'affitto, et col salario, che dal sudetto Signor Piero fosse stato riscosso. Le qual tutte cose ne presente instrumento espresse e contenute prometono le suddete parti formalmente attender, e sotto la general obligatione e degli heredi, e successori pregando me nodaro

*Testes: I:mo D. Paulus Finamondi quondam D. Antonii
et D. Albertus Alberti quondam D. Bapte⁵⁶"*




Figura 13 - Tipologia di contratti usati nel prestito a privati

Si può dire quindi che il sistema finanziario e creditizio a Venezia fosse piuttosto articolato e che esistesse un mercato in cui le figure negoziali contrattavano il prestito del denaro, dando o ricevendo un credito in base all'identità, al ruolo civico ed alle intenzioni dei contraenti, il che implicava a livello economico che il profitto, inteso come interesse, fosse la traduzione monetaria di una fiducia che i soggetti economici avevano nella capacità reciproca di fissare il valore del denaro. In quest'ambito si inseriva la figura notarile nel ruolo di intermediario finanziario: anche se le transazioni di persone comuni, che vivevano ed agivano nell'ombra, hanno lasciato poca evidenza – poiché non era necessario, per un importo esiguo, andare da un notaio o farvi ricorso per servizi di brokeraggio – gli archivi offrono una ricca fonte di dati relativi ai prestiti tra privati, contenuti negli atti redatti e certificati.

⁵⁶ N. BON, martedì 23 marzo 1649

3.5.1 I livelli

Livelli e fitti erano, nel loro significato originario, dei contratti di locazione, dietro ai quali, con il tempo, si andarono però a designare degli strumenti di credito, di prestito ad interesse.

Il livello francabile⁵⁷ era adottato ed adattato dai notai per fungere da contratto di mutuo di generi e di moneta, senza che si dovesse esplicitare il tasso di interesse e non si incorresse nel reato di usura. Lo schema generale del contratto era formato da:

- una compravendita, cioè chi aveva bisogno di un prestito, il livellario, vendeva un suo bene per un prezzo determinato. La vendita poteva riguardare sia beni mobili che immobili – anche se i primi erano rarissimi – e nella maggioranza dei casi si trattava di proprietà fondiaria delle quali venivano precisati estensione, qualità, sito e confini. Il livellario manteneva possesso ed uso del bene dato a garanzia, che sfruttato adeguatamente avrebbe prodotto un flusso di ricchezza almeno pari all'interesse da pagare;
- una concessione a livello perpetuo rinnovabile, cioè il compratore, livellante, concedeva a livello rinnovabile il bene appena acquistato al venditore, il quale si impegnava a corrispondere ogni anno, ad una precisa scadenza – solitamente in due rate semestrali – il canone pattuito;
- una *promissio francandi* per la quale il compratore si impegnava a sollevare il venditore-conduttore dall'obbligo del canone non appena questo avesse versato una somma pari al prezzo del vendita. La restituzione poteva essere effettuata anche in due o più rate, poteva avvenire in qualsiasi momento oppure soltanto dopo che fosse trascorso un determinato periodo di tempo, solitamente non oltre i cinque anni.

Oltre ad essere redditizio, il livello era uno strumento molto flessibile, conveniente tanto a quanti desideravano per i propri investimenti sicurezza e stabilità, quanto a coloro che avevano il gusto di collocazioni dinamiche, frequentemente rinegoziabili.

Il problema fondamentale dei contratti di livello consisteva nel fatto che il canone pagato non aveva alcuna relazione con il valore reale del bene livellato, bensì con la quantità di denaro prestata. Fino alla metà del XVI secolo gli interessi erano pattuiti in natura e ciò

⁵⁷ Sull'argomento si vedano: M. CATTINI, "Forme di credito nelle campagne della Val Padana...", op. cit., pag. 137; G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Franco Angeli, Milano 1979; G. CORAZZOL, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591: studio storico*, Giardini editori e stampatori, Pisa 1986

rappresentava un problema per la società della Terraferma, che si sentiva gravare del peso dell'inflazione nel settore del credito rurale: chi pagava gli interessi in frumento, olio o vino, si organizzava per non doverlo più fare, e per avere il diritto, se non di pagare in moneta, almeno di commisurare la quantità delle derrate al livello effettivamente raggiunto dai prezzi. Infatti, alla fine degli anni quaranta del Cinquecento, gelate e siccità decimarono gli uliveti della collina veronese, vicentina e padovana, con la conseguente impennata dei prezzi dell'olio, quindi chi doveva pagare canoni di affitto veri e propri o interessi su prestiti, si organizzò per ottenere una legge che li salvaguardasse; lo stesso si verificò per coloro che dovevano pagare in frumento, visto che i raccolti del 1548 e del 1550 furono piuttosto cattivi ed i prezzi medi di vendita registrarono un forte rialzo. Era quindi necessario un provvedimento che limitasse gli esorbitanti guadagni dei prestatori, ma ciò non avvenne in modo uniforme, con una legge valida per tutto il territorio della Repubblica: il governo preferì ratificare, talvolta apportando qualche modifica, le delibere dei Consigli delle maggiori città.

Attorno alla convertibilità in denaro degli interessi in natura si ebbe uno scontro di classe molto aspro: per i piccoli proprietari coltivatori difendersi dal credito troppo caro significava difendere la propria terra e la propria identità; dall'altra parte, invece, tra i prestatori, prevalentemente membri del patriziato, vi erano forti vantaggi a far permanere gli interessi in natura perché permettevano loro di avere guadagni sostanziosi, per l'alta remunerazione garantita al capitale, ma anche incrementi del patrimonio fondiario, per l'elevata probabilità di diventare proprietari delle terre ricevute a garanzia del prestito.

Il commercio dei prodotti agricoli, ed in particolar modo dei cereali, offriva un'occasione speculativa a cui questi ultimi rispondevano, convinti di svolgere la primaria funzione sociale di rifornire la città e di conseguenza di dare stimolo ed incentivo alla produzione agricola.

I contadini chiedevano che i contratti fossero leciti e non usurari, per i prestatori invece la soluzione ideale era una legge che non mettesse in discussione gli interessi in natura, ma che li dichiarasse leciti, semmai apportando delle riduzioni nelle quantità; chiedevano inoltre che venisse loro garantita la restituzione del capitale nel più breve tempo possibile e questo avrebbe significato per molti debitori la perdita del terreno per l'impossibilità di affrancarlo. Poiché il valore della terra era aumentato, il finanziatore aveva un interesse ad imporre dei tassi esorbitanti e ad indurre il contadino ad accettare crediti maggiori alle sue

possibilità, per far in modo che fosse inadempiente e di conseguenza accelerare il processo di espropriazione.

La prima deliberazione – che si impose immediatamente ovunque come esempio di legge giusta e di conseguenza come modello da seguire – venne presa dal Consiglio dei Cento di Vicenza nel 1551 e stabiliva che "in tutti i contratti di fitto stipulati dal 1525 in avanti l'interesse non avrebbe potuto comunque essere superiore al 6% e avrebbe dovuto essere pagato in denaro⁵⁸". Fino alla fine del XVI secolo, in tutte le zone in cui la presenza della proprietà fondiaria veneziana era considerevole, i prestatori continuarono a ricevere interessi in generi, facendo riemergere la questione della definitiva messa al bando dei tassi in natura: ciò continuò a verificarsi nonostante il favore raggiunto da questo provvedimento, la sua diffusione fin nelle aree più lontane e le ratifiche del Senato delle diverse deliberazioni locali in tema di riduzione a denaro dei tassi. Fu con la gravissima crisi frumentaria della fine degli anni Ottanta che i suddetti interessi in natura vennero stanati anche laddove erano riusciti tenacemente a sopravvivere.

Nel 1583 il Senato ratificò una delibera del Consiglio di Colonia che vietava, senza ammettere eccezioni, di stipulare contratti in natura, con riferimento ovviamente ai beni immobili siti nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, offrendo quindi ai debitori una tutela molto efficace. Tra il 1588 ed il 1589 prima a Cittadella, poi a Padova ed infine a Feltre, entrarono in vigore delle leggi che disponevano il "6% a denari dei nuovi contratti (a Feltre il 7,2%) e la conversione a denaro di tutti i contratti in natura in essere nonché di tutte le annualità arretrate⁵⁹". Nell'agosto del 1589, con la ratifica del Senato della deliberazione presa dal Consiglio di Feltre, si conclusero le lotte per mettere fuori legge gli interessi in frumento, ma ciò non significò la fine della fortuna dei livelli, anzi la conferma della loro diffusione. Per gli speculatori venne meno un'opportunità particolarmente lucrosa, ma rimase la tendenza verso investimenti finanziari che dessero un reddito sicuro e buono ed il 6% lo era sicuramente.

Tra il 1610 ed il 1630, una parte consistente del ceto di governo della Repubblica maturò la convinzione che era necessario, nell'interesse generale, ridurre la stretta che la rendita usuraria esercitava sulle attività produttive e nel 1611 il Maggior Consiglio ordinò che tutti i livelli che fossero stati stipulati in futuro venissero registrati all'Ufficio dell'Esaminador. Inoltre, tra il 1617 ed il 1627 vennero imposti la tassazione sugli interessi, per scoraggiare

⁵⁸ G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, op. cit., pag. 66

⁵⁹ G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, op. cit., pp. 102

l'offerta, ed il controllo pubblico sull'indebitamento di alcuni settori cruciali – arti, scuole e congregazioni ecclesiastiche – per ridurre la domanda: l'obiettivo era la bonifica dei bilanci, tanto sul versante della spesa che su quello dell'entrata.

E' già stato detto in precedenza che il mercato del credito a Venezia si organizzava soprattutto attorno allo strumento giuridico del livello, avente caratteristiche proprie e completamente diverse tanto dal circuito formale che da quello informale: erano prestiti concessi da persone, ma in cui si faceva un ampio uso di garanzie e le transazioni erano localizzate ma il tasso di interesse si manteneva a livelli ragionevoli.

Nel caso in esame, i documenti che riguardano la stipulazione di livelli sono due, gli altri invece sono cessioni o affrancazioni di livelli stipulati molto tempo prima – qualcuno addirittura risalente agli inizi del 1600 – per i quali è impossibile determinare la durata ed il tasso di interesse, poiché non si dispone degli atti originali, oltretutto stipulati fuori Venezia, e dai quali è fattibile solamente individuare le somme relative al capitale prestato ed al versamento dell'ultima rata per l'affrancazione. Il capitale poteva variare dai cento ai quattromila ducati, sebbene quest'ultima cifra fosse costituita da più contratti probabilmente per distribuire il rischio; le somme minori, pur sembrando esigue, rapportate ai salari del tempo non possono essere considerate come piccoli prestiti al consumo.

Tabella 5 - Sintesi delle affrancazioni di livelli

AFFRANCAZIONI								
DATA	P	D	GARANZIA CAPITALE	LIVELLO	TASSO	DURATA	FORME E TEMPI PAGAMENTO	CLAUSOLE
-	f	m	Casa Ducati 328	-	-	-	Parte denaro parte generi	-
-	m	Arte	Ducati 300	-	-	-	Denaro	-
20 giugno 1640	m	m	Casa ad Este Ducati 100	Ducati 5	5%	Anni 9	60 Monete d'oro	-
21 giugno 1640	m	m	-	-	-	Anni 9	40 Monete d'oro	-
10 dicembre 1609	m	m	Ducati 400	-	-	Anni 40	-	-
-	m	m	Ducati 4.000	-	-	-	Monete d'oro e d'argento per ducati 355	-
16 marzo 1646	m	m	Casa Ducati 1.000	-	-	Anni 3	Denaro	-

P = prestatori; D = debitori; - = dati non rilevabili

Tabella 6 - Sintesi delle cessioni di livelli

CESSIONI DI LIVELLO								
DATA STIPULA LIVELLO	P	D	GARANZIA CAPITALE	IMPORTO LIVELLO	TASSO	DATA CESSIONE	SCADENZA	PREZZO CESSIONE
5 settembre 1615 1 giugno 1617	f	m	Ducati 2.000 Ducati 2.000	-	-	9 maggio 1649	1654	Monete d'oro e d'argento per ducati 4.000
-	m	m	Ducati 22	-	-	14 marzo 1649	1655	Campi 17 a Rovigo
5 giugno 1620 7 giugno 1620	Serenissima Signoria	m	Campi 16 a Portogruaro per ducati 400 Ducati 600	- Ducati 42	- 7%	7 aprile 1649	-	Gratuita
19 aprile 1629			m	m	Diversi campi a Este per ducati 150	Ducati 7 e grossi 12	5%	8 gennaio 1649
28 luglio 1648	m	m	Casa	-	-	15 febbraio 1649	-	Contanti per ducati 446 e grossi 5
-	m	m	Ducati 200	Ducati 11	5,5%	17 febbraio 1649	-	Pannine di seta

P = prestatori; D = debitori; - = dati non rilevabili

Tabella 7 - Caratteristiche dei contratti di livello

LIVELLI								
DATA STIPULA	P	D	GARANZIA CAPITALE	IMPORTO LIVELLO	TASSO	DURATA	FORME E TEMPI PAGAMENTO	CLAUSOLE
16 gennaio 1649	m	m	Campi 111, quarti 2, tavoli 115 in Friuli per ducati 500	Ducati 35	7%	5 anni	Rata semestrale di ducati 17 e grossi 12	L'affrancazione può essere fatta in qualsiasi momento ma in unica soluzione
11 febbraio 1649	m	m	Campi 14, quarti 3 e 1/2 a Feltre per ducati 1.100	Ducati 66 il primo anno, ducati 60 i rimanenti	6%	5 anni	Alla fine del primo anno ducati 100 per l'affrancazione	L'affrancazione può essere fatta in più volte per quote non inferiori a ducati 300

P = prestatori; D = debitori

In uno dei due contratti, che viene riportato di seguito, si è potuto verificare il fatto che l'ammontare del capitale non ha alcuna relazione con il valore reale del patrimonio immobiliare posto a garanzia: a fronte della compravendita di centoundici campi, quarti due, tavoli centoquindici per un valore di ducati settecentottantuno e grossi quattro, viene stipulato un livello da capitale di cinquecento ducati.

"Die dominica decima sexta mensis Iannuarii 1649: in domo habitationis infrascripti Clarissimi Domini Ventura Ollivieri de confinio Sancti Samuellis Venetianum.

Havendo il Clarissimo Signor Ventura Ollivieri sotto li tre agosto prossimo passato acquistato al pubblico incanto dal Magistrato sopra li beni Comunalli campi cento, e undeci, quarti doi, tavole centoquindici, nel comun di Gagliano patria del Friulli, per ducati sette il campo, che importano ducati settecento, ottantauno, grossi quatro, et di questi fatto il pagamento sotto li sedeci settembre passato per metà in Banco, et per mettà in Cecha, come appar dalle partite, et haveno poi dichiarato sotto la pollizza dell'incanto haver fatto tal acquisto per conto, et nome dell'Illustrissimo Signor Angello Magalucio, quondam Signor Francesco de Civaldi di Friuli, ma perché in detti pagamenti detto Clarissimo Signor Ventura ha esborsato ducati cinquecento da lire sei, soldi quatro per ducato de suoi proprii danari, ne havendo di presente detto Signor Magalucio la comodità di farli la restitutione. Per tanto costituito innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii, il sudeto Illustrissimo Signor Angello, et confessando prima esser stati pagatti, et esborsatti li sudetti ducati cinquecento da detto Signor Ventura de suoi proprii danari, per se heredi, et successori suoi, ha dato, venduto, et alienato, come in virtù del presente publico instrumento, da, vende et alliena, a fine però, che segua l'infrascritto livello francabile al sudeto Clarissimo Signor Ventura presente, che per se heredi et successori suoi compra, et acquista li sudetti campi cento, e undeci, come sopra posti et acquistatti. Ad haver per detto Signor comprator, li sudetti campi come sopra posti, et acquistatti, tener, goder, posseder, usufrutar, et dominar. Ponendo per ciò detto Signor venditor, il preffatto Signor comprator in ogni suo loco, raggion, attion, grad, statto, et essere, costituendolo in ciò procurator suo irrevocabile. Prometendo detti campi, come sopra ad altri non aver cessi, venduti, o in altro modo obligati, et ipotecati, et per ciò promete ... et legitima manutentione di quelli, in giuditio, et fuori, a tutte sue spese, danni, pericoli, et interessi, et questa venditione ha fatto, et fa detto Signor Angello per pretio, et concluso mercato d'accordo tra dette parti, firmato, et stabillito, de ducati cinquecento correnti da lire sei, soldi quatro per ducato; il qual pretio confessa detto Signor venditore haver ricevuto stante gli esborsi fatti per il detto Signor Ventura come sopra si è detto, che per ciò chiamandossi di esso pretio intieramente pago, et compitamente sodisfatto, per se heredi, et successori suoi ne ha fatto et fa, pregatto, et prega al detto Signor Ventura per se heredi, et successori suoi accettanta carta di cauta ricevuta, et perpetua quietazione in ampla, valida et solene forma. Prometendo...

et immediate salve le cose premesse il detto Clarissimo Signor Ventura ha dato, retrocesso, et a livello francabile concesso al detto Illustrissimo Signor Angello, li campi cento e undeci, sudetti, come sopra acquistatti, perché all'incontro ha promesso quellli far ben tener, et lavorar, a la condition loro puiosto megliorar, che deteriorar, come si conviene, et di livello annuo, et in raggion d'anno, per pagar, et corrisponder, al detto Signor Ventura o a chi avesse causa da lui ducati trentacinque corenti da lire sei, soldi quatro per ducato, in raggion di sette per cento, giusta all'uso della patria del Friul netti, liberi, immuni, et esenti da ogni et qualunque decima, et gravezza ordinaria et straordinaria imposta o che venierà imposta, ogni mesi sei la ratta de ducati disisette, grossi dodese, et così successivamente da mesi sei, in mesi sei, et di ratta in ratta sino all'affrancatione del presente livello.

Dichiarandosi, che s'intenda principiato il tempo della prima ratta a sedici settembre, che egli Signor Ventura fece il pagamento delli detti ducati cinquecento, si, che essendo per questa causa con il proprio danaro del detto Signor Ventura fatti di ragione del detto Signor Angello, la maggior parte delli campi cento, e undese sudetti, doveranno per ciò esser anco principalmente sottoposti al pagamento delli ducati cinquecento sudetti di capitale, et di tutti quei pro, che per avventura fossero certi, et non pagatti fin al tempo dell'affrancatione del presente instrumento. Dal qual annuo livello possa, et voglia detto Ill:mo Signor Magalucio quandocunque li piacerà affrancarsi con l'esborso del sudetto capitale de ducati cinquecento in una sol volta, et di tutti quei pro, che non fossero statti pagatti, come medesimamente detto Signor Ventura possa astringerlo al pagamento et affrancatione quandocunque li piacerà senza altra previa intimatione. Obligando detto Illustrissimo Magalucio per l'inviolabil osservanza di tutte le cose nel presente instrumento espresse, et dichiaritte tutti, et cadauni beni suoi d'ogni sorte, in ogni loco esistenti presenti, et futuri. Pregando me Nodaro

*Testes: per Ill:mus et Ecc:mus Dominus Ioannes Baptista Beltrame quondam per Ill:mus Domini Iulii,
et Ecc:mus Agustinus Arrighetti de confinio Sancti Vitalis Venetianum quondam
Ecc:mus Horatii⁶⁰"*

La maggioranza dei contratti di livello era costituita sulla terra, la garanzia fondiaria predominava perché piaceva ai prestatori più di ogni altro bene; anche i mutuatari avevano convenienza ad offrirla perché, in seguito ad un eventuale aumento di prezzo, avrebbero potuto, attraverso il credito, realizzare il surplus monetario derivante dall'incremento di valore.

Il valore di un terreno poteva dipendere da una serie di fattori come la qualità, l'estensione, l'accessibilità, l'esistenza o meno di fabbricati di servizio, nonché la prossimità ai luoghi di mercato: a parità di superficie era quindi possibile avere valori considerevolmente diversi anche per appezzamenti contigui. In una compravendita condizionata di questo tipo, i prezzi erano per convenzione pacifica inferiori a quelli reali, era ritenuta lecita una differenza di circa un terzo, perché quel che contava era la valutazione del prestatore in merito al rischio.

Nei contratti relativi alle affrancazioni e cessioni, la garanzia era costituita da case, ma era possibile fosse rappresentata anche da avviamenti di botteghe, diritti di pedaggio, carature su immobili per uso industriale, mulini sia da cereali che da carte, pile da riso, gualchiere e così via⁶¹.

Per quanto riguarda le forme di pagamento, la moneta di conto che predominava era il ducato, da sei lire e quattro soldi, ma per prestiti modesti poteva accadere che venisse usata la lira veneta di piccoli; il ricorso ad unità diverse – pur sempre accompagnate dalla

⁶⁰ N. BON, domenica 16 gennaio 1649

⁶¹ G. CORAZZOL, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591: studio storico*, op. cit., pag. 20

quotazione in moneta locale – era sporadico e soprattutto utilizzato nella concessione di prestiti a stranieri. Nella maggioranza dei casi analizzati il pagamento avveniva in moneta e la descrizione negli atti era la seguente *"ha esborsato et numerato in tanti denari contanti d'argento et oro ducati ... correnti da lire sei e soldi quatro per ducato quali sono per il pretio et ammontare dei sudetti capitali"* oppure *"in tante buone monete d'oro di giusto peso et al corrente valore"*; è stato rilevato anche un parziale pagamento in natura attraverso *"un panno scarlatin da settanta per ducati centotrenta, et pezza una mezo panno bianco di sessanta per ducati centovinti, sono in tutto ducati dusentocinquanta ambe due detti panno venetiani⁶²"*.

Nel mondo veneziano il tasso di interesse era stabile, consuetudinario e fissato attorno al 6%, ma in alcune circoscrizioni dello Stato quali il Friuli, il Feltrino ed il Bellunese, esso si aggirava attorno al 7% in forza di alcune deliberazioni del Senato, perché si diceva che in quelle zone il denaro fosse scarso. Per il loro pagamento era usanza che il prestatore li ricevesse in due rate semestrali; i pagamenti annuali, invece, potevano essere regolati in base al giorno ed al mese della stipula, oppure raccordarsi a qualche festività dell'anno agrario quali San Giacomo in luglio, la Madonna ad agosto, San Michele, San Martino e così via.

"Die veneris decima prima mensis february 1649: ad cancellum

Havendo il Clarissimo Signor Ventura Ollivieri quondam Signor Benedetto acquistato al pubblico incanto dal Magistrato dell'Ill:mi et Eccellentissimi Signori Provveditori sopra li beni Comunalli campi quatordecim, quarti tre, e mezo per la sesta parte nella regola, o Villa di Campo territorio di Feltre et essendo stato ricercato da Missier Zuanne Viecil et da Missier Bortolo Minella di ... accontentarsi di concederli a loro o ad affitto, o in vendita, o a livello, volendo quelli sodisfare, per ciò col tenor del presente publico instrumento detto Clarissimo Signor Ventura ha dato, venduto, et allienato, da, vende, et alliena, a fine però, che segua l'infrascritto livello ha detto Missier Zuanne Viecil presente, che compra, et acquista per se et per detto Missier Bortolo Minella simul in solidum in virtù di procura in lui fatta sotto li trentauno genaro pasatto nelli atti di Domino Francesco Argenta Nodaro di Feltre, con la legalità pretoria da me Nodaro veduta, et letta, et per li loro heredi li sudetti campi quatordecim quati tre et mezo da esser estratti, come nella polizza dell'incanto, et nel mandato che sarà fatto al perito dove parerà a detto compratore con tutte le sue ragioni, attioni, habbentie, et pertinentie, a detto Signor venditore in virtù di detto acquisto spetanti, et pertinenti, ponendoli in ogni sua ragione, stato, et esser, et costituendoli suoi procuratori irrevocabili come in cosa propria ad haver, tener, posseder, dar, donar, vender, et allienar, salve però le cose infrascritte come li parerà, con dechiaratione però, e patto espresso tra dette parti convenute, che non s'intendi mai trasferito il pien dominio in detti compratori, ma siano, et s'intendino puri, et semplici livellarii fino alla total francatione dell'infrascritto capitale, et però, et resti detto Signor Ventura patrone del direto dominio di

⁶² N. BON, venerdì 7 maggio 1649

essi beni, dovendosi poi al tempo della franchatione far instrumento di vendita libera et assoluta et questa venditione ha fatto, et fa per pretio d'accordo de ducati mille e cento da lire sei, soldi quatro per ducatto, ma perché detti compratori non hanno la comodità di presente di farli l'attual esborso di detto pretio, si obligano in termine di anno uno prossimo venturo darli ducati cento et li altri mille, quelli effettivamente pagare a detto Signor Ventura, o chi haverà causa da lui in termini d'anni cinque prossimi venturi, et in questo mentre pagarli il livelo in raggion di sei per cento, che saranno ducatti sessantasei questo primo anno da lire sei, soldi quatro per ducato, alla festa di San Michiel prosimo venturo 1650: et poi successivamente ducati sessanta d'anno in anno, fino all'affranchatione, la quale possino far nel detto termine di anni cinque a suo piacere in uno, o più volte non potendo però esborsare meno de ducati tresento per volta di detto capitale, nel qual caso resterà diminuito il pro a portione del capitale, che francherano, et di più detti compratori et livellarii si obligano ben tener detti campi ridurli a coltura, et piantarli, et migliorarli, quali anni cinque passati, et non fatta detta affranchatione possi detto Signor Ventura quelli astringer senza altra intimatione col mezo della giusta giustitia ad affrancare detto capitale, et pro che fossero certi, et non pagati, et per regalie para due capreti buoni da Pasqua, un quartier de bisi bianchi da San Martin, et buovoli dusento da quaresima; le qual tutte cose nel presente instrumento espresse, et contenute promete detto Missier Zuanne Viecil nel suo, et in detto nome fermamente attender, et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione de loro stessi, et de tutti et cadauni loro beni, presenti et futuri. Pregando me Nodaro

*Testes: Dominus Paulus Finamondi quondam Domino Antonii,
et Dominus Allexander Bendremerio quondam Domini Iacobi⁶³"*

Quanto alla durata dei contratti, il pagamento poteva avvenire in tre modi:

- affrancazione in qualsiasi momento, o come si diceva *quandocunque*;
- affrancazione entro un termine definito;
- affrancazione solo dopo che fosse trascorso un periodo di tempo stabilito.




Figura 14 - Incidenza maschile e femminile nella stipulazione dei contratti di prestito

⁶³ N. BON, venerdì 11 febbraio 1649

La maggior parte dei livelli è stata stipulata da uomini, per lo più nobili e cittadini originari e, per quanto riguarda le donne, si tratta di beneficiarie di livelli costituiti in tempi precedenti e pervenuti loro in dote. Sebbene esse prestassero più di quanto non prendessero a prestito, l'incidenza delle vedove era abbastanza consistente e giustificata da ragioni psicologiche: prive di sostegno, poco pratiche del mondo, talora con figli a cui provvedere, premeva loro stare tranquille ed avere una certa sicurezza economica⁶⁴.

I circuiti presenti nel mondo dei livelli erano quindi centrati su rapporti di parentela e di amicizia, di colleganza professionale, di solidarietà regionali, in cui i notai svolgevano il ruolo di tecnici intermediari, conosciuti al punto tale da funzionare quasi come delle istituzioni.

3.6 Testimonianze ed altro

L'ampia categoria delle testimonianze, nella quale talvolta è possibile ricostruire il seguito delle vicende descritte nei contratti, attiene alle numerose attività esercitate nella Serenissima. In questo tipo di atti la persona confessa e riconosce ufficialmente l'autenticità di documenti attinenti dichiarazioni circa la reale proprietà di determinati beni, il valore di monete, l'effettiva riscossione di somme di denaro ed il verificarsi di alcuni avvenimenti personali. Tali operazioni vengono registrate dal notaio con le seguenti formule "[...] hanno detto, et testificato, et con loro giuramento come sopra affermato [...]" e "[...] con suo giuramento prestato in mano mia toccate le scritture, attesta, et afferma [...]".



Figura 15 - Incidenza maschile e femminile nelle testimonianze ed in altri tipi di contratto

⁶⁴ G. CORAZZOL, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591: studio storico*, op. cit., pag. 58

La testimonianza più interessante, riportata in seguito, riguarda l'autenticità di un atto che certifica il salario corrisposto ai diversi membri della *Compagnia degli Svizzeri*:

"Die iovis decima sexta mensis decembris 1649: ad cancellum

Costituito innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii il Signor Pietro de Antonio di Rossi, et mi presentò l'infrascritta scrittura, sine conto pregandomi fatta la recognitione della mano da cui è sottoscritta voglia registrarla nelli pubblici atti miei, per haverne una, et più estrazioni auttentiche da valersene in giuditio, et fuori, et da esserle poi detto originale restituita, il tenor della quale segue ut infra:

*Testes: Dominus Paulus Finamondi quondam Domini Antonii
et Dominus Marinus Marcolin barbitonsor filius Domini Bartolomei*

Portione aspetante alli Cappitanii, et Officciali della Compagnia da Svizzeri del Collonello Conte Marco Pompei, conforme al solito di detta natione per il donativo statoli fatto dal publico per la levata di esse compagnie, et così ancora bonificata nelli conti stabilliti tra detto Collonello, et il Capitano Giorgio Pientadel suo Reggimento.

Portione d' una compagnia:

Al Capitano, una paga e meza

lire 60: al mese = lire 90

Al Luogotenente ut supra

a lire 32: al mese = lire 48

All'Alfier ut supra

a lire 24: al mese = lire 36

A due Sergenti ut supra per cad:no

a lire 12: al mese = lire 36

A tre Cap:li ut supra per cad:no

a lire 8: al mese = lire 36

A un Scrivan ut supra

a lire 8: al mese = lire 12

lire 258

Verona li 20: ott:e 1638 Marco Dordoni Rogante

Die loco et millesimo ultrascriptis

Costituito innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii, il Clarissimo Signor Marco Dordoni da me Nodaro benissimo conosciuto, et con suo giuramento prestato in mano mia, attesta, et afferma la sudetta sottoscrizione esser di sua propria mano. Presenti ad predicta Dominus Franciscus Trimieri quondam Iò: et D, Iò: Bapta Boldini quondam Ecc:mo D. Pompei teste⁶⁵"

Nella categoria "ALTRO" sono stati inseriti una serie di atti non catalogabili negli altri raggruppamenti, non tanto per l'importanza quanto per l'esiguo numero. Tra questi quelli degni di nota sono:

- due inventari, di cui uno quasi completamente illeggibile, per la scarsa qualità della carta e per la pessima scrittura, relativo ai beni mobili – tessuti, abiti, monili, documenti di acquisto, vendita e deposito in Zecca – ritrovati nella bottega e

⁶⁵ N. BON, giovedì 6 dicembre 1649

nell'abitazione *del fu Alessandro Gambaro strazzaruol*; l'altro, invece, relativo al viaggio a Loreto ed Assisi, organizzato ed effettuato *dall'Illustrissimo Reverendo Pre' Ambroso Rossi della chiesa di Santo Cassan* e dai *Signori Illustrissimi Piovan di Santo Cassan Anzolo Pisanini e la Sig.ra Betta sua Consorte*, in cui vengono specificate tutte le spese sostenute, dai mezzi di trasporto al vitto ed alloggio, nelle diverse tappe del percorso qui sotto riportato:



Figura 16 - Percorso del viaggio a Loreto ed Assisi

<i>"A Venezia:</i>	
<i>Prima il pan da Prove</i>	<i>lire 36</i>
<i>Acqua vino tolta da Zorzi</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Vin una barila comprada dal Sig. Giò:Batta dell'aquila negra a Rialto</i>	<i>lire 39</i>
<i>Vin una barila comprada dalli barcaroli</i>	<i>lire 12</i>
<i>Saladi n°4 compradi dal Nodari in Casaria</i>	<i>lire 5 soldi 8</i>
<i>Formaggio salado comperada dal suddetto n° 15 a soldi 18</i>	<i>lire 4 soldi 10</i>
<i>Carne di manzo e vitello comprata dal Pessidore</i>	<i>lire 8</i>
<i>Spezie, pevare, canella e nose moscada alli 2 castelli</i>	<i>lire 3</i>
<i>Sal, aglio e cipole comprate a Venezia</i>	<i>lire 1</i>
<i>Oglio</i>	<i>lire 2</i>
<i>Malvasia sei bozzette</i>	<i>lire 5</i>
<i>Caviaro, inchìo e ontosotile e ovi 25</i>	<i>lire 3 soldi 10</i>
<i>Pesce innanti et arrivassimo in Volani da una tartana</i>	<i>lire 2</i>
<i>Oglio in Volani</i>	<i>lire 2 soldi 15</i>
<i>Bisati in Volani [...] a soldi 6</i>	<i>lire 3</i>
<i>Frutti e bever al Cesenadego</i>	<i>lire 1 soldi 10</i>
<i>Carne di Manzo, vitello, trippa e rognon in detto luogo</i>	<i>lire 8 soldi 4</i>
<i>Pesce li barcaroli in detto luogo</i>	<i>lire 1 soldi 8</i>
<i>In Ancona:</i>	
<i>Arivati in Ancora per disnar, e cena, ovi 130 a soldi 2 l'uno</i>	<i>lire 13</i>
<i>Persuto due volte in detto luogo</i>	<i>lire 2 soldi 4</i>
<i>Frutti due volte e salata in detto luogo</i>	<i>lire 2</i>
<i>olio in detto luogo</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Per donati a quello che andò con il Piovan a trovar la carrozza</i>	<i>lire 1</i>
<i>A mezza strada da Loreto al San Marco</i>	<i>lire 1 soldi 10</i>
<i>A quello che portò Anzolo, Domenico e mi fava del [...]</i>	<i>lire 1 soldi 10</i>
<i>A quello che tirò la carozza</i>	<i>lire 1</i>
<i>A Loreto:</i>	
<i>A l'hostaria del San Marco a Loreto per golation quando siamo arivati, per cena la sera, desinar la mattina, cena la sera e dormir due notte</i>	<i>lire 40</i>
<i>Alla carrozza per aspettar sino al giorno dietro, quando il Piovan si sentiva mal, così la comodò il Cantor</i>	<i>lire 15 soldi 15</i>
<i>A Recanati quando Anzolo volse bever</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>A Macerata per desinar</i>	<i>lire 14</i>
<i>In detto luogo n° 1 fiasco di vino che fece portar dopo la Sig. Betta un paolo e uno di ben andata</i>	<i>lire 2</i>
<i>A Tolentino la sera quando mangiorno il quarto di lepre, e dormir e un paolo di ben andata</i>	<i>lire 12</i>
<i>A Val cimara a golation quando si mangiò ova e formaggio, parte in carrozza e parte fuori</i>	<i>lire 2 soldi 10</i>
<i>Alla Mucchia quando si mangiò le cococe fritte, et fasoletti e formaggio et il Piovan riposò</i>	<i>lire 4 soldi 10</i>
<i>Totale</i>	<i>lire 244 soldi 16</i>
<i>A Seraval quando si tolse il zuccharo per il Piovan, dormir, mangiar e ben andata</i>	<i>lire 12</i>

<i>Al Romito per disnar e ben andata</i>	<i>lire 12</i>
<i>A Fuligno per cena, dormir, e bene andata, e beve quando arrivassimo</i>	<i>lire 19</i>
<i>Ad Assisi per desinar</i>	<i>lire 8</i>
<i>Stesso posto per vin da Perugia fiaschi 3 a baiocchi 12 e 1/2 l'uno</i>	<i>lire 3 soldi 5</i>
<i>Per dati al Piovan 12 la sera</i>	<i>lire 12</i>
<i>Ai 2 in detto luogo per desinar, un fiaschetto di vino, et un altro, e [...] Anzolo a soldi 20 l'uno, et un paro de colombini furono quelli si portò in carrozza</i>	<i>lire 11</i>
<i>Per dormir la sera delli 2 lo sa la Sig.ra Betta</i>	<i>lire 5</i>
<i>A Foligno nel ritorno per beber e mangiar</i>	<i>lire 8</i>
<i>Al Romito a pasto, a paoli 3 per testa</i>	<i>lire 15</i>
<i>Per ben andata</i>	<i>lire 1</i>
<i>Per dati per quello et doveva segnar [...] et stete lì cena, dormir e desinar, così disse la Sig.ra Betta</i>	<i>lire 13</i>
<i>A Seraval per dormir, cacocer la lepre beber</i>	<i>lire 10</i>
<i>Per ben andata</i>	<i>lire 1</i>
<i>A Val Cimara dove si comprò il pesce fresco per disnar</i>	<i>lire 11 soldi 10</i>
<i>A Tolentino per cena e dormir e ben andata</i>	<i>lire 12</i>
<i>A Macerata per disnar a pasto e ben andata</i>	<i>lire 16</i>
<i>A Recanati per beber quando ferorno li cavalli</i>	<i>lire 1</i>
<i>Per descavedo negli scudi da Loreto fin qui a soldi 12 l'uno</i>	<i>lire 13</i>
<i>A Loreto per cena, dormir e desinar la mattina</i>	<i>lire 23</i>
<i>Ben andata</i>	<i>lire 1</i>
<i>Per peracchi e scatola</i>	<i>lire 3 soldi 6</i>
<i>Ampolla di banda per oglio et misure della Madona</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Per dati a Carozziero scudi 23 e 1/2 d'argento benchè mi sii stato dato ad intender che si spendeva solo scudi 16, fano</i>	<i>lire 249 soldi 2</i>
<i>Per dati di buona mano al Carozziero 2 testoni</i>	<i>lire 6</i>
<i>Per dati di buona mano a quel che teneva su la carrozza paoli 4</i>	<i>lire 4</i>
<i>In Ancona per pan per la sera, per la mattina et sera del sabato</i>	<i>lire 8</i>
<i>Per pesce mandato alla barca dal Piovan di [...]</i>	<i>lire 7 soldi 10</i>
<i>Per carne e rognion</i>	<i>lire 3 soldi 12</i>
<i>Per colombini 4</i>	<i>lire 2 soldi 14</i>
<i>Per agresta, persemolo, sardelle, salata e mandole</i>	<i>lire 1 soldi 6</i>
<i>Per giaccio 3 volte</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Per oglio e asedo</i>	<i>lire 2 soldi 10</i>
<i>Per vin in Ancona bianco una soma</i>	<i>lire 12</i>
<i>Per la fede</i>	<i>lire 1</i>
<i>Totale</i>	<i>lire 500 soldi 13</i>
<i>Per pan e buzzoladi nel partirsi da Ancona</i>	<i>lire 4 soldi 10</i>
<i>A Senigallia</i>	
<i>Per pane 2 testoni</i>	<i>lire 6</i>
<i>Vin canevette 2 et una bozza</i>	<i>lire 6</i>
<i>Carne in detto luogo</i>	<i>lire 1 soldi 10</i>
<i>Oglio 2 volte</i>	<i>lire 1 soldi 16</i>
<i>Cucinar li colombini la sera che arrivassimo et due bocconi di carne cotta</i>	<i>lire 1 soldi 7</i>
<i>Ovi 16 a soldi 2 l'uno</i>	<i>lire 1 soldi 12</i>
<i>Quaglie n° 10</i>	<i>lire 1 soldi 16</i>

<i>Sfogli e barboni che mangiò il gatto la notte</i>	<i>lire 1 soldi 16</i>
<i>Colombini 2</i>	<i>lire 0 soldi 18</i>
<i>Cievoli e menuaglia</i>	<i>lire 3 soldi 3</i>
<i>Sardelle due volte</i>	<i>lire 0 soldi 12</i>
<i>Persuto</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Formaggio</i>	<i>lire 1</i>
<i>Lepre</i>	<i>lire 0 soldi 15</i>
<i>Per la fede</i>	<i>lire 1</i>
<i>Verze e perzemolo, e risi, e donadi alla Donna che fornì da cucinar le quaglie e lardo</i>	<i>lire 0 soldi 18</i>
<i>A Fano per pan un teston</i>	<i>lire 2 soldi 14</i>
<i>Vin</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Marzoline 2</i>	<i>lire 1 soldi 8</i>
<i>Sardelle</i>	<i>lire 0 soldi 6</i>
<i>Fede</i>	<i>lire 0 soldi 9</i>
<i>Ovi 16</i>	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>A Rimini per pan testoni 4</i>	<i>lire 10 soldi 16</i>
<i>Vin bozze 11 a soldi 6 e 1/2 l'una</i>	<i>lire 3 soldi 12</i>
<i>Vin mezza soma 5 paoli</i>	<i>lire 4 soldi 10</i>
<i>Pesce</i>	<i>lire 1 soldi 7</i>
<i>Oglio</i>	<i>lire 1 soldi 7</i>
<i>Lepre un paolo</i>	<i>lire 0 soldi 18</i>
<i>Soldi 2 per testa li passeggeri e soldi 2 per li marinari per la fede</i>	<i>lire 0 soldi 14</i>
<i>per portare il vino alla barca cioè 3 canevette e mezza soma et passar la porta la mezza soma</i>	<i>lire 0 soldi 18</i>
	<i>lire 1 soldi 4</i>
<i>Pesce per il viaggio verso Volani da una tartara</i>	<i>lire 2</i>
<i>Cappelli 3 di paglia</i>	<i>lire 1 soldi 10</i>
<i>Perdita di monede in Ancona e Loreto et li scudi valgono lire 10 e doble lire 31 e li reali lire 9</i>	<i>soldi 10 e le lire 3 soldi 10</i>
<i>Perdita in Senigallia di scudi 3 e 1/2 a soldi 23 per scudo</i>	<i>lire 4</i>
<i>Perdita a Rimini di scudi 3 a soldi 31 per scudo</i>	<i>lire 4 soldi 13</i>
<i>Per dati alla barca ducati 20</i>	<i>lire 124</i>
<i>Buona man al marinaio</i>	<i>lire 2 soldi 13</i>
<i>Totale</i>	<i>lire 209 soldi 14</i>
<i>Spese il sig. Piovan in una barilla vin piccolo da soldi 6</i>	<i>lire 14</i>
<i>Spese in una lepre</i>	<i>lire 2</i>
<i>Spesi a Rimini salvo error</i>	<i>lire 8</i>
<i>Spese Anzolo per bizzaria</i>	<i>lire 10 soldi 12</i>
<i>Totale</i>	<i>lire 34 soldi 12</i>
<i>Prima suma</i>	<i>lire 244 soldi 16</i>
<i>Seconda suma</i>	<i>lire 500 soldi 13</i>
<i>Terza suma</i>	<i>lire 209 soldi 14</i>
<i>Si è speso in tutto il viaggio</i>	<i>lire 989 soldi 15</i>

Questa polizza affermo con solenne giuramento avanti qualsivoglia tribunale, etiam avanti quello dell'Onnipotente Dio, esser vera e reale, et haver più tosto speso qualche ducato del mio di più di quello si ritrova nella polliza ad Sancto Dei Evangelio.

Die veneris 27: mensis augusti 1649:

Costituito innanti me Nodaro Ill.mo Rev. Sig.Pre' Ambroso Rossi della chiesa di Santo Cassan e presentando a me nodaro il presente conto, e disse esser quello tenuto da lui per ordine delli Sig.ri Illustrissimi Piovan di Santo Cassan, Anzolo Pisanin et la Signora Betta sua Consorte, della spesa fatta per loro ordine nel viaggio che fecero in compagnia a Loretto et Assisi; et in quanto pari bisogno, giura in petto al costume de sacerdoti, contener il presente conto in tutte le sue parti piena verità, anzi haver speso lieve cosa in più, che non è porto nel conto, et ita.

*Testes: D. Paulus Finamondi fu D. Antonii,
et D. Marinus Marcolin Barbitonsor⁶⁶"*

- un lascito in caso di morte, che sembra un testamento, ma in realtà viene registrato tra gli atti perché riguarda una figlia nata da una relazione extraconiugale:

"Die mercurii 23 mensis Iunii 1649: ad cancellum

Il Signor Collonello Simon Raicovich albanese, quondam Sig. Michiel, et avendo procreata, con la Sig.ra Meneghina Bataggia, Chatherina sua figliola, che volendo et intendendo provederle di capitale, per sostentarsi ambe due, et per il maritare di essa Chatherina, lascia et in libero donno consegna, alle sopraddette madre et figliola tutti gli ori, due collane d'oro, Zoggia, Argenti, Drappamenti, et altri mobili, scritti de denari che da diversi va creditore detto Signor Collonello, che il tutto si attrova appresso, et nelle mani della detta Signora Meneghina, con questa conditione però, che debba detta Signora Meneghina viver con quella modestia, et retirezza, che ha fatto fin hora, con il sudetto Signor Collonello, et, che in questo caso sia patrona di tutto, ne possa, detta Signora Meneghina esser da chi si voglia persona, etiam congiunti in sangue con il detto Signor Collonello, niune eccettuate, molestata, o inquietata, nel leggitimo, pacifico possesso e godimento, della sopraddetta robba, e beni, mobili, tutti come sopra lasciati, e donati; solo in caso, che lei viva vitta immodesta, al' hora possono et habbiano facoltà li parenti del detto Signor Collonello, meter detta Chatherina sua figliola, in un monasterio con tutte le cose sudette fin al tempo del suo maritar, o monacar come a lei piacerà; disponendo detto Signor Collonello delli beni mobili et crediti sudetti, essendo beni da lui a fortuna acquistati, non potendo esser apperta, la presente scrittura vivente detto Signor Collonello; il quale l'haverà con il suo proprio sigillo sigillata a questo effetto, che non possa sua vitta durante esser da nessuna persona veduta, ed all' hora doverà esser da tutte quelle persone che havessero causa da lui inviolabilmente eseguita espressamente ordinando, che voglia la presente, come se fosse stata [...]; et promettendo detto Signor Collonello, le cose tutte di sopra contenute attender, et fermamente osserrar, sotto la general obligatione de suoi beni presenti, et futuri, ha pregato me nodaro

*Testes: Illustrissimus Dominus D. Franciscus Boldini quondam Ecc. Domini Pompei
et Dominus Bartholomeus Brosi frutarol de confinio Sancte Marie Formose
quondam Bettin⁶⁷"*

⁶⁶ N. BON, 27 agosto 1649

⁶⁷ N. BON, mercoledì 23 giugno 1649

- la costituzione di una società tra il personale dell'Arsenale, in cui quattro soggetti apportano capitale in egual misura e sono responsabili in solido sia degli utili che delle perdite. Nel contratto vengono dettate le condizioni per il versamento del capitale, per la suddivisione di utili e perdite e per l'eventuale uscita di uno dei soci:

"Die veneris sexta mensis Augusti 1649: ad cancellum

Essendo stato ellevato il partito, sine datio delli fachini, della casa dell'Arsenal, al publico incanto da tutta la banca dell'Offitio Illustrissimo dell'Arsenal da Sior Pasqualin Fantin piater da Maran, et Nicolò quondam Zuanne Grandi, con obligo a cadaun fachin della città di pagar, alli sudetti condutori lire una e meza per cadauno, et loro all'incontro, di mantener alla detta casa dell'Arsenal, quanti fachini le ocorevano per il tempo sudetto, et desiderando intrar in compagnia della condota del detto partito Domenego quondam Cepoli, e Lorenzo Fero segadori di detta casa, per tanto costituiti innanti me Nodaro, alla presentia degli infrascritti testimonii, li sudetti Sior Pasqualin Fantin, piater, et Sior Nicolò quondam Zuanne Grandi, et nella Compagnia loro del partido sudetto, accetano, et ricevono li sudetti Sior Domenego quondam Daniel Cepoli, et Lorenzo Fero, così, che siano, et s'intendino loro ancora partecipi sempre di tutti li utili et danni che accadessero nel partido sudetto, così, che essendo utilli debbano esser divisi per quarto, et similmente il danno, che Dio non lo permetta, diviso per quarto. Dovendo tutto il denaro, che si caverà esser posto in una cassella, che starà appresso Missier Domenego Cepoli con due chiavi l'una in mano al medemo e l'altra appresso Missier Pasqualin Fantin, dovendo, quello, di loro quatro che si pentisse, et che volesse levarsi dalla detta Compagnia debba pagar ducati cinquanta per cadauno alli altri tre compagni; con questa conditione però, che rimanendo l'anno venturo elletto in Gastaldo de Segadori il sudetto Sior Lorenzo Fero o altri della Compagnia debba quello, che resterà elletto tuor, et ricever in sua compagnia li altri tre prenominati, li quali doverano esser partecipi cadauno la sua quarta parte dell'utile, et in caso di danno, che Dio non voglia esser ogn(uno) sottoposto alla quarta parte del danno et similmente ognuno pagherà la sua quarta parte delle spese, che occorerano farsi. Le qual tutte cose nel presente instrumento espresse, et contenute, prometono, tutti quatro li sudetti fermamente attender, et inviolabilmente osservar, sotto la general obligatione degli heredi, successori, et cadauni beni loro in loco esistenti, presenti, et futuri, pregando me Nodaro

*Testes: Dominus Iorgius Lazareti de Candia quondam Domini Nicolai
et Dominus Iacobus Sanguinazzo de Rettimo quondam Domini Francissi⁶⁸"*

⁶⁸ N. BON, venerdì 6 agosto 1649

CONCLUSIONI

Sebbene non si possa individuare un'univoca tipologia di notaio, i rogatari veneziani del periodo considerato vantano, in comune, l'appartenenza ad un Collegio privilegiato, espressione non solo di professionalità – intesa come acquisizione di determinate capacità teoriche e pratiche in relazione all'esercizio del mestiere – acquisita con il tirocinio e successivamente nel corso dell'effettivo esercizio dell'arte notarile, ma anche di uno status sociale.

Della loro vastissima attività professionale si è tracciato un quadro necessariamente sommario che, tuttavia, ha permesso di valutare attraverso quali percorsi, sociali, economici e culturali, il notaio sia riuscito a proporsi come punto di riferimento essenziale per la corretta valutazione giuridica delle relazioni personali, familiari e collettive. Si sono approfonditi gli aspetti formali e sostanziali della documentazione prodotta, valutandola alla luce di una presenza che ha avuto ricadute di grande rilievo politico ed istituzionale: accanto a doti, contratti matrimoniali e lasciti, particolarmente significativi in quanto capaci di ricostruire le vicende familiari snodate nel corso di periodi anche molto lunghi, esiste un significativo numero di compravendite, affitti, contratti di prestito a privati, specchio della realtà economica dell'epoca.

Dietro all'aspetto apparentemente formale del documento, sono emersi profili meno tecnici e più legati alla tradizione che hanno permesso di conoscere meglio lo sviluppo dell'attività notarile attraverso le dinamiche negoziali, di configurarne la fisionomia professionale e di dare, tramite i dati emergenti dalla composita clientela che accedeva ai loro servizi, un volto più concreto alla società veneziana del tempo.

Ciò che caratterizza il notaio di ogni epoca consiste proprio nel "fare documenti", nel rogare, anzitutto per i privati che richiedono i suoi servizi in virtù della sua competenza ed abilità: l'atto notarile, composto da un insieme variabile di formule, descrive le volontà dell'individuo, legittima le sue azioni, trasmettendo alla nostra comprensione molteplici informazioni di carattere storico, economico e sociale. La prima fondamentale funzione è quindi quella di consentire all'individuo di interagire con la realtà, evidenziando il ruolo, svolto dal notaio, di mediatore culturale capace di adattare le richieste dei clienti alle regole imposte dal testo scritto. Uno degli aspetti principali dell'attività professionale del rogatario consiste, infatti, nel tradurre, attraverso il documento e grazie alla *publica fides* di

cui è investito, l'intento patrimoniale delle parti in volontà negoziale, riconducendo il tutto entro degli schemi predisposti dall'ordinamento, necessari per il riconoscimento dell'efficacia operativa.

Attraverso il materiale studiato si sono potute analizzare le specificità delle principali tipologie documentarie, rivelatesi un eccezionale strumento di indagine non solo delle caratteristiche ad esse intrinseche, ma in particolar modo del ruolo sociale, politico, amministrativo, economico e soprattutto finanziario ricoperto dal notaio. Sebbene l'indagine riguardi un campione, ed i dati utilizzati siano inevitabilmente incompleti, essi hanno consentito di scorgere una peculiarità. Visto che il compito delle banche veneziane dell'epoca era quello di effettuare dei semplici pagamenti, analizzando l'attività del notaio veneziano Nicolò Bon nel 1649, si è potuto notare come gran parte del suo business coinvolgesse il settore finanziario e che il credito privato veniva concesso attraverso la stipulazione di contratti. Tutto questo ha portato a pensare che la funzione del notaio andasse ben oltre quelle indicate in precedenza e si addentrasse anche all'interno dell'intermediazione finanziaria.

E' chiaro che nelle relazioni economiche emergono spesso problemi legati alle motivazioni degli agenti: gli individui, infatti, perseguono degli interessi propri, che raramente collimano con quelli degli altri partecipanti e danno luogo a comportamenti opportunistici che impediscono la realizzazione di scambi efficienti. A livello organizzativo, quindi, occorre determinare non solo quali siano le azioni da intraprendere e la ripartizione dei compiti, ma anche chi debba prendere le decisioni, con quali informazioni, e come predisporre i necessari sistemi di comunicazione tra le parti coinvolte. Si deve quindi assicurare che i partecipanti a questi processi rivelino accuratamente le informazioni in loro possesso ed agiscano non solo nell'interesse individuale, ma considerando le conseguenze che riguardano loro e che condizionano gli altri. Tutto questo viene raggiunto attraverso la stipulazione di contratti, ovvero accordi volontari tra agenti, mutuamente vantaggiosi, formulati in modo da adattarsi alle circostanze ed alle necessità individuali.

Nelle transazioni economiche, però, l'informazione è asimmetrica, cioè esiste una differenza di accesso a conoscenze rilevanti, che può impedire il raggiungimento di un qualsiasi accordo per problemi di selezione avversa ed azzardo morale. La selezione avversa è una forma di opportunismo precontrattuale che sorge a causa delle informazioni private di cui un contraente dispone prima della realizzazione del contratto, nel momento

in cui si considera la convenienza del medesimo. L'azzardo morale, invece, è una forma di opportunismo postcontrattuale che sorge quando un individuo, l'agente, esegue un compito per conto di un altro, detto principale, ed è causato dall'incapacità di osservare e controllare il comportamento del primo che tende a perseguire i propri interessi a spese della controparte.

E' quindi necessario un intervento esterno che risolva i problemi individuati, ovvero interessi individuali delle parti contraenti non sempre compatibili, comportamenti opportunistici che possono limitare la realizzazione di un contratto ed asimmetria informativa che può condizionare le scelte e le interazioni reciproche. Nel mercato finanziario odierno, ciò viene effettuato da istituzioni che operano con il fine di far incontrare il risparmio di un individuo con le necessità di investimento di un altro. Tali istituzioni sono banche, intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni, istituti di previdenza sociale, fondi comuni di investimento, società di leasing, società di factoring, società di intermediazione mobiliare, che raccolgono il risparmio delle famiglie e lo utilizzano per finanziare le imprese o la pubblica amministrazione.

I notai, quindi, collocandosi tra il risparmio e gli investimenti, coordinavano il trasferimento di risorse dai risparmiatori a coloro che prendevano a prestito: il mercato creditizio privato in cui agivano era complesso, formato da soggetti estremamente eterogenei, alcuni dei quali anche inaffidabili, per cui ogni prestito privato rappresentava un flusso di reddito incerto. Avevano però a disposizione una preziosa fonte di informazioni sulla ricchezza privata, l'archivio, necessaria per far incontrare creditori e debitori.

Da sempre a Venezia la corretta conservazione delle carte notarili era una materia importantissima: su di esse, infatti, si fondava il benessere e la concordia della Repubblica, tanto che lo Stato era intervenuto con leggi e controlli per evitare che gli archivi fossero tenuti senza alcun ordine, pratica che poteva dar adito a falsificazioni e brogli. Nonostante ciò, gli organi di controllo lamentarono più volte la loro scorretta tenuta ed in varie occasioni, dopo la morte di un notaio, fu necessario riordinare le carte, copiare gli atti nei protocolli e completare le rubriche. Per ovviare al problema, tra Cinque e Seicento il notaio doveva presentarsi in Cancelleria per far controllare la regolarità delle registrazioni, spesso a richiesta, ma in alcuni anni particolari ogni due, tre o sei mesi; inoltre, nel 1622 era stato previsto che i priori del Collegio eseguissero, ogni due mesi, una verifica sullo stato delle

carte. Esse dovevano essere depositate nell'Archivio dei notai defunti alla cessazione dell'attività ed agli eredi spettavano gli interessi sugli utili derivanti dalle copie dei rogiti. L'unica eccezione era rappresentata da quei figli che continuavano l'attività paterna, autorizzati a trattenere i protocolli degli atti *inter vivos*, mentre i testamenti dovevano essere comunque versati in Cancelleria inferiore.

Pertanto, le informazioni di cui erano in possesso erano di loro proprietà e questo permise loro di evolversi nell'attività di mediazione a breve e lungo termine, offrendo competenze di gestione senza creare, a differenza delle banche e dei fondi comuni di investimento moderni, denaro o rischi finanziari. Avendo accesso ad informazioni fondamentali nella ripartizione degli individui in tutti i tipi di contratto, era naturale che si trovassero all'apice della rete informativa ed al centro dell'intero sistema finanziario: essi potevano tener conto delle preferenze individuali dei diversi prestatori, andando ad individuare i mutuatari ed avvicinando le parti al fine di pervenire alla stipulazione dell'atto più idoneo.

I notai svolgevano un ruolo fondamentale nel risolvere i problemi di asimmetria informativa: la dimensione e l'anonimato di Venezia e della Terraferma rendevano difficile non solo trovare individui economicamente attivi ma anche partner contrattuali affidabili, perciò è improbabile che i soggetti si organizzassero autonomamente o in piccoli gruppi per risolvere tali problemi. I prestatori avevano bisogno di informazioni adeguate sugli investimenti e per conto proprio non avrebbero mai trovato mutuatari idonei; altri, pur possedendo informazioni su questi ultimi, erano troppo occupati a gestire i loro affari, perciò avrebbero cercato l'aiuto del notaio nella gestione dei loro portafogli. Ecco allora che le transazioni patrimoniali erano organizzate intorno ai notai: gli individui non erano in grado di raccogliere ed analizzare le informazioni generate da una popolazione che, nonostante fosse stata decimata dalla peste del 1630, contava approssimativamente a metà del XVII secolo 120.000 persone in città e 2.000.000 nella Terraferma.

Sicuramente tra di essi esistevano delle differenze nella riuscita professionale, nel volume del giro di affari, ma non una vera e propria specializzazione: quest'ultima derivava dall'appartenenza ad uno specifico ambiente, dall'essere integrato in una determinata rete di relazioni, ma è possibile che un notaio, ad un certo punto della sua carriera, avesse una larga esperienza in alcuni tipi di contratti e quindi venisse preferito rispetto ad altri operatori. Fatta eccezione per commercianti ed artigiani, la cui attività poteva richiedere rapidità nella conclusione delle operazioni patrimoniali, giustificando spostamenti più

frequenti da un notaio all'altro, esisteva una sorta di fedeltà da parte dei clienti: essi si rivolgevano al medesimo notaio non per la vicinanza alle abitazioni o ai luoghi in cui venivano svolte le attività, ma soprattutto per il suo comportamento, il valore dei suoi uffici, le prestazioni garantite e la sua reputazione, fondamentali per superare il problema dell'azzardo morale.

Un'importante caratteristica del mondo notarile veneziano era infatti la riservatezza, tanto che "in una memoria presentata dal Collegio dei notai nell'estate del 1599 si legge che notaio *«altro non vuol dire che huomo il quale tenga secreto et riservato in sé li contratti et negotii de gli huomini, sicome il scrigno tiene chiuso et serrato il danaro posto in esso»* e senza segretezza *«si può dire il notaio corpo senz'anima et materia senza forma»*¹". Essi erano perciò incentivati a costruire una buona reputazione per il servizio offerto ai propri clienti, soprattutto perché erano soggetti a regole molto ferree che difficilmente permettevano loro di abusarne. Il controllo esercitato dallo Stato si esplicava infatti in una serie di obblighi relativi alla stesura e pubblicazione di atti e testamenti: il notaio non solo doveva adempiere a varie formalità prima di stendere determinati documenti ma doveva anche riferire gli avvenuti rogiti, a seconda del loro tenore, a vari uffici e magistrature che esercitavano un controllo sui diversi tipi di negozi. Dal 1625, infatti, prima di rogare un atto di vendita o livello di beni ecclesiastici era necessario accertarsi che questi fossero stati permessi dalla Signoria e, a partire dal 1634, dal Senato che autorizzava già gli atti con cui città, territori, comuni o villaggi prendevano denaro a livello o censo. Inoltre, per evitare che i veneziani sfuggissero al pagamento delle tasse, i notai erano obbligati a comunicare gli acquisti di beni in Terraferma ai Dieci sopra le decime in Rialto e la stipulazione dei livelli presso l'Esaminador.

La fedeltà poteva essere giustificata anche dalla presenza di costi di transazione, rappresentati dalle copie degli atti, che dovevano essere sostenuti dai clienti nel momento in cui avessero cambiato notaio: questi costi erano più o meno alti a seconda delle informazioni possedute o meno dal notaio scelto. Molti contratti, non solo finanziari ma anche di matrimonio o di acquisto, prevedevano infatti il coinvolgimento di più notai – dello sposo e della sposa, dell'acquirente e del venditore – che sarebbero venuti a

¹ G. CORAZZOL, "Varietà notarile: scorci di vita economica e sociale", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pag. 776

conoscere la posizione sociale ed economica del cliente, andando a togliere quindi l'esclusività nel possesso delle informazioni.

La fedeltà aveva quindi interpretazioni diverse: in alcuni casi dipendeva dalle usanze della clientela, in altri invece dalla fiducia riposta sul notaio nell'affidamento e nella trasmissione delle informazioni essenziali per le transazioni.

Si deve sottolineare che tra i diversi notai esisteva una certa collaborazione, nel senso che se uno di essi non fosse riuscito a trovare tra la sua clientela un partner soddisfacente e adatto ad una qualsiasi operazione patrimoniale, si sarebbe potuto rivolgere ai colleghi per trovarlo. E' possibile inoltre che fossero loro stessi, in alcuni casi, ad incoraggiare ed indirizzare i clienti verso un altro collega per poter offrire un servizio di maggiore qualità, anche se il loro obiettivo era quello di fidelizzare fornendo prestazioni soddisfacenti.

Il mercato finanziario ruotava attorno ai notai, che svolgevano un lavoro efficace, efficiente ed affidabile, creatori di un meccanismo in grado di risolvere i potenziali problemi derivanti dall'asimmetria informativa.

In conclusione, il notariato può essere visto come un'istituzione, una componente essenziale per l'elaborazione della memoria e della conoscenza politica, sociale, giuridica e finanziaria di Venezia, come il protagonista che ha trasmesso nel tempo non solo strumenti amministrativi ed organizzativi ma anche costumi, tradizioni e cultura, un simbolo quindi di equità e giustizia civile. Gli atti notarili rappresentano lo specchio di tutto questo: forse aridi, freddi eppure capaci di fornire un quadro ricco di particolari sul core business della comunità interessata, sul patrimonio immobiliare oggetto di trasferimenti *inter vivos*, sui matrimoni conclusi e le alleanze strette tra famiglie, sulle difficoltà finanziarie di alcuni e le ricche disponibilità di altri, nonché sulla presenza di variegata forme più o meno legittime di prestito.

BIBLIOGRAFIA

G. ALFANI, "La famille spirituelle des prêtres en Italie septentrionale avant et après le Concile de Trente: caractéristiques et transformations d'un instrument d'intégration sociale", in *Annales de démographie historique*, 107, 2004/1, pp. 137-161

G. ALFANI, *Padri, padrini, patroni: la parentela spirituale nella storia*, Marsilio, Venezia 2006

F. AMBROSINI, "Penombre femminili", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 301-324

M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Consiglio Nazionale del notariato, Roma 1975

M. BARONI, *Notaio di Venezia del sec. XIII (1290-1292)*, Il comitato editore, Venezia 1977

A. BARTOLI LANGELI, "Documentazione e notariato", in L. Cracco Ruggini, M. Pavan e G. Cracco, G. Ortalli (a cura di), *Origini - Età Ducale*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. I), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1992, pp. 847-864

M. BELLABARBA, "Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le «Correzioni», i «conservatori delle leggi»", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 795-824

A. BELLAVITIS, "La famiglia cittadina veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti", in *Studi veneziani*, (30), 1995, pp. 55-68

A. BELLAVITIS, "Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle", in *CLIO. Histoire, femmes et sociétés*, (7), 1998, pp. 91-100

A. BELLAVITIS, "Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento", in G. Calvi e I. Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne: diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc)*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998, pp. 149-160

A. BELLAVITIS, "Donne, cittadinanza e corporazioni tra Medioevo ed età moderna: ricerche in corso", in N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e Storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma 2002, pp. 87-104

A. BELLAVITIS, "Ars mechanica e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo", in M. Arnoux, P. Monnet (sous la direction de), *Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650*, Ecole Française de Rome, Rome 2004, pp. 161-179

A. BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI siècle*, École Française de Rome, Roma 2008

A. BELLAVITIS, "La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, Verona - Bolzano 2012, pp. 5-20

D. BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, CEDAM, Padova 1954

M. T. BOYER-XAMBEAU, G. DELEPLACE, L. GILLARD, *Banchieri e principi: moneta e credito nell'Europa del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1991

G. BORELLI, "Tendenze e problemi dell'economia veneta tra '500 e '700", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 129-138

F. BRAUDEL, P. JEANNIN, J. MEUVRET, R. ROMANO, "Le déclin de Venise au XVIIème siècle", in *Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII. Atti del convegno, 27 giugno - 2 luglio 1957. Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1961, pp. 23-86

M. CATTINI, "Forme di credito nelle campagne della Val Padana centrale e orientale nei secoli XV-XVIII", in E. M. Garcia Guerra, G. De Luca (a cura di), *Il mercato del credito in età moderna: reti e operatori finanziari nello spazio europeo*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 127-142

G. CENCETTI, "Dal Tabellione Romano al Notaio Medievale", in G. Sancassani, M. Carrara, L. Magagnato (a cura di), *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvechio*, Collegio notarile di Verona, Verona 1966, pp. XIX-XXIX

J. F. CHAUVARD, "Madrine, commari e levatrici. Donne e parentela spirituale a Venezia nella seconda metà del Cinquecento", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEDit, Verona - Bolzano 2012, pp. 181-196

S. CHOJNACKI, "La posizione della Donna a Venezia nel Cinquecento", in *Tiziano e Venezia, Convegno internazionale di studi, Venezia 1976*, Neri Pozza, Vicenza 1980, pp. 65-70

S. CHOJNACKI, "Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530", in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, Il mulino, Bologna 1999, pp. 461-492

S. CIRIACONO, "Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)", in A. Tagliaferri (a cura di), *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno, Trieste 23 - 24 ottobre 1980*, A. Giuffrè Editore, Milano 1981, pp. 123-158

S. CIRIACONO, "Le trasformazioni economiche dal 1650 all'unificazione", in C. Fumian e A. Ventura (a cura di), *Storia del Veneto. Dal Seicento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 45 – 66

G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Franco Angeli, Milano 1979

G. CORAZZOL, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591: studio storico*, Giardini editori e stampatori, Pisa 1986

G. CORAZZOL, "Varietà notarile: scorci di vita economica e sociale", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 775-794

M. COSTANTINI, "Le corporazioni di mestiere", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 121-129

G. COZZI, "Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 3-106

G. COZZI, M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia: dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma*, UTET libreria, Torino 1986

G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, UTET, Torino 1992

T. COZZI, S. ZAMAGNI, *Istituzioni di economia politica: un testo europeo*, Il mulino, Bologna 2002

S. D'ERRICO, "La dote nell'ordinamento Italiano", in L. Bongermينو (a cura di), *Donna: dalla dote alle doti*, Provincia di Taranto, Taranto 2009, pp.65-78

L. FAGGION, "Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580)", in G. Audisio (sous la direction de), *L'historien et l'activité notariale: Provence, Vénétie, Égypte, XV-XVIII siècles*, Presses universitaires du Mirail, Toulouse 2005, pp. 111-128

E. GARINO, "Insidie familiari. Il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo", in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta, (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma 1981, pp. 301-378

S. GASPARINI, "I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e potere nell'età del diritto comune", in K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr (a cura di), *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Centro tedesco di studi veneziani, Venezia 1985, pp. 67-106

S. GASPARINI, "Venezia e il suo ordinamento giuridico. Un'esperienza singolare", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 31-48

S. GASPARINI, *Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Imprimatur, Padova 2005

M. S. GRANDI VARSORI, "Note di una ricerca sul notariato nella Terraferma veneta del XVIII secolo", in A. Tagliaferri (a cura di), *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno, Trieste 23 - 24 ottobre 1980*, A. Giuffrè Editore, Milano 1981, pp. 191-201

L. GUZZETTI, "Le donne nello spazio urbano della Venezia del Trecento", in S. Winter (a cura di), *Donne a Venezia: vicende femminili fra Trecento e Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Centro tedesco di studi veneziani, Roma 2004, pp. 1-22

P. T. HOFFMAN, G. POSTEL-VINAY, J. L. ROSENTHAL, "Private Credit Markets in Paris, 1690-1840", in *The Journal of Economic History*, Vol. 52, No. 2, Cambridge University Press, Jun. 1992, pp. 293-306

P. T. HOFFMAN, G. POSTEL-VINAY, J. L. ROSENTHAL, "What do notaries do? Overcoming asymmetric information in financial markets: the case of Paris, 1751", in *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, Vol. 154, No. 3, Mohr Siebeck, Sept. 1998, pp. 499-530

P. T. HOFFMAN, G. POSTEL-VINAY, J. L. ROSENTHAL, "Information and Economic History: How the Credit Market in Old Regime Paris Forces Us to Rethink the Transition to Capitalism", in *The American Historical Review*, Vol. 104, No. 1, The University of Chicago Press, Feb. 1999, pp. 69-94

V. HUNECKE, "Essere nobildonna nella Venezia del Sei e del Settecento", in S. Winter (a cura di), *Donne a Venezia: vicende femminili fra Trecento e Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Centro tedesco di studi veneziani, Roma 2004, pp. 133-156

K. LAMBRINOS, "La condizione giuridica e sociale della donna patrizia nella Creta veneziana (sec. XVI-XVII)", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, Verona - Bolzano 2012, pp. 89-96

P. LANARO, "All'interno dell'attività di credito: il ruolo dei Monti di Pietà", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 43-51

P. LANARO, "La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)", in *Quaderni storici*, Vol. 3, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 753-778

P. LANARO, G. M. VARANINI, "Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)", in S. Cavaciocchi (a cura di), *La famiglia nell'economia europea: secc. XIII-XVIII. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008*, Firenze University press, Firenze 2009, pp. 81-102

F. C. LANE, *I mercanti di Venezia*, Einaudi, Torino 1982

F. C. LANE, *Storia di Venezia*, Einaudi, Torino 1991

C. LIVI, D. SELLA, U. TUCCI, "Un problème d'histoire: la décadence économique de Venise", in *Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII. Atti del convegno 27 giugno - 2 luglio 1957. Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1961, pp. 287-317

O. LOGAN, *Venezia. Cultura e società 1470-1790*, Il veltro Editrice, Roma 1980

G. LUZZATTO, "Les banques publiques de Venise (siècles XVI - XVIII)", in G. Luzzatto, *Studi di storia economica veneziana*, CEDAM, Padova 1954, pp. 225-258

G. MANDICH, "Fiere cambiarie concorrenti (genovesi, fiorentine, veneziane) nel 1622-1652", in A. De Maddalena e H. Kellenbenz (a cura di), *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, Il mulino, Bologna 1986, pp. 123-152

N. G. MANKIW, *Principi di economia*, Zanichelli, Bologna 2004

L. MARGETIĆ, "Il diritto", in L. Cracco Ruggini, M. Pavan e G. Cracco, G. Ortalli (a cura di), *Origini - Età Ducale*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. I), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1992, pp. 677-692

E. MARMOCCHI, "Il notaio per la città (considerazioni conclusive)", in Vito Piergiovanni (a cura di), *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del Convegno di studi storici, Genova 9 - 10 novembre 2007*, Giuffré Editore, Milano 2009, pp. 275-281

I. MATTOZZI, "Intraprese produttive in Terraferma", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 435-478

L. MEGNA, "Grandezza e miseria della nobiltà veneziana", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 161-200

M. G. MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza: l'invenzione del Monte di pietà, Il mulino*, Bologna 2001

M. G. MUZZARELLI, "I Monti di pietà fra tradizione e innovazione: una storia in cinque punti", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 31-42

U. NICOLINI, "Per una storia del notariato italiano", in G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del notariato, Roma 1970, pp. IX-XVIII

E. NOVI CHAVARRIA, *Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani, secoli XVI-XVII*, Franco Angeli, Milano 2001

I. PALUMBO FOSSATI CASA, "Figure femminili attraverso un gruppo di inventari veneziani di fine Cinquecento", in A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEDit, Verona - Bolzano 2012, pp. 197-204

B. PASCUTA, "Profili normativi e identità sociale: il notariato a Palermo nel XIV secolo", in Vito Piergiovanni (a cura di), *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del Convegno di studi storici, Genova 9 - 10 novembre 2007*, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. 115-132

G. PATRIARCHI, *Vocabolario Veneziano E Padovano Co' Termini e Modi Corrispondenti Toscani*, Tipografia del seminario, Padova 1821

M. P. PEDANI FABRIS, "*Veneta auctoritate notarius*". *Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, A. Giuffrè Editore, Milano 1996

A. PETRUCCI, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958

L. PEZZOLO, "Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)", in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 303-327

L. PEZZOLO, "L'economia", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 369-434

L. PEZZOLO, *Il fisco dei veneziani: finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2003

L. PEZZOLO, *Borrowing in the Republic of Venice, 1300-1800*, Preliminary paper for the Conference "The Evolution of Financial Markets before the Industrial Revolution", Utrecht University, 9 - 11 October 2008

V. PIERGIOVANNI, "La storia dei Notai e lo spazio cittadino", in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, quaderni trimestrali, Ipsoa, n. 1/2010, pp. 172-175

F. PILLA, "Per la storia del commercio veneziano: un singolare contratto di «compagnia» del XVII secolo", in Università di Venezia, Istituto di storia economica Gino Luzzatto (a cura di), *Economia e società nella Repubblica veneta tra '400 e '700*, Ca' Foscari, Venezia 1970, pp. 67-92

T. PLEBANI, *Storia di Venezia città delle donne: guida ai tempi, luoghi e presenze femminili*, Marsilio Editori, Venezia 2008

P. PRETO, *Peste e società a Venezia nel 1576*, Neri Pozza Editore, Vicenza 1978

B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, Il veltro Editrice, Roma 1982

M. G. di RENZO VILLATA, "Per la storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale", in M. Schmoeckel, W. Schubert, *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, Nomos, Baden-Baden 2009, pp. 15-64

G. ROSSI, "I fidecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo", in S. Cavaciocchi (a cura di), *La famiglia nell'economia europea: secc. XIII-XVIII. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008*, Firenze University press, Firenze 2009, pp. 175-202

D. SELLA. "Les mouvements longs de l'industrie lainière à Venise aux XVI et XVII siècles", in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, Vol. 12, No. 1, Armand Colin 1957, pp. 29-45

D. SELLA, "Il declino dell'emporio realtino", in A. Malraux, *La civiltà veneziana nell'età barocca*, Sansoni, Firenze 1959, pp. 97-121

D. SELLA, *Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1961

D. SELLA, "Crisis and transformation in Venetian trade", in B. Pullan, *Crisis and change in the Venetian economy in the sixteenth and seventeenth centuries*, Methuen, London 1968, pp. 88-105

D. SELLA, "The rise and fall of the Venetian woolen industry", in B. Pullan, *Crisis and change in the Venetian economy in the sixteenth and seventeenth centuries*, Methuen, London 1968, pp. 106-126

E. SESTAN, "La politica veneziana del Seicento", in A. Malraux, *La civiltà veneziana nell'età barocca*, Sansoni, Firenze 1959, pp. 35-66

I. SIGNORINI, *Padrini e compadri. Un'analisi antropologica della parentela spirituale*, Loescher, Torino 1981

A. STELLA, "La crisi economica veneziana della seconda metà del secolo XVI", in *Archivio Veneto*, serie V, vol. LVIII-LIX, 1956, pp. 17-69

G. TAMBA, I notai dall'impero romano al XVIII secolo, in M. Malatesta (a cura di), *Atlante delle professioni*, Bononia University Press, Bologna 2009, pp. 95-100

R. TILDEN RAPP, *Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo*, Il Veltro Editrice, Roma 1986

G. TODESCHINI, "Credibilità, fiducia, ricchezza: il credito caritativo come forma della modernizzazione economica europea", in P. Avallone (a cura di), *Prestare ai poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX)*, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 2007, pp. 17-30

G. TREBBI, "La società veneziana", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 129-214

G. TREBBI, "Le professioni liberali", in A. Tenenti e U. Tucci (a cura di), *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. IV), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1996, pp. 465-528

U. TUCCI, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento a Venezia*, Il Mulino, Bologna 1981

U. TUCCI, "Monete e banche", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 569-594

A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Unicopli, Milano 1993

A. VIGGIANO, "Giustizia, disciplina e ordine pubblico", in G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VI), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, pp. 825-862

A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 1993

A. ZANNINI, "L'economia veneta nel Seicento. Oltre il paradigma della crisi generale", in *Società Italiana di Demografia Storica*, La popolazione nel Seicento, CLUEB, Bologna 1999, pp. 473-502

S. ZAMPERETTI, "Patriziato e giurisdizioni private", in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), *La Venezia Barocca*, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (Vol. VII), Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1997, pp. 201-224

G. ZORDAN, "Lineamenti costituzionali della Repubblica Veneta", in *Società, economia, istituzioni: elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Istituzioni ed economia (Vol. I), Cierre Edizioni, Verona 2002, pp. 11-30